

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	48
DIFESA (IV)	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	58
FINANZE (VI)	»	78
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	91
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	99

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 12.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	112
AFFARI SOCIALI (XII)	»	120
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	165
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	167
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	168

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 5 luglio 2023 – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 1239 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 44 articoli per un totale di 143 commi, appare

riconducibile, anche sulla base del preambolo, a distinte finalità: il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; interventi nel settore agricolo; interventi nel settore dello sport; interventi nelle politiche del lavoro; misure per l'organizzazione del Giubileo del 2025; per quanto concerne la prima delle finalità sopra richiamate (il rafforzamento e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni), il provvedimento si configura quindi come un "provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; in proposito si ricorda che, in precedenti occasioni, con riferimento a decreti-legge pure caratterizzati da una *ratio* unitaria trasversale ai diversi ambiti materiali, i decreti-legge "proroga termini", il Comitato ha raccomandato di "avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità" (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 20 febbraio 2023 sul disegno di legge C. 888 di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 143 commi, 15 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di due decreti del Presidente della Repubblica, 5 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di un regolamento, 5 decreti ministeriali e di 3 provvedimenti di altra natura; in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; il comma 1 dell'articolo 1, tra le altre cose, consente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia, di derogare ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per l'attribuzione di incarichi a dirigenti non appartenenti ai suoi ruoli; tali limiti appaiono però già soppressi in via generale dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021; il comma 4 dell'articolo 1 reca una norma interpretativa dell'articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, in materia di classificazione di segretezza; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo; l'articolo 2, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, in progetti di lavori socialmente utili aventi determinati requisiti concernenti la durata minima di tale attività, il settore di svolgimento, o la titolarità di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione – di cui agli articoli 2, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2000, 3, comma 1, decreto legislativo n. 280 del 1997, 7 decreto legislativo n. 468 del 1997

– e i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della regione Siciliana n. 5 del 2014, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato; al riguardo si valuti l'opportunità di chiarire se con l'espressione "anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato" la norma intenda riferirsi ad una delle caratteristiche già possedute dai lavoratori siciliani da assumere (a tempo indeterminato) ai sensi del presente articolo 2 o ad una modalità di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni, accanto a quella a tempo indeterminato, che riguarderebbe tutti i soggetti di cui al medesimo articolo 2; al medesimo articolo, il comma 2 prevede che le procedure concorsuali di cui al comma 1 debbano rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tale disposizione è tra le altre cose prevista una riserva dei posti nei concorsi pubblici nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi a favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; il comma 2 in commento non cita invece il rispetto dell'articolo 52 del richiamato decreto legislativo n. 165 che prevede una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno; al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di approfondire se il mancato richiamo esplicito all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 possa determinare incertezze applicative e contenziosi, posto che la Corte costituzionale fa riferimento al citato articolo 52 come norma interposta ai fini del rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3) e di accesso mediante concorso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche (articolo 97; si veda in particolare la sentenza n. 90 del 2012); l'articolo 6 prevede che il fondo risorse decentrate del Ministero della salute sia incrementato "in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia"; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare quale sia la normativa vigente oggetto di deroga;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 5 dell'articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988; in proposito si ricorda che in precedenti occasioni il Comitato ha segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto, cioè un regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 24 novembre 2022 sul disegno di legge C. 547 di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022); sul punto, si ritiene utile ricordare anche che il Consiglio di Stato, con parere n. 1375 del 20 luglio 2021 reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali del Ministero dell'interno, ha messo in evidenza le difficoltà derivanti dalla concatenazione di due diverse fonti di regolazione nella materia dell'organizzazione dei Ministeri quali il regolamento governativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica secondo lo schema ordinario e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione, utilizzato in via eccezionale e provvisoria;

il comma 4 dell'articolo 3 prevede, tra le altre cose, che il decreto legislativo n. 150 del 2015, in materia di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del decreto-legge in esame; al riguardo, si valuta l'opportunità di specificare le disposi-

zioni abrogate, in coerenza con il paragrafo 3, lettera g) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di non utilizzare la formula abrogativa esplicita innominata;

il comma 5 dell'articolo 23 prevede che con regolamento di delegificazione siano apportate modifiche al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 in materia di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di tenere conto del nuovo ispettorato di pubblica sicurezza istituito dal medesimo articolo 23; si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e quindi anch'esso costituisce l'esito di un procedimento di delegificazione; esso ha comunque natura di fonte secondaria e, conseguentemente, andrebbero approfondite le ragioni dell'attivazione di una nuova procedura di delegificazione per modificare una fonte secondaria; si ricorda poi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge; al successivo comma 6 andrebbe poi specificata la natura dei "provvedimenti" con i quali saranno apportate le modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento di pubblica sicurezza;

la lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 e il comma 4 dell'articolo 43 prevedono l'iscrizione di diritto di due società (rispettivamente, la società "Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A" e la società "Giubileo 2025") nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); in tal senso la disposizione legislativa sostituisce il procedimento amministrativo previsto dall'articolo 63 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023)

che prevede, per l'iscrizione, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata; in proposito, si ricorda che, in materia di "leggi provvedimento", la Corte costituzionale ha segnalato che l'innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 116 del 2020);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione del-

l'articolo 1, commi 1 e 4; dell'articolo 2 e dell'articolo 6;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 5; l'articolo 3, comma 4; l'articolo 23, commi 5 e 6; l'articolo 38, comma 1, lettera b) e l'articolo 43, comma 4;

il Comitato raccomanda infine:

provvedano il legislatore e il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti a una *ratio* unitaria trasversale a specifici ambiti materiali (quale appare essere, nel provvedimento in esame, il "rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni") e di disposizioni rispondenti ad ulteriori specifiche finalità. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
--	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 5 luglio 2023.

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.35 alle 15.40, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 8

Sui lavori della Giunta 9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.30.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 giugno 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, entrambe riguardanti l'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.

La prima richiesta proviene da un procedimento penale pendente presso il tribunale di Macerata (Ufficio Gip) ed è pervenuta il 17 maggio 2021 (procedimento n. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5). La seconda trae origine da un procedimento civile pendente presso la Corte di appello di Ancona ed è pervenuta il 24 giugno 2021 (procedimento n. 404-1/2021 RG – atto d'appello dell'on. Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6). I documenti inviati dall'Autorità giudiziaria riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame, come ricordato nella seduta del 28 giugno scorso, è congiunto.

Ricorda che nella seduta del 28 giugno scorso il relatore, deputato Giaccone, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Fa presente, inoltre, che il 29 giugno l'onorevole Sgarbi – ritualmente invitato a fornire chiarimenti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Ca-

mera – ha risposto, tramite il suo legale, che non avrebbe partecipato alla seduta odierna. Egli ha tuttavia inviato una memoria difensiva, che è agli atti della Giunta ed è a disposizione dei colleghi per la consultazione.

Chiede, quindi, al relatore se può sintetizzare i contenuti di tale memoria.

Andrea GIACCONE (Lega), *relatore*, legge il testo della p.e.c. inviata dall'avv. Cicconi in nome e per conto del proprio assistito Vittorio Sgarbi.

« *La polemica con il consigliere della provincia di Trento Alex Marini è stata condotta, da parte del deputato, esclusivamente sui mezzi di comunicazione, quali stampa e social network; nella specie, non vi sono atti tipici dell'attività parlamentare riferiti alla vicenda.*

In ogni caso, la polemica tra l'on Sgarbi e il Marini riveste carattere politico e non personale, che determina di per sé l'insindacabilità delle opinioni del parlamentare.

È necessario cercare "il nesso funzionale non (...) solo sul piano formale ma anche sostanziale".

A tal proposito, le considerazioni dell'on. Sgarbi si pongono, in una certa misura, nel solco di valutazioni già compiute dalla Giunta nell'esame di altre richieste di insindacabilità.

La Giunta ha, infatti, più volte affrontato il tema della necessità del superamento della ricerca formalistica dell'atto tipico ai fini della verifica dell'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'attività parlamentare.

Infine, è necessario superare lo schema formalistico che deve essere sempre adeguato alla fattispecie concreta, che nel caso in esame riguarda una polemica eminentemente politica, che coinvolge il deputato con riferimento a un incarico, legittimo anche se contestato (cfr. Parere del dr. Cantone), al quale dovrà attribuirsi un profondo significato politico-culturale, nel settore che ha sempre visto l'On. Sgarbi maggiormente impegnato.

Si insiste, pertanto, a che la Giunta voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 68, comma 1° Cost., la insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi ».

Ricorda infine che, nella seduta della Giunta per le autorizzazioni del 23 marzo

2022 (XVIII legislatura), l'on. Sgarbi era già stato ascoltato di persona in relazione ai medesimi fatti; la Giunta, tuttavia, non riuscì a concludere l'esame dei casi per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Gli sembra opportuno evidenziare che, come da resoconto di quella seduta, l'on. Sgarbi sottolineò che:

1) in relazione alla sua nomina a Presidente del MART, è stato oggetto di una pesante campagna di stampa da parte del consigliere della provincia di Trento Alex Marini, che lo ha anche querelato;

2) con le dichiarazioni contestate dal Marini egli intendeva rispondere agli attacchi ricevuti e difendere la propria dignità di studioso e di storico dell'arte, a suo dire infangata dalla definizione di « pagliacciata » data dal Marini alla sua nomina a presidente del MART. Essendo stato oggetto di attacchi condotti in modo per così dire esuberante, ha inteso rispondere a tono senza per questo volere offendere la persona del consigliere provinciale;

3) la sua intenzione era quella di rispondere a un politico che era andato oltre i limiti della legittima critica politica, offendendo la sua dignità professionale e contestando la validità di una nomina ritenuta, invece, pienamente legittima dall'ANAC.

Si riserva di formulare una proposta alla Giunta nella prossima seduta.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo alla prossima seduta, nella quale il relatore – se lo riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

Sui lavori della Giunta.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che, a seguire, si terrà la riunione del Gruppo di lavoro sulle nuove modalità di consultazione da remoto degli atti della Giunta.

La seduta termina alle 8.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.10 alle 9.25 e dalle 9.30 alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta

in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento. Ricorda altresì che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva e si è concluso il ciclo di audizioni programmato. Avverte quindi che nella presente seduta si procederà alla discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, nel constatare l'assenza di obiezioni alla conclusione già nella seduta odierna della discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda quindi che — come convenuto nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi — il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in esame è fissato alle ore 12 di venerdì 7 luglio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	12
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	16
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	17

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 10 luglio 2023.

Avverte che sul testo unificato in esame, oltre al parere espresso dal Comitato per la

legislazione sul testo base, sono pervenuti i pareri favorevoli della I, IX, XI e XIV Commissione, e il parere favorevole con osservazioni della VII Commissione. La Commissione Bilancio ha comunicato per le vie brevi che renderà il parere direttamente all'Assemblea.

Comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento 3.100 che è esclusivamente volto a recepire testualmente la condizione formulata dal Comitato per la legislazione, nonché l'analoga osservazione recata nel parere della VII Commissione (*allegato 1*).

Avverte inoltre che i relatori hanno altresì predisposto, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, una proposta di correzione di forma del testo (*allegato 2*).

Devis DORI (AVS), *relatore per la II Commissione*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento dei relatori 3.100, sottolinea che lo stesso recepisce la condizione espressa dal Comitato per la legislazione senza intervenire nel merito del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi obiezioni, pone in votazione l'emendamento dei relatori 3.100.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento dei relatori 3.100 (*allegato 1*) e le correzioni di forma del testo (*allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato, che auspica possa essere conferito all'unanimità, rivolge un ringraziamento ai relatori per l'impegno da loro profuso per addivenire all'approvazione di un testo unificato largamente condiviso.

Ritiene che quello presente sia un momento decisivo che riporta il tema del contrasto del fenomeno del bullismo, molto sentito dal suo gruppo, all'attenzione del Parlamento e rammenta come nella scorsa legislatura la proposta di legge C. 1524, il cui testo è stato la base dal quale sono iniziati i lavori delle Commissioni riunite in questa legislatura, è stato approvato senza alcun voto contrario.

Manifesta, quindi, la propria soddisfazione nel vedere tale testo condiviso da una diversa maggioranza e ritiene che nel corso dell'esame in Assemblea sarà possibile evidenziare tutti gli interventi positivi che il provvedimento reca.

Ciro MASCHIO, *presidente*, si associa all'apprezzamento manifestato dalla collega D'Orso nei confronti del lavoro dei relatori ed esprime la propria soddisfazione per come le Commissioni hanno svolto il loro compito.

Richiamando il motto secondo cui fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, rileva come frequentemente gli organi di stampa diffondano notizie sugli scontri politici in Parlamento e molto più raramente i casi in cui si manifesta un comune impegno per addivenire a soluzioni condivise come oggi.

Rileva come le Commissioni riunite abbiano svolto il proprio lavoro all'insegna del dialogo e sottolinea come tutte le parti politiche si siano impegnate per giungere all'approvazione del testo. In particolare,

evidenzia come la maggioranza abbia rinunciato a vedere inseriti nel testo alcuni elementi per raggiungere un obiettivo condiviso e come le opposizioni abbiano mantenuto un atteggiamento costruttivo affinché si sviluppasse un dialogo produttivo.

Ritiene infine che il testo unificato rappresenti un esempio anche per l'Assemblea di come debbano svolgersi i lavori parlamentari.

Devis DORI (AVS), *relatore per la II Commissione*, condivide le osservazioni del presidente e rileva come tutte le forze politiche abbiano rivolto i loro sforzi nella medesima direzione.

Ritiene che l'approvazione del testo unificato rappresenti un bel segnale per il Parlamento e per il Paese di come le forze politiche siano in grado di lavorare insieme per trovare soluzioni di fronte a problemi particolarmente sentiti quali, ad esempio, il fenomeno del bullismo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Dondi e Dori per la II Commissione e Matone e Ciani per la XII Commissione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 336 Donzelli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che sono state presentate tre emendamenti (*allegato 3*).

Dà, quindi, la parola alle relatrici, deputate La Porta per la II Commissione, e Loizzo per la XII Commissione, e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate.

Chiara LA PORTA (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, la deputata Loizzo, esprime parere favorevole sugli emendamenti Varchi 2.1, 3.1 e 7.1.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Varchi 2.1, 3.1 e 7.1 (*allegato 3*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative

presentate, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni I, V e X, competenti per l'espressione dei pareri.

Andrea QUARTINI (M5S) comunica che, d'intesa con il deputato Donzelli, primo firmatario della proposta di legge in esame, aggiungerà la propria firma alla proposta di legge in discussione. Nel richiamare l'esperienza della Commissione di inchiesta sulle responsabilità politiche e istituzionali legate alla vicenda Forteto della regione Toscana nella passata consiliatura, di cui è stato membro assieme allo stesso collega Donzelli, precisa di avere compiuto deliberatamente la scelta di non presentare una propria proposta di legge al riguardo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti principi:

a) prevedere, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 249 del 1998, che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicu-

rare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

b) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato D.P.R. n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia, altresì, previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

3.100. I Relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole: delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore *con le seguenti:* delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore.

al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: il Ministro delegato *con le seguenti:* l'Autorità politica delegata.

al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, *con le seguenti:* da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia.

al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: con le scuole, gli enti locali, sportivi e del terzo settore *con le seguenti:* con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore.

All'articolo 2:

sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie *con le seguenti:* tribunale per i minorenni.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis) All'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: « all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni" » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni", ovunque ricorrono, »

alla rubrica, sostituire le parole: Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie *con le seguenti:* tribunale per i minorenni.

All'articolo 3:

al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dall'articolo 70 *con le seguenti:* dagli articoli 98-*quater decies* e 98-*septies decies*.

ALLEGATO 3

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti
accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli.****EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica.

2.1. Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Maschio, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: non avere ricoperto ruoli nei procedimenti giu-

diziari con le seguenti: non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari pendenti.

3.1. Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Maschio, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

ART. 7.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.

7.1. Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Maschio, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	18
---	----

AUDIZIONI

Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. – Interviene il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Atto n. 49.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmis-

sione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Andrea ABODI, *Ministro per lo Sport e i giovani*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Marco PERRISSA (FDI) e Mauro BERRUTO (PD-IDP).

Andrea ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia il Ministro Abodi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo PD</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, avverte che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il testo del disegno di legge C. 1038, al quale è stata abbinata la proposta di legge C. 75 Marattin, quale risultante dalle proposte emendative approvate, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, fa presente il disegno di legge C. 1038, quale risultante dalle proposte emendative

approvate, consta di 20 articoli, articolati in cinque titoli.

Sottolinea che il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello. In particolare, evidenzia che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e il meccanismo di slittamento del termine di delega, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi. Aggiunge che il successivo articolo 2 individua i seguenti principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: stimolo della crescita economica e alla natalità, prevenzione e riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del ca-

rico fiscale, razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti. Si prevede anche un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità e l'applicazione dei principi e criteri direttivi generali di cui alla legge sul federalismo fiscale. Sottolinea che nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte alcune specificazioni – come ad esempio un esplicito riferimento al principio di progressività – e precisazioni (ossia i soggetti cui deve essere prioritariamente indirizzato il beneficio fiscale). Passando al successivo articolo 3, evidenzia che esso reca i principi e criteri direttivi della delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario, con particolare riferimento all'adeguamento dell'ordinamento tributario nazionale agli *standard* di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, alle raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile, alla migliore prassi internazionale e alle convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni. Più in dettaglio, la norma individua come ambito di intervento la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione e come obiettivo quello di promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale. Si prevede inoltre il coordinamento di tale disciplina con quella relativa alla stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile. Passando a trattare del contenuto dell'articolo 4, sottolinea che la disposizione stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi

e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente tra i quali, oltre al rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi, e alla valorizzazione dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, rilevano specialmente i principi introdotti in materia di interpelli. Evidenzia che a seguito di una modifica introdotta in sede referente le norme dello Statuto dei diritti del contribuente sono qualificate come principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria. Ricorda che nel corso dell'esame in sede referente sono stati inoltre introdotti due principi di delega: il primo diretto a istituire disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti; il secondo volto a prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente con la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome.

Passando al contenuto del Titolo II, concernente i tributi, sottolinea che si tratta della parte più ampia della delega, articolata in tre capi.

In particolare, evidenzia che il Capo I, composto dagli articoli da 5 a 9, concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP. Più nel dettaglio fa presente che l'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi in materia di Irpef. In termini generali, si dispone la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e tendenzialmente e gradualmente diretto al raggiungimento di un'aliquota unica. Il disegno di legge prevede che nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi, tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione. Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la pos-

sibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; l'introduzione generalizzata della tassazione incrementale sull'eccedenza di reddito e si dispone inoltre l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte. Specifici principi sono previsti per i redditi agrari. Per quanto concerne i redditi dei fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, qualora, è stato precisato in sede referente, il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, o di arti e professioni. Fa presente che diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi), determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa e assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi (è stato precisato in sede referente che ciò deve avvenire nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta). Sottolinea che viene inoltre prevista l'ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, e iniziative agevolative e di semplificazione con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati. Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, fa presente che i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità. Per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede in particolare: il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si

avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Per quanto riguarda i redditi d'impresa, evidenzia che il disegno di legge prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires. Sono infine contemplati specifici interventi sui cd. redditi diversi. Sottolinea come l'articolo 5 sia stato oggetto di diverse modifiche in sede referente, che così sintetizza: è specificato che, nella revisione e riduzione dell'Irpef, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, occorre prendere in considerazione, in particolare, i nuclei familiari in cui sia presente una persona con disabilità; per quanto riguarda la tutela del bene costituito dalla casa, è specificato che tale tutela avviene con riferimento: alla casa in proprietà o in locazione; al miglioramento di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico cui è stato aggiunto l'obiettivo della rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali; è stato previsto che nella medesima revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche l'esecutivo abbia riguardo a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni con oggetto il rischio di eventi calamitosi, nonché volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. Rammenta che in sede referente è stato chiarito che i redditi di natura finanziaria, nell'impianto di delega, devono essere inclusi nel reddito complessivo. Inoltre, sottolinea che nell'esercizio della delega il Governo è chiamato a valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici, come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne. Un ulteriore principio di delega introdotto in sede referente prevede

l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate e occupate all'estero. È stata prevista l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività nonché sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedano una determinata soglia e sulla tredicesima mensilità di dipendenti e pensionati. È stato infine introdotto un principio di delega, con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'Irpef dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, diretto a prevedere una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto ed è stato precisato, con riguardo alla tassazione dei collezionisti di opere d'arte, l'esonero dei medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale. Passando al contenuto dell'articolo 6, fa presente che la disposizione reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. Evidenzia che, in sintesi, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio regime agevolato rispetto all'Ires ordinaria: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24 per cento), infatti, si prevedono due regimi di vantaggio complementari. Il primo prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio,

sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. Per le imprese che non beneficiano della riduzione come appena descritta, viene introdotta la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime. Sottolinea che sono inoltre introdotti specifici principi e criteri direttivi relativi a specifici aspetti contabili (dalla valutazione degli interessi passivi, della disciplina dei conferimenti di azienda, dal regime di compensazione delle perdite fiscali, all'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa). Evidenzia poi che nel corso dell'esame in sede referente è stato infine aggiunto un nuovo principio di delega primo diretto ad introdurre la disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale. Per quanto riguarda l'articolo 7 sottolinea che esso reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la revisione della disciplina della detrazione ed alcuni interventi più settoriali (con riferimento al gruppo Iva, terzo settore, importazione di opere d'arte). Rammenta poi che l'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento mentre l'articolo 9 disciplina diversi ambiti specifici attinenti all'imposizione sui redditi, tra i quali si colloca innanzi tutto la razionalizzazione e la semplificazione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa prevedendo inoltre la razionalizzazione degli incentivi alle imprese e della fiscalità di vantaggio; sono stabiliti principi e criteri direttivi con riferimento ai redditi delle

imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alle società « di comodo », nonché con riferimento ai regimi agevolativi per gli enti del terzo settore e alle misure fiscali per gli enti sportivi. Sottolinea che nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti tre ulteriori principi di delega: il primo diretto a semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali; il secondo volto a prevedere al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici la semplificazione e la razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni e la previsione della possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, salve alcune eccezioni; il terzo volto a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese.

Evidenzia che il Capo II del Titolo II, composto dagli articoli da 10 a 12, concerne tutte le altre imposte indirette. In particolare, l'articolo 10, modificato nel corso dell'esame in sede referente, specifica i principi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti diversi dall'Iva, con particolare riferimento all'imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di bollo. Sottolinea che, tra gli altri interventi, il disegno di legge prevede di razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l'accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile nonché di prevedere il sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro. Fa presente inoltre che nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto uno specifico principio di delega diretto al riordino delle tasse automobilistiche valutando l'eventuale progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla

tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt (cosiddetto superbollo). Passando all'articolo 11, sottolinea che la disposizione reca i principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale, attraverso il riassetto del quadro normativo in materia doganale, il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli ed il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione. Si prevede infine la revisione dell'istituto della controversia doganale. Quanto all'articolo 12, fa presente che esso reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi prevedendo vari principi e criteri direttivi tra i quali la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto, la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili e la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente intervenendo inoltre sulle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi. Evidenzia che specifici principi concernono gli adempimenti relativi ai prodotti alcolici e la revisione della disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e che nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto un principio di delega concernente il divieto di vendita a distanza, transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato dei prodotti da inalazione contenenti nicotina o preparati allo scopo di consentire l'assorbimento di questa sostanza senza inalazione o combustione.

Per quanto riguarda il Capo III, fa presente che è composto dal solo articolo 13 concernente la disciplina dei giochi. Evidenza che la disposizione conferma innanzitutto il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio; reca inoltre i principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, con specifico riguardo, tra l'altro, alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. Rammenta che nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti due principi di delega: il primo volto a prevedere l'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili; il secondo contenente la previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.

Per quanto riguarda il Titolo III del disegno di legge, sottolinea che esso reca la disciplina dei procedimenti e delle sanzioni e si divide in due capi. Il Capo I, composto dagli articoli da 14 a 17 disciplina le procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso mentre il Capo II, composto dal solo articolo 18, è relativo alle sanzioni. In particolare, fa presente che l'articolo 14 contiene undici principi e criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichia-

rativi e di versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre); interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria; misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. Ricorda che la disposizione, inoltre, individua due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco. Passando all'esame dell'articolo 15, fa presente che la disposizione indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. In particolare fa presente che le disposizioni di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio. Sottolinea che la disposizione delega al Governo il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio in modo omogeneo concedendo anche al contribuente un termine congruo per le eventuali osservazioni, su cui l'ente impositore è tenuto a motivare espressamente in caso di mancato accoglimento delle stesse. Viene previsto, inoltre, il riordino delle norme in materia di analisi delle posizioni di rischio fiscale e l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie digitali (anche supportate dall'intelligenza artificiale), un potenziamento e una semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo (anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime), nonché a introdurre per i soggetti di minori dimensioni la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale. Fa presente che altre norme sono rivolte ad assicurare una maggiore certezza del diritto tributario anche attraverso la diminuzione degli aggravati degli oneri amministrativi previsti per il contribuente. Passando al contenuto dell'articolo 16, sottolinea che la disposizione reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed

efficienza. Oltre a diversi aspetti procedurali si prevede il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con individuazione delle quote automaticamente discaricate in ciascun anno da sottoporre al controllo; la revisione della responsabilità dell'agente della riscossione, oltre alla salvaguardia del credito, all'aggiornamento tecnologico, il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento nonché dell'attuale separazione tra Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate-Riscossione. Per quanto riguarda il contenuto del successivo articolo 17, evidenzia la previsione di principi e criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari, con particolare riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, all'implementazione del processo di informatizzazione della giustizia tributaria nonché intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi. Fa presente poi che con l'articolo 18 si prevedono una serie di principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali. Evidenzia che obiettivo delle norme è razionalizzare, riparametrare e coordinare il rapporto tra sanzioni amministrative e penali, anche definendo specifici aspetti (ad esempio, l'introduzione di uno specifico reato di sottrazione applicabile ai tabacchi lavorati ed ai prodotti ad essi assimilati e i reati doganali).

Per quanto concerne il Titolo IV del disegno di legge, sottolinea che esso contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione. In particolare, l'articolo 19 reca la delega per la codificazione della normativa fiscale e detta i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire per un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale

mediante la redazione di testi unici e di un vero e proprio codice tributario.

Passando al successivo Titolo V, fa presente che esso contiene le disposizioni finanziarie. L'articolo 20, infatti, reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che il disegno di legge è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Quanto poi al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia che all'articolo 13, comma 2, lettera g), del disegno di legge, con riguardo alla imposizione tributaria sui giochi, si fa specifico richiamo al rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Sottolinea inoltre come la materia della riforma fiscale richiami il necessario rispetto dell'articolo 53 della Costituzione, che individua i due principi fondamentali che ispirano il nostro sistema di imposizione fiscale. La disposizione prevede, al primo comma, che « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » e, al secondo comma, che « Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ». Ricorda che, come ampiamente ricostruito dalla documentazione predisposta dagli Uffici, tali principi, nel corso degli anni, hanno formato oggetto di ampia elaborazione da parte della Corte costituzionale che ne ha delineato la caratterizzazione. In particolare, il principio di contribuzione secondo la capacità contributiva è stato dalla Corte considerato (già con la sentenza n. 155 del 1963) come « un armonico e specifico sviluppo del principio di eguaglianza contenuto nell'articolo 3 », ragion per cui, in relazione alle imposte dirette, la Corte ha affermato l'esigenza « di imposizione eguale per redditi eguali e di imposizione diversa per redditi diversi ». Ricorda che secondo

la giurisprudenza della Corte costituzionale per « capacità contributiva », ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, si deve intendere l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico cui l'imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità (richiama in particolare la sentenza n. 42 del 1992). Dato questo inquadramento, sottolinea come la Corte abbia peraltro autonomamente posto limiti al sindacato di legittimità costituzionale rilevando come al giudice delle leggi non spetti valutare e determinare l'entità e la proporzionalità dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, bensì soltanto controllare che le norme in questione non siano assolutamente arbitrarie o irrazionali (in questo senso richiama la sentenza n. 116 del 2013 ma anche le sentenze n. 10 del 2015, n. 223 del 2012, n. 162 del 2008, n. 111 del 1997, nonché, in senso analogo, già la sentenza n. 42 del 1980). Ricorda che, in tale contesto, la recente sentenza n. 262 del 2020 ha ribadito che « L'ampia discrezionalità del legislatore tributario nella scelta degli indici rivelatori di capacità contributiva [...] non si traduce in un potere discrezionale altrettanto esteso nell'individuazione dei singoli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile, una volta identificato il presupposto d'imposta: quest'ultimo diviene, infatti, il limite e la misura delle successive scelte del legislatore ». In altri termini il legislatore, una volta scelto un presupposto d'imposta, deve attenersi ai principi applicabili al regime prescelto. Ricorda altresì che nell'ordinanza n. 341 del 2000 la Corte ha ribadito un ulteriore rilevante principio al fine di valutare la ragionevolezza delle scelte di imposizione fiscale: la pronuncia infatti chiarisce che, se è vero che « la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, essa esige invece un indefettibile raccordo con la ca-

pacità contributiva », pertanto, « ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione » (richiama in merito anche la sentenza n. 111 del 1997). Ricorda che la Corte ha ribadito e sintetizzato, da ultimo, la propria giurisprudenza sul principio di capacità contributiva nella recente sentenza n. 108 del 2023.

Per quanto riguarda invece il principio di progressività, ricorda che la Corte costituzionale ha già da tempo affermato che lo stesso si riferisce « al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi, dal momento che il principio stesso, se inteso come crescita dell'aliquota correlata con l'ammontare del reddito, non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del contribuente » (richiama la sentenza n. 159 del 1985, ma anche *ex multis* la sentenza n. 12 del 1960). Inoltre, rammenta che già con la sentenza n. 128 del 1966 la Corte aveva chiarito che « il principio di progressività, se inteso nel senso che l'aliquota aumenta con il crescere del reddito, presuppone un rapporto diretto fra imposizione e reddito individuale del contribuente, e viene in forza dell'invocata statuizione a governare le imposte personali ». La medesima pronuncia segnala peraltro come « nella molteplicità e varietà di imposte, attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico tributario, non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista tecnico, all'adattamento al principio della progressività ». Infine evidenzia che negli anni successivi alla riforma del Titolo V della Costituzione, la Corte ha esaminato alcune questioni concernenti i risvolti applicativi del principio di progressività di cui all'articolo 53 con specifico riferimento alla fiscalità delle Regioni. In particolare, ricorda che, pronunciandosi sulle addizionali regionali all'Irpef, la Corte costituzionale ha rilevato che, se pure il complessivo carattere progressivo dell'Irpef non è certo messo in discussione dalle modeste addizionali regionali, rispetto alle aliquote statali (così

la sentenza n. 8 del 2014), permettendo così alla fonte sub-statale di prevedere un'unica aliquota per larghe fasce di reddito, deve in ogni caso « negarsi che la Costituzione stabilisca una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi. Al contrario, ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, Costituzione, la progressività è principio che deve informare l'intero sistema tributario ed è, quindi, legittimo che anche le Regioni, nell'esercizio del loro autonomo potere di imposizione, improntino il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali da esse perseguite. Nella specie, la scelta del legislatore regionale di articolare l'addizionale all'Irpef secondo scaglioni crescenti di reddito non solo rispetta i limiti di imposizione posti dalla legge statale, ma sviluppa coeentemente, a livello regionale, la struttura tipicamente "progressiva" di detta imposta erariale » (richiama la sentenza n. 2 del 2006).

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Luca SBARDELLA, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*). Fa dunque presente che sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel confermare la presentazione di una proposta alternativa di parere, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul parere favorevole del relatore. Sottolinea come il sistema fiscale italiano sia oggi iniquo e caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti, che determi-

nano una scarsa capacità di riscossione. Motiva la presentazione di una proposta di parere contrario con la convinzione che il disegno di legge del Governo non risolve le attuali criticità del sistema fiscale ma anzi ne aggrava le iniquità e le inefficienze. Con particolare riferimento alla riforma dell'IRPEF, evidenzia che la previsione di una riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'obiettivo finale di arrivare a una *flat tax*, ridimensiona la progressività del sistema fiscale previsto dalla Costituzione e fa venir meno la possibilità di finanziare i servizi del *welfare*. In merito ricorda, infatti, come la *flat tax* sia stata adottata in prevalenza da Stati con sistemi di *welfare* di dimensione limitata. Evidenzia poi due ulteriori criticità del disegno di legge: la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES, che ritiene penalizzi le imprese manifatturiere; e il mancato contrasto all'evasione fiscale. In merito, critica l'introduzione di una sorta di condono permanente, che può indurre a credere che non sia conveniente pagare le tasse. In conclusione, giudica la riforma proposta dal Governo minimale e per questo ribadisce il parere contrario del gruppo del Partito democratico.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 e abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1038, al quale è stata abbinata la proposta di legge C. 75 Marattin, quale risultante dalle proposte emendative approvate, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

rilevato che:

il disegno di legge, a seguito dell'esame svolto dalla Commissione Finanze, consta di 20 articoli divisi in cinque titoli, e delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa;

in particolare, il titolo I contiene, agli articoli da 1 a 4, i principi generali e i tempi di esercizio della delega nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello;

il titolo II, composto dagli articoli da 5 a 13, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi, relativi rispettivamente ai principi di delega per la riforma delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'IRAP, alla riforma delle imposte indirette e alla disciplina dei giochi;

il titolo III, composto dagli articoli da 14 a 18, attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso, nonché al quadro sanzionatorio;

i titoli IV e V, composti rispettivamente dall'articolo 19 e dall'articolo 20, riguardano, rispettivamente, i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della

normativa tributaria e alla codificazione e le disposizioni finanziarie;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

il disegno di legge di delega legislativa contiene un'enunciazione di principi e criteri direttivi per la riforma fiscale e fissa il termine di ventiquattro mesi per l'emissione dei decreti legislativi attuativi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti;

assumono rilievo, inoltre, l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, e l'articolo 53 della Costituzione, che individua i due principi fondamentali che ispirano il sistema di imposizione fiscale: il principio di capacità contributiva e il principio di progressività;

in particolare, la Corte costituzionale ha considerato il principio di contribuzione secondo la capacità contributiva come « un armonico e specifico sviluppo del principio di eguaglianza contenuto nel-

l'articolo 3 » (sentenza n. 155 del 1963) ed ha definito la capacità contributiva come « l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico cui l'imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità » (*ex plurimis*, sentenza n. 42 del 1992);

con riferimento invece al principio di progressività, la Corte costituzionale ha affermato che lo stesso si riferisce « al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi, dal momento che il prin-

cipio stesso, se inteso come crescita dell'aliquota correlata con l'ammontare del reddito, non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del contribuente » (sentenza n. 159 del 1985, ma già affermato *ex multis* nella sentenza 12 del 1960), precisando inoltre che « nella molteplicità e varietà di imposte, attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico tributario, non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista tecnico, all'adattamento al principio della progressività » (sentenza n. 128 del 1966),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 e abb.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

premessi che:

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una « flat tax » per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la « flat

tax » è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sottodichiarazione di ricavi e compensi, « istituti speciali di definizione » che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle « tax expenditures » (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione per-

manente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle

addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Bonafè, Cuperlo, Fornaro,
Mauri, Schlein.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	44
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo PD</i>)	46
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
AVVERTENZA	40

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le Finanze **Lucia Albano**.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna.

In qualità di relatore, evidenzia che obiettivo dell'Accordo è quello di garantire un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando al contempo il diritto dell'UE e di Singapore di definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente.

A tale proposito, ricorda che Singapore costituisce, per l'Unione europea, la principale porta di accesso al Sud-Est dell'Asia, specialmente per produzioni avanzate come l'elettronica, l'informatica e le telecomunicazioni. Non a caso, numerosissime imprese italiane dispongono di uffici regionali nella Città-Stato di Singapore, che mantiene un importante interscambio col nostro Paese.

L'Accordo in esame si colloca nel quadro di un processo di approfondimento strategico delle relazioni, sancito in occasione del 12° Asia-Europe Meeting (ASEM), svoltosi a Bruxelles il 18 e 19 ottobre 2018, nel cui ambito sono stati firmati tra UE e Singapore tre importanti accordi sotto il profilo politico, commerciale e di sicurezza: l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC / PCA), l'Accordo di libero scambio (ALS / FCA) e l'Accordo di protezione degli investimenti (API), oggetto della ratifica.

Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, che si compone di 75 articoli, suddivisi in 4 Capi, di undici Allegati e di due Intese, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.

Il Capo I delinea gli obiettivi e definizioni generali (articoli 1.1 e 1.2) stabilendo, quale obiettivo dell'Accordo, il miglioramento del clima degli investimenti tra le Parti, e offre un quadro delle definizioni di applicazione generale e le definizioni specifiche per ciascuna Parte mentre il Capo II (articoli da 2.1 a 2.8) è dedicato alla protezione degli investimenti.

Il Capo III (articoli 3.1-3.46) contiene le norme relative alla risoluzione delle controversie e si divide in due sezioni.

La Sezione A (articoli da 3.1 a 3.24) è dedicata alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti. In questo ambito si prevede che le controversie debbano essere preferibilmente risolte in via amichevole e attraverso la mediazione (articoli 3.2-3.4).

Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, l'articolo 3.5 definisce le procedure che dovranno essere seguite dal ricorrente per la notifica dell'intenzione di promuovere il procedimento. Decorsi tre mesi dalla notifica, l'articolo 3.6 prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie seguenti: la Convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 – ICSID (a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); la Convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti – « regolamento del meccanismo supplementare ICSID » (a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle Parti della controversia.

L'articolo 3.7 stabilisce le condizioni per la valida presentazione della domanda al tribunale. Secondo quanto statuito dall'articolo 3.8, la parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi è tenuto alla notifica all'altra parte della controversia e al tribunale del nome e dell'indirizzo del terzo finanziatore.

L'articolo 3.9 stabilisce le modalità per l'istituzione del tribunale di primo grado, con specifico riferimento alla designazione dei membri, la durata del mandato, la

retribuzione, il funzionamento del tribunale.

Analoghe modalità sono statuite per l'istituzione del tribunale d'appello permanente, per il suo funzionamento, per la durata del mandato e la retribuzione dei giudici all'articolo 3.10.

L'articolo 3.11 stabilisce le norme etiche per la nomina dei membri dei due tribunali, chiamati ad attenersi a specifici obblighi dettagliati nell'Allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori) al fine di offrire tutte le garanzie d'indipendenza necessarie.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a stabilire l'affidamento al tribunale multilaterale delle controversie già insorte nel quadro dell'Accordo e l'adozione delle misure transitorie necessarie.

Gli articoli successivi disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13); le procedure da seguire in caso di domande manifestamente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15); la trasparenza del procedimento (articolo 3.16), per il quale si rimanda all'Allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).

Secondo quanto previsto dall'articolo 3.18, la sentenza provvisoria del Tribunale va resa di norma entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di condanna del convenuto, può prevedere esclusivamente il risarcimento pecuniario e la restituzione dei beni.

La sentenza provvisoria può essere impugnata da entrambe le Parti, entro 90 giorni dalla sua pronuncia, dinanzi al tribunale d'appello, in base alle motivazioni e

secondo le procedure formulate nell'articolo 3.19.

L'articolo 3.20 stabilisce che il convenuto non può eccepire, né il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto nella controversia.

L'articolo 3.21 regola sostanzialmente il pagamento e la ripartizione delle spese.

L'articolo 3.22 disciplina l'esecuzione della sentenza, inclusi gli obblighi delle Parti e l'indicazione della normativa di riferimento mentre l'articolo 3.23 esclude la possibilità di offrire protezione diplomatica o avviare un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che è già stata sottoposta o si è concordato di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione.

L'articolo in fine 3.24 definisce le procedure per la possibile riunione di due o più domande presentate separatamente che abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze.

La Sezione B (Articoli da 3.25 a 3.46) è dedicata alla risoluzione delle controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

In fine, il Capo IV (articoli da 4.1 a 4.119) contiene le disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare, si prevede l'istituzione di un Comitato comprendente rappresentanti delle Parti e co-presieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore.

Si rammenta che l'Accordo comprende undici allegati e due intese, che disciplinano alcuni aspetti tecnici e procedurali e che recano codici di condotta e alcune specifiche.

In particolare, gli Allegati riguardano: espropriazione; espropriazione di terreni; espropriazione e diritti di proprietà intellettuale; debito pubblico; accordi richiamati all'articolo 4.12; meccanismo di me-

di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti; codice di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello, nonché dei mediatori; regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni; norme procedurali per l'arbitrato; procedure di mediazione per le controversie tra le parti; codice di condotta degli arbitri e dei mediatori.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, si segnala che lo stesso non presenta elementi di particolare rilievo: gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, rammenta che l'Accordo dell'Aja in esame consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un

singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione.

Tale deposito unico internazionale può essere effettuato presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato che sia parte dell'accordo. Il titolare del disegno modello industriale può in tal modo ottenere protezione per le proprie invenzioni intellettuali in tutti i paesi da lui scelti, purché abbiano sottoscritto l'accordo dell'Aja.

Gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nella estensione del sistema di protezione, inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali. In particolare, si è voluto snellire il sistema dell'Aja ed istituire un collegamento tra tale sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo – che consta di 34 articoli, divisi in quattro capi – si richiamano sinteticamente, in questa sede, i principali contenuti: il capo I delinea il procedimento relativo al deposito della domanda internazionale di protezione di disegni e modelli industriali e alla registrazione internazionale; il capo II contiene disposizioni concernenti gli organismi ed il funzionamento dell'Unione dell'Aja, di cui sono membri di diritto tutte le parti contraenti dell'Atto di Ginevra del 1999; il capo III disciplina il procedimento di revisione dell'Atto; il capo IV reca disposizioni finali concernenti condizioni e modalità per aderire all'Atto, l'entrata in vigore dello stesso, i rapporti tra l'Atto del 1999 e i precedenti Accordi che regolavano la materia.

Quanto al disegno di legge di ratifica, esso è costituito da sei articoli, il cui contenuto può essere compendiato come segue.

I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 modifica l'articolo 155 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) al fine di adeguare la disciplina del deposito delle domande internazionali alle disposizioni contenute nell'Atto di Ginevra del 1999.

L'articolo 4 prevede, richiamando l'articolo 17 dell'Atto di Ginevra, che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, purché questa sia rinnovata, conformemente alla durata massima prevista dall'articolo 37 del Codice della proprietà industriale.

L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6, come d'uso, stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

C. 1001 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione di merito ha chiesto di ricevere il parere entro la seduta odierna.

In qualità di relatore, evidenzia, preliminarmente, che l'Accordo oggetto della ratifica in esame è stato firmato a Kiev il

12 ottobre 2021, pochi mesi prima dell'inizio della guerra in Ucraina, in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina, in un contesto di accelerato sviluppo del partenariato rafforzato con l'Ucraina.

In tale occasione, sono stati firmati altri due Accordi: un Accordo di cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione con il quale l'Ucraina entra ufficialmente a far parte del programma *Horizon Europe* e del programma Euratom e un Accordo nel settore culturale ed artistico di partecipazione dell'Ucraina al programma *Creative Europe*.

Per quanto attiene al contenuto dell'Accordo, si rileva che esso regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. Si viene così a creare un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.

Tuttavia, l'Accordo consente l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente Accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

Si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, composto da 40 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e 7 allegati, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.

L'Accordo regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revi-

sione, denuncia e contenzioso; rapporto tra il presente Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.

Meritano un richiamo gli articoli da 6 a 8. L'articolo 6 contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, mentre gli articoli 7 e 8, disciplinano, rispettivamente, le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e alle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti.

Per quanto riguarda questo secondo aspetto è in particolare disciplinata la reciproca assistenza che le Parti sono tenute a prestarsi per la prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verificano tali atti. Si sottolinea che nel caso dell'Italia, tali attività sono svolte in attuazione delle normative vigenti che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare dell'ENAC.

Per quanto attiene al contenuto del testo del disegno di legge di ratifica, lo stesso è costituito da quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, stabilisce al comma 1 che dall'attuazione degli articoli 2, 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 35 dell'Intesa non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvederà dunque agli adempimenti previsti con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione, presenta una

proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 10 luglio e che la Commissione di merito ha pertanto richiesto di ricevere i pareri entro la giornata odierna.

Ricorda che nella seduta di martedì 4 luglio 2023 il Vicepresidente onorevole Pittalis, in sostituzione del relatore, onorevole Pellicini, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, ha svolto la relazione introduttiva.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con osservazioni (*vedi allegato 4*) per la cui predisposizione ha ritenuto opportuno confrontarsi preventivamente con alcuni colleghi della Commissione Finanze, nonché con gli uffici dei ministeri interessati.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 5*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo sottolineando come, per i profili di competenza di questa Commissione, la delega in esame, nell'intento di razionalizzare il sistema sanzionatorio per le violazioni di carattere tributario, solleciti il legislatore delegato ad adottare provve-

dimenti che coinvolgono anche il funzionamento della sanzione penale, senza tuttavia prefigurare una vera e propria riforma del decreto legislativo n. 74 del 2000. Ritiene che tale circostanza sia foriera di una « mescolanza » tra sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie senza un adeguato soppesamento delle rispettive funzioni.

In particolare, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 18 del disegno di legge in esame individua specifici principi e criteri direttivi non solo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo, ma anche per quello penale, prevedendo l'estensione e la modifica di alcuni istituti del codice penale e di procedura penale – quali la confisca – l'introduzione di fattispecie penali e della responsabilità amministrativa degli enti in presenza di reato ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Evidenzia come tali questioni, almeno sotto un profilo tecnico abbiano ben poco da condividere con l'oggetto della delega in esame.

Il Partito Democratico ritiene che tali previsioni di modifica al regime penale, anche di rilievo, nell'ambito di una riforma del sistema tributario, corrono il rischio di snaturare lo strumento della sanzione penale, che, in questa ottica, non ha più la funzione di censurare un grave comportamento lesivo dell'interesse pubblico rispetto alla corretta percezione delle entrate tributarie, ed in quanto tale ritenuto riprovevole dalla collettività, ma piuttosto di induzione ad invogliare il contribuente alla più fedele esecuzione di tale adempimento.

Sottolinea infine come una effettiva e concreta integrazione tra i due regimi sanzionatori alla luce del *ne bis in idem* dovrebbe prevedere una sola sanzione per ciascun illecito (tributario o penale) a seconda della sua gravità. Ciò a maggior ragione ove si consideri che la gran parte degli illeciti penali tributari costituiscono ormai anche reati « fonte » per l'irrogazione delle sanzioni alle società per la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. Altre disposizioni riguardanti la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tribu-

tario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale suscitano perplessità.

Per tali ragioni, ribadisce il parere contrario del suo gruppo sul provvedimento in discussione.

Valentina D'ORSO (M5S) si collega a quanto osservato dal collega Gianassi per confermare le medesime perplessità anche da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. Dalla proposta di parere del relatore sembra emergere come anche la maggioranza avverta l'esigenza di chiarire la portata delle disposizioni contenute nel provvedimento che incidono su istituti che hanno conseguenze di natura penale e che confondono sanzioni amministrative e penali.

Lamenta inoltre i tempi ristretti nei quali la Commissione è stata chiamata ad esaminare il provvedimento, che tratta una materia estremamente complessa che avrebbe necessitato di maggiori approfondimenti.

Sottolinea quindi che, sebbene il relatore Pellicini avesse manifestato la propria disponibilità ad approfondire il tema dell'autotutela tributaria, in Commissione Finanze, assieme a numerose altre proposte del suo gruppo, è stato respinto anche un emendamento che rappresentava una proposta di buon senso e che voleva introdurre la sospensione dei termini di impugnazione dell'atto impositivo nel momento in cui viene presentata un'istanza di annullamento in autotutela per determinate fattispecie dove l'errore in cui è incorsa l'amministrazione finanziaria è evidente.

Per tali ragioni, pur ringraziando il collega della disponibilità manifestata, ritiene che la posizione contraria espressa dalla Commissione di merito non consenta, in questa sede, di superare una posizione complessivamente critica e pertanto si astiene dal chiedere un'integrazione della proposta di parere in tal senso.

Ribadisce che tale questione è particolarmente rilevante e auspica che il relatore, che sul tema aveva manifestato la propria apertura, si adoperi per sensibilizzare su tale istituto i colleghi della maggioranza ai fini dell'esame in Assemblea.

Conclusivamente, ferma restando la possibilità di rivedere la posizione all'esito di nuove valutazioni nel corso dell'esame in Assemblea, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La sottosegretaria Lucia ALBANO dichiara una complessiva condivisione in ordine ai rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore.

Ciò con riguardo, in primo luogo, all'osservazione di cui alla lettera *a*) che meglio precisa la portata della disposizione. Analogamente, appare condivisibile l'osservazione di cui alla lettera *b*), anche se a suo avviso si potrebbe ritenere già desumibile dal testo. Quanto alla terza osservazione, appare certamente condivisibile la necessità di precisare i profili di non punibilità nel caso in cui il debitore e il soggetto penalmente punibile siano distinti, mentre le ulteriori specificazioni sembrano già previste esplicitamente o implicitamente nel testo.

Conclusivamente dichiara la disponibilità del Governo a svolgere ogni utile approfondimento istruttorio nel prosieguo del dibattito parlamentare.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere del relatore, con la precisazione che dalla sua approvazione discende la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del Partito democratico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le Finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.

C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che le proposte emendative sono state pubblicate in allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 4 luglio scorso, e che nella seduta di ieri la presidenza si è espressa in ordine alla loro ammissibilità.

Con riguardo ai reclami pervenuti sulle proposte emendative 01.01, 8.09, 8.010, 8.013, presentate dall'onorevole Gianassi, la Presidenza conferma il giudizio di inammissibilità.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, chiede al relatore, onorevole Bellomo, come intenda procedere per il prosieguo dell'esame.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore*, fa presente che sono in corso interlocuzioni con gli uffici del Governo in merito ad alcune proposte emendative presentate, tra le quali ricorda un emendamento del gruppo del Movimento 5 Stelle in merito alla competenza sul sequestro.

Chiede pertanto di rinviare l'esame ad altra seduta al fine di poter proseguire e completare gli opportuni approfondimenti di natura politica e tecnica al fine di pervenire a posizioni più largamente condivise possibili.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

*Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
C. 887-342-1026-A.*

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.**C. 1040 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo è volto a garantire un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando al contempo il diritto dell'UE e di Singapore di definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente;

il Capo III contiene numerose disposizioni in materia di risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti; prevedendo che esse debbano essere risolte preferibilmente in via amichevole attraverso la mediazione;

nel medesimo Capo sono delineate le procedure da seguire ove la controversia

non possa essere risolta entro tre mesi dalla richiesta di consultazioni; prevedendo a tal fine che il ricorrente possa presentare domanda in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 3.6;

in tale contesto, si prevede l'istituzione di un tribunale di primo grado e di un tribunale d'appello, competenti a conoscere delle predette domande;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo dell'Aja consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione;

l'Atto del 1999 è volto a estendere il sistema di protezione previsto dal predetto Accordo dell'Aja a nuovi membri, in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali;

in particolare, si è voluto istituire un collegamento tra tale sistema di regi-

strazione internazionale e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore;

introduce, inoltre, modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) al fine di adeguare il diritto interno alle disposizioni contenute nell'Atto di Ginevra,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendosi agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri;

esso disciplina, tra l'altro, le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e alle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti;

sono inoltre previsti obblighi di reciproca assistenza tra le Parti al fine di prevenire atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verificano tali atti;

il disegno di legge di ratifica reca la consueta autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge recante delega al governo per la riforma fiscale (C.1038 Governo e C. 75 Marattin), nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative;

premessi che:

l'articolo 9 detta principi e criteri direttivi riferiti alla modifica del diritto societario, anche con riguardo alla liquidazione ordinaria e alle disposizioni del codice civile in materia di bilancio;

l'articolo 13 delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, con la finalità esplicita di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché con l'indicazione di principi e criteri direttivi volti al contrasto del gioco illegale, delle infiltrazioni criminali nell'offerta di gioco, dell'evasione o elusione fiscale, nonché al riordino del vigente sistema sanzionatorio;

l'articolo 16 detta principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, prevedendo anche la riforma della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione e la riduzione dei tempi di avvio delle azioni cautelari ed esecutive;

l'articolo 17 reca principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari;

l'articolo 18 reca principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;

in particolare, il medesimo articolo 18 al comma 2, lettera b) delega il Governo ad introdurre l'illecito di « sottrazione » all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e su prodotti fiscalmente equiparabili a essi;

l'articolo 19, reca principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria mediante la redazione di testi unici, con l'obiettivo della codificazione della normativa fiscale;

rilevato che:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera b), appare opportuno precisare che ci si riferisce alla giustizia tributaria *di merito*, per non determinare interferenze tra la delega e la disciplina del processo civile telematico dettata per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione (oggetto anche di obiettivo PNRR);

b) all'articolo 18, comma 1, lettera a), n. 3, appare opportuno precisare il riferimento alle sanzioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in quanto il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale può essere valorizzato solo come modello organizzativo dell'ente, ma non incidere sulla responsabilità penale del singolo;

c) all'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 1, appare opportuno che la causa speciale di non punibilità ivi prevista sia delimitata, nel senso di prevedere l'assoluta impossibilità di far fronte al pagamento, e di prevedere che non dipenda da scelte dell'ente debitore (che può essere diverso dal soggetto punibile); in ogni caso occorre escludere l'applicazione di questa causa di non punibilità nei casi in cui a monte c'è una condotta fraudolenta: in giurispru-

denza infatti è ammessa solo per i reati che consistono in un omesso versamento;

d) all'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 2, appare opportuno integrare la previsione distinguendo in relazione ai tempi e alle modalità di definizione, tra effetti estintivi del reato e altri effetti premiali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

per le ragioni espresse in premessa, dovrebbe valutarsi l'opportunità:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera b), appare opportuno precisare che ci si riferisce alla giustizia tributaria *di merito*;

b) all'articolo 18, comma 1, lettera a), n. 3, appare opportuno precisare il riferimento alle sanzioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) sostituire l'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 1, con il seguente: «1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di assoluta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso o da scelte gestionali dell'ente debitore, in ogni caso con esclusione dei reati connotati da frode »;

d) all'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 2, sostituire le parole da «ai fini » fino alla fine con le seguenti: «distinguendo, in relazione ai tempi e alle modalità di definizione, tra effetti estintivi del reato e altri effetti premiali ».

ALLEGATO 5

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75
Marattin.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO PD**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

premesso che:

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una « flat tax » per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la « flat

tax » è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di *welfare* di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, « istituti speciali di definizione » che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle « tax expenditures » (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere

finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale;

considerato che:

la delega, nell'intento di razionalizzare il sistema sanzionatorio per le violazioni di carattere tributario, sollecita il legislatore delegato ad adottare provvedimenti che coinvolgono anche il funzionamento della sanzione penale, senza però prefigurare una vera e propria riforma del decreto legislativo n. 74 del 2000; si rischia, in tal modo, di dare vita ad una « mescolanza » tra sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie senza un adeguato soppesamento delle rispettive funzioni;

L'articolo 18, infatti, al comma 1 individua specifici principi e criteri direttivi non solo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo, ma anche per quello penale, prevedendo l'estensione/modifica di alcuni istituti del codice penale e di procedura penale, quali la confisca, l'introduzione di fattispecie penali, e della responsabilità amministrativa degli enti in presenza di reato ex decreto legislativo n. 231 del 2001: tutte questioni

che, almeno sotto un profilo tecnico, con la « *revisione del sistema tributario* », oggetto della delega, hanno ben poco da condividere. Tali previsioni di modifica, anche di rilievo, al regime penale, nell'ambito di una riforma del sistema tributario, corrono il rischio di snaturare la natura della sanzione penale, che, in questa ottica, non ha più la funzione di censurare un grave comportamento lesivo dell'interesse pubblico rispetto alla corretta percezione delle entrate tributarie, ed in quanto tale ritenuto riprovevole dalla collettività, ma piuttosto di induzione ad invogliare il contribuente alla più fedele esecuzione di tale adempimento. Una effettiva e concreta integrazione tra i due regimi sanzionatori alla luce del *ne bis in idem* dovrebbe prevedere una sola sanzione per ciascun illecito (tributaria o penale) a seconda della sua gravità, a maggior ragione ove si consideri che la gran parte degli illeciti penali tributari costituiscono ormai anche reati fonte per l'irrogazione delle sanzioni alle società per la responsabilità amministrativa (ex decreto legislativo n. 231 del 2001), altre riguardanti la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale suscita perplessità,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Gianassi, Lacarra, Scarpa,
Serracchiani, Zan.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01052 Lomuti: Sul coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione della missione EUMAM Ucraina	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	53
5-01053 Calovini: Sulle limitazioni al transito dei trasportatori al valico del Brennero	49
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	54
5-01054 Porta: Sul sostegno pubblico all'editoria italiana all'estero	49
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	55
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale morirono sette studentesse italiane. Doc. XXII, n. 18 Simiani ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	51
<i>ALLEGATO 4 (Emendamento approvato)</i>	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.35.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01052 Lomuti: Sul coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione della missione EUMAM Ucraina.

Arnaldo LOMUTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Arnaldo LOMUTI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che non ha fornito alcuna rassicurazione sull'impegno ad evitare qualsiasi coinvolgimento dell'Italia qualora il Consiglio dell'Unione europea decida di autorizzare la missione EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri; a suo avviso, è del tutto legittima e ragionevole, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, la proposta avanzata del Movimento 5 Stelle – sia in Commissione sia in Assemblea – di sottoporre tale decisione ad una autorizzazione preventiva degli organi parlamentari.

5-01053 Calovini: Sulle limitazioni al transito dei trasportatori al valico del Brennero.

Giangiaco CALOVINI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giangiaco CALOVINI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che illustra gli sforzi fin qui profusi per risolvere la controversia con l'Austria. Sollecita, tuttavia, ulteriori iniziative per porre rimedio ad una situazione che sta producendo gravi danni non solo agli scambi commerciali, ma anche ai flussi turistici.

5-01054 Porta: Sul sostegno pubblico all'editoria italiana all'estero.

Fabio PORTA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando di aver sol-

levato il caso del quotidiano italiano « La Gente d'Italia » anche in un recente colloquio con l'Ambasciatore italiano a Montevideo. A suo avviso, l'esclusione di tale pubblicazione dai contributi erogati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si configura come una vera e propria censura, che danneggia l'intera comunità italiana del continente americano.

Il Sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sottolineando altresì l'esigenza di incrementare gli stanziamenti a favore dell'editoria italiana all'estero.

Fabio PORTA (PD-IDP), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo, fatta eccezione per il condivisibile auspicio di un incremento delle risorse al sistema editoriale italiano all'estero, tema sul quale preannuncia l'organizzazione di una iniziativa pubblica da tenersi il 14 luglio prossimo.

Ribadendo che il parere dei rappresentanti diplomatico-consolari e del Comites locale rasenta i limiti dell'abuso, precisa che l'ampia diffusione del quotidiano « La Gente d'Italia » è facilmente rilevabile, considerando che esso viene distribuito in allegato ad un'altra pubblicazione. Evidenzia, altresì, lo spessore negli articoli pubblicati dal quotidiano, frutto del lavoro di una redazione altamente professionale e qualificata. Auspica, dunque, che il Governo non asseconi scelte palesemente sbagliate dell'autorità diplomatico-consolare e collabori con la III Commissione al fine di ripristinare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di concessione dei contributi pubblici all'editoria italiana all'estero.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari

esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale morirono sette studentesse italiane.

Doc XXII, n. 18 Simiani ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giangiaco­mo CALOVINI (FDI), *relatore*, in premessa, segnala che la proposta in esame – sottoscritta da deputati appartenenti a diversi gruppi politici, di maggioranza e di opposizione – prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta per far luce sul tragico incidente di Freginals, in Catalogna, del 20 marzo 2016, nel quale persero la vita tredici studentesse, tra le quali sette ragazze italiane che si trovavano in Spagna nell'ambito del progetto *Erasmus*.

Ricorda che le autorità giudiziarie iberiche hanno più volte tentato di archiviare la causa legale nei riguardi del conducente del veicolo, ritenendo non vi fossero elementi sufficienti per procedere in via penale: solo grazie alla tenacia delle famiglie delle vittime e delle autorità diplomatiche italiane è stato possibile proseguire l'iter giudiziario.

Sottolinea che nel corso della passata legislatura sono stati presentati ed approvati atti di indirizzo che impegnavano il Governo ad « assumere iniziative per sostenere le richieste delle famiglie innanzi alle autorità spagnole al fine di pervenire quanto prima all'accertamento della verità processuale, che si auspica corrisponda a quella sostanziale, rappresentando anche ai più alti livelli istituzionali spagnoli l'aspettativa di giustizia di tutta la comunità italiana ».

Evidenzia che, come ricordato nella relazione illustrativa della proposta di legge, le autorità giudiziarie italiane, nonostante

siano state in contatto con quelle spagnole, non hanno mai aperto nessun fascicolo sulla vicenda, perché fin dall'inizio le indagini delle autorità spagnole hanno considerato l'accaduto come un mero incidente stradale.

Rileva, dunque, che non solo a distanza di sette anni la strage di Tarragona non ha ancora un colpevole, ma anche che nessun processo in merito è stato avviato.

Venendo ai contenuti della proposta, osserva che l'articolo 1 prevede che l'istituzione Commissione d'inchiesta avrebbe il compito di: ricostruire in maniera puntuale i fatti, le circostanze e le cause dell'incidente; acquisire, esaminare e valutare la documentazione relativa alle inchieste giornalistiche, italiane e spagnole, allo scopo di chiarire le modalità di svolgimento e le cause dell'incidente e di accertare le eventuali responsabilità; porre in atto le iniziative necessarie per verificare se vi siano stati fatti, atti o condotte che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale dei fatti; individuare, elaborare e promuovere protocolli di sicurezza relativi a viaggi, escursioni, gite e iniziative similari organizzati nell'ambito del progetto *Erasmus*, coinvolgendo gli enti, le istituzioni e i soggetti competenti, al fine di garantire l'incolumità degli studenti.

Per quanto attiene alla sua composizione, segnala che l'articolo 2 dispone che sia formata da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Si dispone inoltre che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati sul risultato dell'inchiesta.

Evidenzia che l'articolo 3 richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Secondo una prassi ormai consolidata per le inchieste parlamen-

tari, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni: prevede, in particolare, che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la norma richiama l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del codice penale (articoli da 366 a 384-*bis*).

Sottolinea che lo stesso articolo 3 dispone che nelle materie attinenti all'inchiesta la Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche tramite rogatorie all'estero, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Osserva che per il segreto di Stato, nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato difensivo.

Rileva, altresì, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza e stabilisce quali atti o documenti non devono essere divulgati; precisa che, in ogni caso, devono rimanere riservati i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 4 obbliga al segreto i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e chi compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti da segreto; la violazione dell'obbligo, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Segnala, infine, che l'articolo 5, comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. Il comma 2 prevede che la Commissione possa avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione è stabilito dal regolamento interno della Commissione.

Sottolinea, altresì, che per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. In particolare, il comma 4 prevede, per il funzionamento della Commissione, una spesa massima di 50 mila euro, posta a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

C. 1001 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte, quindi, che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giusti-

zia, Finanze, Ambiente, Trasporti, Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Conseguentemente, il collega Calovini ha predisposto l'emendamento 3.1, di recepimento della suddetta condizione.

Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione dell'emendamento.

Giangiaco­mo CALOVINI (FDI), *relatore*, illustra l'emendamento a sua firma 3.1 (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Giorgio SILLI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.1.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3.1.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Calovini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri.

In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Formentini, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 aprile scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Billi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01052 Lomuti: Sul coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione della missione EUMAM Ucraina.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La missione EUMAM Ucraina, come ha ricordato l'On. interrogante, è stata istituita con decisione (PESC) 2022/1968 del 17 ottobre 2022 con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della capacità militare dell'Ucraina per la difesa della propria integrità territoriale entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e proteggere i civili. Si tratta di una missione « non esecutiva », ossia di esclusivo supporto alla formazione e all'addestramento delle forze armate ucraine.

Il considerando n. 10 della decisione istitutiva prevede, in via eccezionale, che EUMAM operi temporaneamente nel territorio degli Stati membri, in linea con l'articolo 42 del trattato sull'Unione europea (TUE), fino a quando il Consiglio non decida altrimenti.

Questa misura temporanea è stata adottata proprio alla luce delle « circostanze eccezionali derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina » e « finché tali circostanze saranno prevalenti ».

La possibilità di un ridispiegamento della Missione militare di addestramento EU-

MAM Ucraina sul suolo ucraino rimane dunque preclusa finché il conflitto sarà in corso.

In altre parole, il possibile trasferimento delle attività di EUMAM al di fuori del territorio degli Stati membri viene condizionato alla cessazione delle ostilità.

Il Governo è pienamente consapevole dei possibili rischi associati alla conduzione di una missione di addestramento in un teatro bellico e fin dall'inizio ha sostenuto, insieme con gli altri *partner* europei, la decisione di adottare una linea improntata alla massima cautela e di circoscrivere temporaneamente l'operatività di EUMAM al territorio degli Stati membri.

Il Parlamento italiano si è espresso in entrambi i rami a larga maggioranza sulla prosecuzione della missione EUMAM Ucraina, nel quadro del dibattito sulla Deliberazione che autorizza la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Il Governo, dal canto suo, intende continuare a coinvolgere il Parlamento e a riferire regolarmente sugli sviluppi della situazione in Ucraina.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01053 Calovini: Sulle limitazioni al transito dei trasportatori al valico del Brennero.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Da quattro anni, l'Italia ha lavorato per ottenere un approccio costruttivo da parte di Vienna, con l'obiettivo di individuare una soluzione condivisa al tema dei « divieti settoriali ». Si tratta delle limitazioni unilaterali al traffico dei mezzi pesanti imposte dalle autorità del Land del Tirolo, per asserite motivazioni ambientali, ma con grave pregiudizio per la libera circolazione di merci lungo un'arteria centrale per l'Europa.

La questione è oggetto, da oltre un anno, di un apposito negoziato trilaterale tra Italia, Austria e Germania, mediato dalla Commissione europea. In tale contesto, l'attuale Governo ha potuto registrare l'emergere di una sintonia di vedute tra Italia e Germania a fronte di una perdurante rigidità austriaca.

Vienna – ancora oggi – si rifiuta di fornire orizzonti temporali per l'abrogazione dei divieti, e anzi ne condiziona la rimozione all'aumento dei pedaggi stradali. Al contempo, l'Austria rifiuta anche minimi gesti di apertura, tra cui almeno la rimozione dei soli divieti notturni per i mezzi pesanti.

In questo quadro, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, ha indirizzato già in febbraio una lettera alla Commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean. Il Vice Presidente Salvini ha richiamato la necessità per la Commissione di agire quale custode dei Trattati a fronte di quella che, a parere del Governo, costituisce una chiara e sistematica violazione di principi e norme dell'Unione, oltre che un ostacolo alla libera circolazione di merci.

Egli ha successivamente inviato analoghe missive ai Commissari per il Mercato Interno, Breton, e alla Concorrenza, Vestager. Ad oggi la Commissione non ha ancora indicato di voler intraprendere azioni nei confronti di Vienna.

L'Italia ha continuato a sollecitare una soluzione condivisa, sollevando la questione nei confronti delle autorità austriache in ogni occasione, fino ai massimi livelli di Governo. Lo hanno fatto i Ministri Tajani e Salvini nei confronti dei loro omologhi austriaci e, da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dei suoi recenti incontri con il Cancelliere austriaco Nehammer, lo scorso 24 giugno in Austria.

In parallelo, su iniziativa congiunta italiana e tedesca, il tema dei divieti unilaterali austriaci al Brennero è stato portato all'attenzione del Consiglio Trasporti dell'Unione europea dello scorso 1° giugno. In tale occasione, la discussione tra Ministri ha permesso di riscontrare una forte convergenza di altri Stati membri sulle posizioni italiane. Oltre alla Germania, anche Repubblica Ceca, Lituania, Romania, Olanda e Bulgaria hanno condiviso le nostre preoccupazioni sulle limitazioni alla libera circolazione delle merci nell'Ue.

Stante l'assenza di significativi passi in avanti, da parte italiana si sta lavorando per dare avvio alla fase istruttoria prevista dall'articolo 42 della legge n. 234 del 2012, per l'apertura di una procedura di ricorso alla Corte di Giustizia per violazione dei trattati contro l'Austria, sulla base dell'articolo 259 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01054 Porta: Sul sostegno pubblico all'editoria italiana all'estero.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come richiamato dall'On. interrogante, ai fini della concessione dei contributi alle imprese editrici all'estero, la dichiarazione del Capo del competente Ufficio diplomatico-consolare è un requisito previsto dal decreto legislativo n. 70 del 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 15 settembre 2017.

La dichiarazione contribuisce alle autonome valutazioni delle istanze da parte del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al Capo dell'Ufficio diplomatico-consolare la normativa impone di valutare non soltanto la diffusione della testata presso la comunità italiana, ma anche se essa rivesta interesse per la stessa comunità.

Infatti, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 70 del 2017, annovera tra i requisiti per l'accesso ai contributi la « trattazione di argomenti di interesse delle comunità italiane all'estero, avuto riguardo anche alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all'estero ».

Pertanto, il Capo dell'Ufficio diplomatico-consolare è tenuto per legge a esprimere una valutazione comprensiva di tutti questi aspetti.

Per quanto riguarda il parere del COMITES della circoscrizione consolare di riferimento, esso è reso in piena autonomia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 286 del 2003 e rappresenta un adempimento obbligatorio in capo allo stesso comitato.

Con riferimento al quotidiano « *La Gente d'Italia* », la dichiarazione del Capo Missione dell'Ambasciata d'Italia a Montevideo del 25 febbraio 2022 pone l'accento innanzitutto sulle modalità di distribuzione della

testata in Uruguay. Essa viene infatti venduta come inserto di un altro quotidiano, modalità che rende impossibile misurarne l'effettiva diffusione tra la collettività.

In secondo luogo, senza esprimere alcun giudizio di merito sulla linea editoriale della testata, la dichiarazione sottolinea come essa riproduca in gran parte contenuti elaborati dalle maggiori agenzie o comunque già disponibili su fonti aperte, senza apportare un valore aggiunto alla collettività italiana residente.

In linea generale, la concessione di contributi finanziari non può essere garantita a ogni testata all'estero per il solo fatto di essere pubblicata in lingua italiana, né può rappresentare l'unica fonte di sostentamento per le stesse pubblicazioni. È auspicabile che tutte le testate italiane all'estero possano operare anche attraverso forme di ricorso a proventi locali.

Occorre ricordare come già nel marzo 2020, proprio perché la « *Gente d'Italia* » dipende in maniera sostanzialmente esclusiva dall'erogazione di fondi pubblici, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri aveva chiesto all'Ambasciata a Montevideo di esercitare una vigilanza approfondita sulla gestione amministrativa e contabile della testata, su cui sono in corso accertamenti anche da parte delle competenti Autorità giudiziarie.

Alla luce di quanto precede, l'attestazione e le verifiche condotte dall'Autorità diplomatico-consolare risultano pertanto in linea con i criteri di accertamento delineati dalla normativa e non configurano alcuna intromissione nella linea editoriale della testata.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attività di cui agli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

3.1. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amministratore Delegato della IVECO <i>Defence Vehicles</i> , Ing. Claudio Catalano, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 luglio 2023.

Audizione informale dell'Amministratore Delegato della IVECO *Defence Vehicles*, Ing. Claudio Catalano, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ..	58
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 1038 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni</i>)	59
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo PD-IDP</i>)	76
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.35.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che la proposta di legge all'esame della Commissione, approvata dal Senato della Repubblica, si compone di due articoli e riprende il contenuto di un'analoga proposta approvata dal Senato nella passata legislatura, che non aveva tuttavia concluso il proprio *iter* alla Camera.

In particolare, segnala che l'articolo 1 introduce nel codice penale le nuove fattispecie dell'omicidio nautico e delle lesioni personali nautiche gravi o gravissime, prevedendo che ad esse si applichi

la disciplina vigente per gli omologhi reati riguardanti la circolazione stradale, anche con riferimento alla circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per il caso di fuga del conducente.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 2 reca ulteriori modifiche al codice di procedura penale, volte ad estendere alle nuove fattispecie di reato l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, in analogia a quanto già previsto, rispettivamente, in caso di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione del conducente e di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

Propone, quindi, di esprimere nulla osta sul provvedimento, considerando che le disposizioni in esso contenute hanno carattere eminentemente ordinamentale.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1135, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge all'esame della Commissione, approvata dal Senato della Repubblica, si compone di un articolo unico e reca disposizioni volte a rafforzare l'efficacia del cosiddetto « codice rosso », vale a dire l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica o di genere, di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato.

In particolare, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede che il procuratore della Repubblica possa revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato nei casi in cui quest'ultimo non rispetti il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato per l'acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. La medesima disposizione prevede inoltre che, revocata l'assegnazione, il procuratore della Repubblica sia tenuto, direttamente o mediante assegnazione ad altro magistrato dell'ufficio, a provvedere senza ritardo ad acquisire le predette informazioni.

Osserva che la successiva lettera b) dello stesso comma 1 prevede che il procuratore generale presso la corte di appello acquisisca ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del suddetto termine di acquisizione delle informazioni, nonché ad inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

Nel rilevare che le disposizioni in esame hanno carattere essenzialmente ordinamentale e non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

Nuovo testo C. 1038 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel segnalare che il disegno di legge all'esame della Commissione, che conferisce al Governo una delega per la riforma fiscale, evidenzia che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Finanze.

Al riguardo, segnala preliminarmente che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica, al pari degli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame in sede referente, mentre gli ulteriori emendamenti approvati dalla VI Commissione non risultano corredati di relazione tecnica.

Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 1, e agli articoli 2 e 3, evidenzia che le norme conferiscono al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema tributario, da esercitare attraverso l'emanazione dei decreti attuativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, indicando, agli articoli 2 e 3, i principi e criteri direttivi generali cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio delle deleghe unitamente a quelli specifici contenuti agli articoli da 4 a 19. In proposito, nel rinviare per quanto riguarda i singoli principi e criteri direttivi alle considerazioni che si riserva di formulare in ordine alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 20, da un punto di vista formale segnala che andrebbe valutata l'opportunità, in relazione all'articolo 1, comma 1, di limitare il richiamo agli articoli contenenti i principi e criteri direttivi specifici, da applicare unitamente a quelli generali, ai soli articoli da 4 a 18, escludendo quindi l'articolo 19, che reca un oggetto di delega autonomo di portata non innovativa, a cui non sembrano attagliarsi i predetti principi e criteri direttivi generali, per lo più di portata innovativa, ferma restando l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 1 per l'adozione dei decreti legislativi, che viene puntualmente richiamata dal medesimo articolo 19. Relativamente agli articoli da 4 a 19, nel premettere

che questi ultimi recano principi e criteri direttivi riferiti ai singoli oggetti di delega in essi contenuti, rileva che, come risulta dalla relazione tecnica, non è possibile, allo stato, effettuare una puntuale valutazione degli effetti finanziari che deriveranno dalla loro attuazione, posto che sarà necessario valutare le scelte che saranno concretamente operate in sede di attuazione della legge delega, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 8, la cui neutralità finanziaria è espressamente prevista dal dettato normativo, che prevede il superamento dell'IRAP attraverso la nuova sovrainposta all'IRES. Ciò posto, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la necessità di rinviare la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento al momento della puntuale definizione delle misure da introdurre con l'adozione dei decreti legislativi, rinvia per quanto riguarda i singoli principi e criteri direttivi alle considerazioni che si riserva di formulare in merito alle disposizioni procedurali e finanziarie di cui agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 20, fermo restando quanto già osservato, in relazione all'articolo 1, comma 1, riguardo all'articolo 19.

Con riferimento, dunque, agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 20, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame introducono alcuni presidi volti ad assicurare la tenuta finanziaria del provvedimento, sia disponendone in prima istanza l'invarianza finanziaria, sia prevedendo un meccanismo di copertura strutturato su più livelli consequenziali volto ad assicurare la copertura dei nuovi o maggiori oneri nel caso in cui tale neutralità non dovesse concretamente manifestarsi in sede di esercizio delle deleghe.

In proposito, rileva preliminarmente, come già osservato in altre occasioni, che il fatto che la relazione tecnica, come in precedenza evidenziato, non abbia la possibilità di quantificare *ex ante*, nemmeno in termini di larga massima, gli effetti finanziari attesi dal provvedimento, oltre che per la complessità della materia trattata anche a causa della presenza di

principi e criteri direttivi non sufficientemente dettagliati, espone al rischio di constatare solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo l'esistenza di ineludibili oneri da coprire, subordinando così l'effettivo esercizio delle deleghe alla eventuale entrata in vigore di un successivo provvedimento legislativo incaricato di reperire le risorse finanziarie necessarie a farvi fronte nel quadro dei vincoli di finanza pubblica. Ciò posto, fa altresì presente che il citato meccanismo di copertura, strutturato su più livelli consequenziali, si interseca con un vincolo ulteriore previsto dalle medesime norme – peraltro già disciplinato in analoghi provvedimenti nelle scorse legislature – volto ad impedire che dall'attuazione delle deleghe possa derivare un incremento della pressione tributaria, che, come è noto, è calcolata in rapporto al prodotto interno lordo. Segnala che la previsione di siffatto vincolo appare suscettibile di determinare sensibili conseguenze, sia sotto il profilo delle modalità attraverso le quali assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento o la sua copertura finanziaria all'atto dell'esercizio delle deleghe, sia sotto quello della verifica del rispetto del vincolo medesimo nel corso dell'esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo. Sotto il primo profilo, ritiene che vada infatti considerato che tale vincolo impone limiti alla possibilità di utilizzo delle risorse per far fronte agli oneri nei casi in cui questo utilizzo determini un peggioramento della pressione tributaria, come potrebbe accadere, a parità di andamento del PIL, nel caso dell'utilizzo delle maggiori entrate rientranti nella nozione di pressione tributaria per far fronte a maggiori spese, ivi comprese quelle derivanti dal riconoscimento di maggiori crediti fiscali pagabili, posto che, in questa ipotesi, l'aumento delle predette entrate, sebbene utilizzato a copertura per assicurare l'invarianza dei saldi, non verrebbe compensato da una corrispondente diminuzione di entrate della stessa natura, tale da lasciare invariata la pressione fiscale. Sotto il secondo profilo, ritiene che sulla base della formulazione della dispo-

sizione dovrebbe intendersi che il vincolo operi con riferimento all'insieme dei provvedimenti che saranno adottati all'esito del processo di riforma, giacché, in caso contrario, molto difficilmente si potrebbe realizzare l'adozione di decreti legislativi « virtuosi » – ossia suscettibili di generare maggiori entrate – per provvedere alle minori entrate derivanti da successivi decreti onerosi, considerata la possibilità di causare con ciò un conseguente momentaneo aumento della pressione fiscale. Rileva che anche quest'ultima soluzione, per altro, non sarebbe esente da criticità, posto che, in tal caso, la verifica in sede parlamentare circa l'effettivo rispetto del vincolo in argomento potrebbe essere compiutamente svolta non sui singoli provvedimenti ma solo all'esito dell'esame dell'ultimo schema di decreto legislativo.

Tutto ciò considerato, ritiene necessario che nelle relazioni tecniche che accompagneranno gli schemi di decreto legislativo sia evidenziata la pressione tributaria a legislazione vigente alla quale il Governo dovrà attenersi e sia dimostrata l'invarianza della stessa all'esito del singolo provvedimento e, qualora invece quest'ultimo ne determinasse temporaneamente il peggioramento, dovrebbe quanto meno evidenziarsi il percorso che, per effetto dei successivi decreti legislativi, dovrebbe assicurarne il rientro verso un valore non superiore a quello di riferimento, al netto ovviamente degli effetti derivanti da provvedimenti legislativi estranei all'esercizio della delega nel frattempo eventualmente intervenuti.

In questo quadro, al fine di consentire in sede parlamentare una puntuale verifica del vincolo in esame, si potrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità di prevedere che le relazioni tecniche che corredano gli schemi di decreto legislativo indichino non solo l'impatto sul gettito, come previsto dall'articolo 1, comma 2, ma anche quello sulla pressione tributaria.

Osserva, infine, che l'articolo 20 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal provvedimento in

esame individuando una pluralità di meccanismi volti ad assicurare la compensazione dei relativi effetti finanziari. Rileva, in primo luogo, che il comma 1 dell'articolo 20 stabilisce che dall'attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né un incremento della pressione fiscale tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.

Fa presente, poi, che il comma 2 dell'articolo 20 specifica che – stante la complessità della materia trattata e l'impossibilità di procedere già in questa fase alla determinazione degli eventuali effetti finanziari dei singoli decreti attuativi – la relazione tecnica di cui ciascuno schema di decreto sarà corredato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ne evidenzierà gli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche con riguardo agli effetti sui tributi degli enti territoriali. Con formulazione leggermente diversa il citato articolo 1, comma 2, prevede che la relazione tecnica allegata a ciascuno schema indichi l'impatto sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale. In proposito, si potrebbe valutare, a suo avviso, l'opportunità, sotto il profilo formale, di allineare la formulazione delle due disposizioni.

Rileva, altresì, che il comma 1 dell'articolo 20, nel recare una generale clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento, fa espressamente salvo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, che tuttavia, come si è detto, disciplina esclusivamente i contenuti delle relazioni tecniche che dovranno corredare ciascuno schema di decreto legislativo. Segnala che dovrebbe, invece, più correttamente farsi riferimento al comma 3 del medesimo articolo, che reca invece le ulteriori disposizioni di copertura finanziaria, da considerare qualora non trovi applicazione la clausola di neutralità finanziaria.

Segnala, inoltre, che il successivo comma 3 prevede che, nell'ipotesi in cui uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione

al proprio interno ovvero mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio per l'anno 2021, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, alla loro copertura finanziaria si provvederà al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Evidenzia che, ad ulteriore integrazione di tali modalità di copertura finanziaria, il medesimo comma 3 prevede che agli oneri derivanti dall'adozione dei decreti attuativi potrà provvedersi anche mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente delega, che sono trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che i decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entreranno in vigore solo contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

Per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, di cui si prevede l'eventuale utilizzo, rammenta che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia il Fondo per l'attuazione della riforma fiscale, con una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023, di cui una quota non inferiore a 5 miliardi di euro e non superiore a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2022 destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia. Segnala, inoltre, che secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva, al Fondo medesimo affluiscono – sulla base di una procedura e di un meccanismo di calcolo dettagliati dai successivi commi 4 e 5 dell'articolo 1 della stessa legge n. 178 del 2020 – le risorse stimate come maggiori entrate permanenti risultanti dalla NADEF, rispetto alle previsioni tendenziali contenute nel DEF, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spon-

taneo, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

A tale proposito, fa presente che nel Documento di economia e finanza 2023 il Governo ha evidenziato che le risorse destinate al Fondo in parola, in conseguenza delle maggiori entrate permanenti derivanti dal contrasto all'evasione nel periodo 2018-2019, ammontano a circa 1,4 miliardi di euro e che le stesse sono state utilizzate per il finanziamento delle misure di riduzione della pressione tributaria e contributiva previste dall'ultima legge di bilancio. Segnala, infatti, che l'articolo 1, comma 872, della legge n. 197 del 2022 ha a tal fine disposto la riduzione del citato Fondo per un importo di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e che, alla luce di ciò, il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3833 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca al momento una dotazione di 1.869.540 euro annui a decorrere dal 2023.

Per quanto attiene, invece, al rinvio al meccanismo di copertura previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ricorda che tale disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, nell'affermare il principio che le leggi di delega che determinano oneri per la finanza pubblica devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, consente tuttavia che, nei casi in cui in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Rileva che, conseguentemente, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento al complesso delle disposizioni relative alla copertura finanziaria, rammenta preliminarmente che nella scorsa legislatura la V Commissione bilancio della Camera dei deputati ha deliberato, nella seduta del 21 giugno 2022, il

parere di propria competenza su un progetto di legge di iniziativa governativa recante un'ampia delega per la riforma fiscale (C. 3343-A), che recava, all'articolo 10, un meccanismo di copertura finanziaria dei decreti attuativi sostanzialmente coincidente con quello sopra descritto. A tale proposito, ricorda che nella citata seduta il rappresentante del Governo ebbe modo di chiarire che – stante il rinvio di una puntuale valutazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe, per le ragioni dianzi esposte, al momento di adozione dei singoli schemi di decreto legislativo – si era ritenuto di delineare nel testo « un meccanismo di copertura strutturato su più livelli consequenziali », consistente, come detto, in modalità di compensazione interne a ciascun decreto delegato ovvero nell'utilizzo alle risorse del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, come eventualmente integrate, e prevedendo, in seconda istanza, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Fa presente che, nella medesima seduta, il rappresentante del Governo segnalava che le disposizioni di cui trattasi prevedevano altresì « un meccanismo di salvaguardia finanziaria ulteriore e aggiuntivo rispetto alla procedura dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, consistente nella compensazione effettuata a valere sulle risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi del presente disegno di legge e trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri ». Al riguardo, rileva che tale ricostruzione sembra potersi sostanzialmente riferire anche alle disposizioni dell'articolo 20 del provvedimento in esame.

Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1038 Governo e abb., recante delega al Governo per la riforma fiscale;

premessi che il provvedimento in esame conferisce al Governo deleghe legislative per la revisione del sistema tributario, da esercitare attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché degli ulteriori principi e criteri direttivi specifici indicati negli articoli da 4 a 19;

considerato che, come evidenziato nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge, non risulta possibile procedere *ex ante* alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai singoli decreti attuativi delle deleghe conferite, in considerazione della complessità della materia trattata e del carattere particolarmente ampio dei predetti principi e criteri direttivi;

osservato che, in tale quadro, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi da 2 a 6, e 20, individuano una pluralità di presidi volti ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti attuativi delle deleghe conferite, da un lato disponendo in prima istanza che dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro prevedendo un meccanismo di copertura strutturato su più livelli consequenziali;

rilevato che tale meccanismo di copertura, disciplinato dall'articolo 20, comma 3, prevede, in primo luogo, modalità di compensazione interne a ciascun decreto legislativo emanato in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame ovvero l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi in materia fiscale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge

30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base alla procedura prevista dal comma 5 del citato articolo 1, rinviando, da ultimo, alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che subordina l'emanazione dei decreti legislativi da cui scaturiscano nuovi o maggiori oneri alla preventiva entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie, ovvero alla compensazione di eventuali oneri con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi precedentemente trasmessi alle Camere;

rilevata, a tale riguardo, la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 20, recante la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del presente provvedimento, nel senso di precisare che, qualora non fosse possibile in sede di esercizio delle deleghe assicurare tale neutralità, resta fermo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 20, che individua i diversi meccanismi volti a garantire la compensazione degli effetti finanziari prodotti dai singoli decreti legislativi, laddove il precedente comma 2, richiamato dalla disposizione in esame, si limita a definire il contenuto delle relazioni tecniche di cui ciascuno schema di decreto attuativo dovrà essere corredato;

considerato che, in ragione della particolare ampiezza delle deleghe conferite dal provvedimento in esame e della possibilità che gli eventuali oneri derivanti dal loro esercizio siano determinati al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, è particolarmente rilevante che il Parlamento possa esercitare un'approfondita verifica degli effetti derivanti dai provvedimenti attuativi delle deleghe medesime, tanto con riferimento alla loro copertura finanziaria quanto con riferimento ai loro effetti sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente;

rilevata, a tal fine, la necessità di precisare, all'articolo 1, comma 3, che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione

delle deleghe conferite dal presente provvedimento, qualora ritrasmessi alle Camere nei casi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, devono essere assegnati anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari, in linea con quanto già previsto al comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riferimento alla prima trasmissione dei medesimi schemi di decreto;

rilevata, altresì, l'esigenza di riformulare il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo 1, al fine di prevedere che la relazione tecnica di cui ciascuno schema di decreto legislativo dovrà essere corredato, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rechi anche l'indicazione degli effetti di ciascuno schema sulla pressione tributaria a legislazione vigente, conseguentemente allineando a tale riformulazione il dettato del comma 2 dell'articolo 20;

segnalata, infine, l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 1, che i principi e i criteri direttivi specifici cui dovrà comunque attenersi il Governo nell'esercizio della delega conferita ai sensi del medesimo articolo 1 sono quelli indicati negli articoli da 4 a 18, e non anche quelli di cui all'articolo 19, ivi richiamato, che reca, invece, oggetti di delega autonomi, concernenti la redazione di testi unici e la codificazione della materia tributaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 3

e con le seguenti condizioni:

All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da 4 a 19 con le seguenti: da 4 a 18.

All'articolo 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Gli schemi dei decreti legislativi fino a: sono trasmessi con le seguenti: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi.

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, comma 2 fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2 ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel dichiarare il voto convintamente contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, presenta una proposta alternativa di parere sottoscritta dai componenti del gruppo Partito Democratico della Commissione Bilancio (*vedi allegato*), di cui illustra i principali contenuti. Nel sottolineare preliminarmente che il provvedimento in esame non affronta alcuna delle criticità che da tempo ormai caratterizzano negativamente il sistema fiscale italiano, evidenzia che il disegno di legge di delega ora in discussione, tenuto conto dei contenuti da esso recati, inevitabilmente determinerà un aggravamento delle iniquità e dell'inefficienza del sistema stesso, acuendo altresì le notevoli discriminazioni già esistenti nel nostro Paese sul versante della tassazione diretta dei redditi. Precisa che il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di

parere della relatrice si basa, in particolare, sul fatto che il provvedimento di delega, dichiaratamente finalizzato ad una riduzione della pressione fiscale a carico dei contribuenti, non quantifica gli oneri che certamente deriveranno dalla sua attuazione, né individua in maniera puntuale le corrispondenti modalità di copertura finanziaria, circostanza quest'ultima tanto più censurabile considerata l'ampia portata della delega medesima. Fa presente che, in particolare, le disposizioni chiaramente onerose sono quelle di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 del testo in esame. A fronte di una totale assenza di indicazioni circa le concrete fonti di copertura finanziaria della predetta perdita di gettito, segnala che anche il richiamo contenuto nel testo a un riordino delle cosiddette *tax expenditure*, attraverso una revisione dell'attuale sistema di deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta, rinvia in realtà ad un mezzo di reperimento delle occorrenti risorse finanziarie non solo molto discutibile e di dubbia praticabilità, ma anche contraddistinto, alla luce dei tentativi esperiti in passato, da un'elevata aleatorietà.

Venendo quindi alle considerazioni più direttamente riferibili al merito del provvedimento, rileva che la riduzione degli scaglioni e IRPEF, nella prospettiva di addivenire a regime all'introduzione di una *flat tax* per tutti i contribuenti, comporterà, da un lato, un radicale ridimensionamento della progressività del sistema fiscale italiano nel suo complesso, dall'altro, una drastica compressione della spesa diretta a sostenere i costi del nostro sistema di *welfare*, proprio a causa della inevitabile perdita di gettito, incidendo dunque in maniera negativa sull'entità delle risorse disponibili, ad esempio, per la sanità, il sistema scolastico e le altre principali politiche pubbliche. Ricorda che tale ultimo aspetto è stato rilevato di recente anche dai rappresentanti della Banca d'Italia nel corso di un'audizione parlamentare, nell'ambito della quale è stato evidenziato come la *flat tax* sia stata adottata in prevalenza da Paesi, europei e non, caratterizzati da economie in transizione o in via di sviluppo, in cui

una contenuta pressione fiscale si accompagna tuttavia a livelli della spesa pubblica sociale in media inferiori di circa il 10 per cento in rapporto al PIL rispetto ai Paesi che invece non applicano il modello della *flat tax*.

Osserva, inoltre, che la sostituzione dell'IRAP con una sovrainposta dell'IRES, di cui all'articolo 8, oltre a risultare particolarmente complicata in sede attuativa, è altresì destinata a penalizzare le imprese manifatturiere del nostro Paese, al tempo stesso ponendo in serio rischio l'adeguato finanziamento della spesa sanitaria regionale, che proprio dal gettito relativo all'IRAP trae una delle sue principali fonti di alimentazione.

Sottolinea che anche le misure previste per la revisione delle attività di accertamento, di cui all'articolo 15, e, in particolare, quelle volte a introdurre in via stabile il concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, non solo appaiono suscettibili di determinare un'ulteriore perdita di gettito, ma verosimilmente favoriranno una sotto-dichiarazione di ricavi e compensi e apriranno la via a condoni permanenti, più o meno dissimulati, e a rateizzazioni dei debiti talmente diradate, fino di regola a 10 anni, da rendere più conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte dovute, anche in considerazione del fatto che non viene previsto l'esperimento delle prelieve verifiche circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle rateizzazioni stesse.

Rileva, infine, che anche sul fronte della riscossione la delega in esame consentirà di fatto allo Stato di recuperare solo una parte dei crediti effettivamente esigibili.

Nel prendere atto che la proposta di parere formulata dalla relatrice migliora comunque, sia pure in misura molto marginale, taluni aspetti del testo ora all'esame della V Commissione Bilancio, ribadisce il voto contrario su di essa da parte del gruppo Partito Democratico, per le ragioni in precedenza esposte.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alle considerazioni svolte nel suo in-

tervento dalla deputata Guerra, ritiene tuttavia opportuno precisare che il ricorso al concordato preventivo biennale certamente comporterà una perdita di gettito, dal momento che le imprese interessate saranno naturalmente incentivate a sotto-dichiarare i propri redditi. Nel rammentare che alla Commissione Bilancio è attribuita, secondo il dettato regolamentare, oltre alle competenze in materia di bilancio e tesoro, anche quella relativa alla programmazione, osserva che il provvedimento di delega in esame, riferito a una revisione del sistema tributario, che il nostro Paese attende ormai da almeno cinquant'anni, rischia di rilevarsi come un'occasione mancata. A suo avviso, infatti, la riforma è il frutto di un intervento legislativo concepito dal Governo in maniera frettolosa e sbrigativa ed esaminato in Parlamento senza il necessario dialogo e coinvolgimento degli attori interessati, configurandosi dunque come un insieme incoerente di una pluralità di interventi tra loro distinti e male assemblati. Ritiene, quindi, che i rischi paventati dalla deputata Guerra rappresentino in realtà vere e proprie certezze, nel senso che l'obiettivo dichiarato di una *flat tax* per tutti i contribuenti comporterà sicuramente una drastica riduzione di gettito per lo Stato e gli enti territoriali, oltre a risultare poco conciliabile rispetto al principio costituzionale della progressività dell'imposizione fiscale. Più in generale, ritiene che la riforma fiscale proposta dal Governo Meloni non sia in grado di introdurre nel sistema tributario italiano i necessari elementi di semplificazione, precostituendo piuttosto le basi per l'insorgere, nella successiva fase applicativa, di notevoli difficoltà sul piano organizzativo e gestionale, i cui effetti sono stati evidentemente sottovalutati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze. Sottolineando infine, come del resto già in precedenza illustrato dalla deputata Guerra, che il provvedimento comporta oneri non quantificati né provvisti di idonea copertura finanziaria, come rilevato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso della sua audizione sul provvedimento, preannuncia il voto contrario del gruppo M5S

sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel segnalare che si esprimerà compiutamente sul merito del provvedimento nell'ambito della discussione in Assemblea, in questa sede dichiara di non condividere le osservazioni testé esposte dalla deputata Guerra con riferimento ai contenuti del provvedimento all'esame della Commissione. In particolare, evidenzia che, contrariamente a quanto lasciato intendere dalla maggioranza e a quanto affermato dalla collega Guerra, l'articolo 5 non prevede in alcun modo la riduzione degli scaglioni di reddito stabiliti per il calcolo dell'IRPEF, operazione che, peraltro, non comporterebbe necessariamente una diminuzione di gettito.

Nel sottolineare che il disegno di legge delega in esame ricalca per molti versi la delega presentata dal precedente Esecutivo che, tuttavia, prevedeva la riduzione dell'aliquota media dell'IRPEF, rimarca in particolare che la clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 20 del provvedimento in esame corrisponda sostanzialmente a quella a suo tempo recata dall'articolo 10 del disegno di legge approvato dalla Camera nel corso della passata legislatura. Sottolinea, altresì che, a differenza di quanto asserito dalla deputata Guerra, in nessuno dei principi e criteri direttivi definiti è prevista l'introduzione della *flat-tax* o una riduzione delle aliquote dell'IRPEF, perché il Governo è ben consapevole di non avere a disposizione le risorse necessarie per finanziare tali interventi.

In riferimento alle norme riguardanti l'IRAP, replica alla collega Guerra che l'istituzione della sovrainposta sull'IRES che dovrebbe sostituirla può forse presentare profili problematici in termini di equità del prelievo e di distribuzione del carico tributario, ma non pone in alcun modo problemi di copertura finanziaria.

Nel dichiarare di condividere le modifiche proposte dalla relatrice nella propria proposta di parere, in quanto utili a migliorare le disposizioni riguardanti i profili finanziari del testo, evidenzia che il disegno di legge delega in esame dimostra ancora

una volta l'inadeguatezza del dettato dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che pone il principio generale, nel caso di deleghe in materie complesse che non rendono possibile determinare *a priori* gli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi che saranno successivamente approvati, di rinviare la quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Ricorda, infatti, che molto spesso, anche in passato, il legislatore ha abusato di tale disposizione allo scopo di approvare provvedimenti di delega molto ampi di cui non erano definiti sin dall'origine gli ambiti di applicazione.

A tale riguardo, quindi, preannuncia che, durante la riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si terrà al termine della seduta, proporrà che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva per approfondire le possibili future modifiche da apportare alle leggi n. 243 del 2012 e n. 196 del 2009 non solo con riferimento alle disposizioni relative alla copertura finanziaria dei provvedimenti e degli schemi di decreto legislativo, ma anche in relazione all'evoluzione della *governance* economica e finanziaria dell'Unione europea.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ringraziare i colleghi per il dibattito ricco di interessanti riflessioni sulla delega fiscale, che rappresenta un argomento di primario interesse, dichiara di non condividere l'impianto complessivo della riforma definito dai principi e criteri direttivi del provvedimento. Sottolinea, infatti, che l'introduzione della *flat tax* confligge con il principio di progressività stabilito dalla Costituzione e che il provvedimento omette qualsiasi riferimento al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, mentre conferma un sistema in cui i soggetti più abbienti, contribuendo in misura inferiore, si arricchiscono a danno delle fasce più povere della popolazione.

Nel ricordare, quindi, che è stimata un'evasione fiscale in misura pari a circa 100 miliardi di euro e che l'81 per cento del gettito IRPEF è versato da dipendenti e pensionati, evidenzia l'urgenza dell'introduzione di una tassa patrimoniale che col-

pisca i patrimoni di maggior valore e la necessità di modificare la tassa di successione che non prevede aliquote proporzionate agli arricchimenti dovuti ai passaggi di titolarità a causa di morte su patrimoni ingenti, come di recente è stato rilevato anche in occasione delle discussioni riguardanti l'eredità di Silvio Berlusconi.

Con riferimento a quanto sostenuto dal deputato Marattin, evidenzia che l'articolo 5 del provvedimento appare inequivocabile quando, in relazione all'IRPEF, prevede la prospettiva della transizione del sistema verso un'aliquota impositiva unica e aggiunge che anche le disposizioni riguardanti la riduzione dell'IRES e il graduale superamento dell'IRAP rappresentano precisi segnali alla parte dell'elettorato vicina alla maggioranza.

In particolare, riguardo all'articolo 8 che prevede l'istituzione della sovrainposta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con invarianza del carico fiscale, assicurando alle regioni un gettito in misura equivalente a quello attuale, chiede in quale modo il Governo ritenga di far fronte alle spese del Sistema sanitario nazionale, tenuto conto che, ad esempio, nel solo Piemonte fino a dieci anni fa l'IRAP assicurava un gettito superiore di 10 miliardi di euro rispetto ad oggi e che oggi alcune grandi aziende come FCA, divenuta poi Stellantis, non pagano niente per quest'imposta.

Richiama, inoltre, come principi indefettibili di riforma del sistema fiscale l'elevazione fino a 12.000 euro del reddito non soggetto a tassazione e la necessità di introdurre un'aliquota crescente di imposizione sui redditi analoga a quella prevista dal sistema tedesco.

Alla luce di tali considerazioni, conclusivamente, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, mette in votazione la proposta di parere della relatrice, precisando che, in caso di sua approvazione, s'intende preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dai deputati del Partito Democratico.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, rileva preliminarmente che il disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è corredato di relazione tecnica. Premette che, nella propria relazione, si soffermerà sulle disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, mentre, per le restanti disposizioni, rinvia alla documentazione preparata dagli uffici.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, evidenzia che la norma sospende, ai commi da 1 a 9, alcuni termini tributari e contributivi nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023, indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Rileva inoltre che il comma 13 rinvia all'articolo 22, relativo alle disposizioni finanziarie, per la copertura degli oneri, derivanti dai commi 4, 8 e 9, valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023. In proposito, evidenzia preliminarmente che, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi esplicitate dalla relazione tecnica, è possibile ricostruire la stima degli oneri. Osserva tuttavia che, mentre

l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ascrive oneri, come detto, ai commi 4, 8 e 9, il prospetto riepilogativo ascrive effetti al solo comma 4. Inoltre, il comma 8 relativo alla sospensione degli adempimenti processuali, dei termini di sospensione e decadenza, della notifica delle cartelle di pagamento, reca una disposizione identica a quella già contenuta, con riferimento all'alluvione che ha colpito l'Isola di Ischia, nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186. A detta norma, che pure operava un rinvio dall'anno 2022 all'anno 2023 e, dunque, non era di carattere infrannuale come quella attualmente in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò premesso, rileva che risulterebbe dunque necessario acquisire un chiarimento onnicomprensivo ed esaustivo circa gli effetti ascrivibili a ciascuna delle disposizioni ora introdotte.

Fa presente, poi, che il comma 11 differisce il pagamento delle rate con scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province colpiti dagli eventi alluvionali all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento e quantifica i relativi oneri in misura pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La relazione tecnica non aggiunge ulteriori elementi conoscitivi rispetto al testo della norma. Il prospetto riepilogativo, tuttavia, registra i predetti effetti sul solo esercizio 2023, mentre nulla è indicato per l'esercizio 2024. In proposito, rileva che andrebbero dunque chiariti gli elementi posti a base della stima degli oneri, sia con riguardo alla loro quantificazione sia con riguardo agli esercizi effettivamente coinvolti.

In riferimento all'articolo 4, evidenzia che la norma prevede la sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla medesima data avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli riferiti ai procedimenti pendenti presso i comuni alluvio-

nati come risultante dei commi da 1 a 3. Ai sensi del comma 6, la medesima sospensione opera, altresì, con riferimento alla raccolta e alla lavorazione delle informazioni statistiche, nonché ai procedimenti sanzionatori dell'ISTAT previsti in caso di inosservanza dell'obbligo di fornire i dati richiesti, con conseguente proroga dei termini per i pagamenti delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 1° maggio 2023. Con riguardo ai residenti nelle zone alluvionate, che siano stati ammessi a prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, e che per gli eventi alluvionali non siano in grado di partecipare alle medesime prove, il comma 4 prevede la possibilità di svolgere apposite prove concorsuali di recupero. Ai sensi del comma 5, viene, infine, consentito alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, disponendo l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale pubblico che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile. In merito al comma 4, ritiene vadano forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione riferita dalla relazione tecnica, con particolare riguardo alle procedure concorsuali interessate dalla disposizione, al potenziale bacino di soggetti beneficiari della stessa, nonché alle modalità operative ed organizzative che dovranno essere approntate dalle amministrazioni per consentire lo svolgimento delle prove di recupero. Con riferimento all'utilizzo del lavoro agile di cui al comma 5, posto che la norma trova applicazione anche nei confronti del personale scolastico, appare opportuno un chiarimento in merito agli eventuali oneri derivanti dalla stessa connessi all'esigenza di provvedere alla sostituzione di tale personale fino al 31 dicembre 2023, termine finale previsto dalla norma ai fini della sua applicazione, allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche. Ritiene il chiarimento opportuno, considerato che la norma possiede un'ampia portata applicativa, anche derogatoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e

che a precedenti disposizioni che hanno disciplinato il ricorso al lavoro agile nella scuola sono associate specifiche autorizzazioni di spesa.

Con riguardo all'articolo 6, contenente disposizioni in materia di università e alta formazione, in merito ai profili di quantificazione, rileva con riferimento al comma 5, che dispone la copertura dell'onere recato dai commi 3 e 4 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha dotato il Fondo italiano per la scienza con la somma di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, rileva che non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessario acquisire l'avviso del Governo, che l'impiego di tale risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già avviati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dei Fondi di cui ai precedenti commi 3 e 4, pari complessivamente a 12 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Al riguardo, segnala che tale ultima disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo italiano per la scienza, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. In proposito, fa presente che il citato Fondo, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 311, della legge n. 234 del 2021, reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l'anno 2023 pari a 200 milioni di euro e che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, dalle disponibilità del Fondo stesso per il medesimo anno 2023 è già stato detratto l'importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame. Al riguardo, non ha osservazioni da formu-

lare, nel presupposto che la riduzione della dotazione del Fondo per l'anno 2023 non sia suscettibile di pregiudicare il perseguimento nel medesimo anno delle finalità di spesa a cui il medesimo Fondo è preordinato. Sul punto, appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

In riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono tramite l'INPS ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede legale in uno dei territori interessati dagli eventi alluvionali e che sono impossibilitati a prestare attività, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Tale integrazione è altresì concessa ai lavoratori agricoli, entro il limite massimo di 90 giornate e ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, fino ad un massimo di quindici giornate. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica non fornisce tra i parametri occorrenti alla verifica degli oneri l'importo medio mensile dell'integrazione al reddito erogata; peraltro, tale importo è desumibile dall'elaborazione dei dati forniti e corrisponde a circa 1.321 euro, ossia all'importo massimo previsto per la cassa integrazione nel 2023. Ciò premesso, pur rilevando che l'utilizzo di tale importo risulta prudenziale, andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo in merito alle modalità di definizione degli altri parametri utilizzati per la stima, dal momento che la relazione non li rende noti. In particolare, dovrebbe essere chiarito, con riferimento ai lavoratori non agricoli, per quale ragione si ipotizzi un tasso di adesione del 30 per cento e un numero medio di fruizione del beneficio pari a due mesi e se siano stati ricompresi all'interno di tale platea anche i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 11, lettere da *a*) a *d*), dell'articolo 7 provvede agli oneri

derivanti dall'integrazione al reddito mensile a favore di determinate categorie di lavoratori operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali del maggio scorso, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, tramite le seguenti modalità: quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera *a*) del comma 11, del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 234 del 2021; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera *b*) del comma 11, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008; quanto a 20 milioni, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera *c*) del comma 11, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016; quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, ai sensi della lettera *d*) del comma 11, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, rileva che la disposizione normativa ivi richiamata prevede un trasferimento a carico dello Stato in favore del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023, volto ad assicurare – sulla base delle effettive necessità – le prestazioni di assegno di integrazione salariale. Al riguardo, nel prendere atto della rassicurazione contenuta nella relazione tecnica, secondo cui la riduzione del predetto trasferimento si rende possibile senza alterare il riconoscimento delle citate prestazioni alla luce delle attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso, ritiene tuttavia utile acquisire dal Governo un'indicazione quantitativa circa le risultanze di tali attività, considerato che la riduzione in commento esaurisce in sostanza l'entità del trasferimento posto a carico dello Stato per l'anno 2023.

Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, in favore dei lavoratori autonomi, che, alla data del 10 maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano in uno dei comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, un'indennità *una tantum*, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. Al riguardo, osserva che la quantificazione risulta coerente con i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, poiché la relazione tecnica non rende noti i criteri utilizzati per definizione dei sopra citati elementi, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti in merito, con particolare riferimento al numero medio dei mesi di fruizione del beneficio, pari a 2,5 mesi, che risulta uguale per tutte le tipologie di soggetti, nonostante le differenti professioni esercitate, e che conduce alla determinazione di un beneficio complessivo *pro capite* pari a 2.500 euro, inferiore quindi al massimale di 3.000 euro stabilito dalle disposizioni in esame.

In riferimento all'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme prevedono che le risorse in conto residui del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori siano destinate a misure di sostegno alle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 nel limite di 100 milioni di euro e rimodula in 100 milioni di euro, conseguentemente, le risorse destinate al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022. Prevede, inoltre, l'adozione di un decreto per la ripartizione tra regioni delle somme disponibili a favore delle imprese colpite l'anno scorso dalla siccità sulla base delle domande istruite. Ritiene utile, a tal proposito, acquisire elementi informativi circa le domande pervenute e istruite, se disponibili, al fine di verificare la congruità delle risorse da ripartire.

In riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo destinato a interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile e sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali. Al fine di provvede al finanziamento del predetto Fondo, il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale è incrementato di 1 euro. Ciò premesso, ritiene necessaria una assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023 saranno destinate alla spesa, attraverso il citato Fondo, nel corso del medesimo anno 2023, al fine di escludere eventuali effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi successivi. In questo quadro, per altro, ritiene si possa valutare la possibilità di prevedere espressamente nel testo provvedimento che la riassegnazione delle entrate al Fondo di cui trattasi debba avere luogo nell'anno 2023.

In relazione all'articolo 15, evidenzia che la norma prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano alla remunerazione in favore degli enti gestori privati dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari accreditati, convenzionati o contrattualizzati, non erogati in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 10 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. Con riferimento alla remunerazione dei servizi sanitari erogati dalle strutture sanitarie private accreditate non ha osservazioni da formulare dal momento che la norma prevede a garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale il rispetto dei limiti del budget assegnato per l'anno 2023. Analoga garanzia non appare esplicitamente prevista dalla disposizione in esame in relazione alla remunerazione dei servizi educativi, socioas-

sistenziali, socio-sanitari erogati dagli enti gestori privati. Sul punto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 21, commi da 1 a 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme prevedono che nel 2023 l'Agenzia delle dogane effettui vendite straordinarie di beni confiscati al fine di finanziare, con i proventi che eccedono le ordinarie entrate scontate a bilancio per tali vendite pari a 5 milioni di euro, gli interventi di protezione civile conseguenti ai recenti eventi alluvionali. Ciò stante, pur prendendo atto che la riassegnazione dei proventi alla spesa fa salve le entrate iscritte a bilancio nell'anno 2023, ritiene doveroso un chiarimento sul se tali vendite straordinarie, potendo determinare un'anticipazione delle dismissioni ordinariamente programmate, non siano suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio per gli anni successivi al 2023. Inoltre, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la vendita di beni già in uso presso pubbliche amministrazioni possa determinare il verificarsi di ineludibili esigenze operative a carico delle stesse tali da pregiudicare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo, a causa della necessità di provvedere all'acquisto di nuovi beni, in sostituzione di quelli venduti, o di richiedere dotazioni aggiuntive di bilancio.

Segnala che l'articolo 22, comma 3, fa fronte agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni recate dal presente decreto-legge – determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023 – tramite le seguenti modalità: quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi della lettera *a*), mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 1 del medesimo articolo 22; quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi della lettera *b*), mediante corrispon-

dente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56; quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della lettera *c*), mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9; quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, ai sensi della lettera *d*), mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9; quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ai sensi della lettera *e*), mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 11, lettera *d*).

Da un punto di vista della formulazione della disposizione, rileva preliminarmente l'opportunità di riformulare l'alinea del comma 3 dell'articolo 22, al fine di precisare che, con riferimento all'articolo 6, in questa sede si provvede alla copertura finanziaria dei soli oneri derivanti dai commi 2, 6 e 7, come precisato peraltro dal comma 9 del medesimo articolo 6, in quanto agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 di detto articolo provvede, invece, il comma 5 della stessa disposizione, di cui si è precedentemente illustrato il contenuto.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, mentre il computo degli oneri richiamati dalla disposizione in esame appare corretto per l'anno 2023, l'importo di 10.120.000 euro per l'anno 2024 è pari all'onere derivante dal comma 2 dell'articolo 22 richiamato dalla disposizione in commento, concernente l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ma non tiene conto dell'onere di 1.050.000 euro per l'anno 2024, derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, riguardanti il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Al riguardo, osserva infatti che, mentre l'articolo 1, comma 11, e la relativa relazione tecnica fanno riferimento a un onere quantificato in 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la disposizione di copertura in esame considerano invece un onere di 1,05 milioni di euro per il solo anno 2023. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza dell'onere riferito all'anno 2024, anche al fine di provvedere a una corrispondente modifica degli importi indicati dall'alinea del comma 3 dell'articolo 22.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, ricorda che l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, prevede la possibilità di erogare ai clienti domestici residenti, diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, un contributo nei mesi da ottobre a dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh, autorizzando a tal fine, al comma 3, la spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2023. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per l'anno 2023 e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le stesse risultano preordinate ai sensi della legislazione vigente.

In merito alla quinta modalità di copertura finanziaria, ricorda che, come in precedenza illustrato, l'articolo 7, comma 11, lettera *d*), prevede una riduzione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, concernente il finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza, destinata a provvedere per un corrispondente importo a quota parte degli oneri derivanti dal comma 9 del medesimo articolo 7. In proposito rileva che, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, l'importo complessivo delle coperture previste dalle lettere da *a*) alla lettera *d*) del predetto comma 11 dell'articolo 7 eccede di 59,9 milioni di euro l'onere di cui si prevede la copertura,

determinando in tal modo la creazione dello spazio finanziario utilizzato dalla norma di copertura in commento. Tutto ciò premesso, non ha osservazioni da formulare. Per quanto attiene alla formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di fare riferimento all'utilizzo di « quota parte » delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 11, lettera *d*), in considerazione del fatto che non sono integralmente utilizzati gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di cittadinanza. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Infine, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 22 in commento stabilisce che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Atto n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, fa presente che sono ancora in corso le verifiche istruttorie necessarie per fornire i

chiarimenti richiesti dal relatore sui profili finanziari del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 1038 e abb.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI
DEL GRUPPO PD-IDP**

La V Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

premesso che:

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'lrpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una « flat tax » per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la « flat tax » è stata adottata in prevalenza da eco-

nomie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di *welfare* di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, « istituti speciali di definizione » che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale;

considerato che:

per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, il disegno di legge non sembra rispondere pienamente al dettato dell'articolo 17, comma 2, legge del 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, che stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, in quanto l'intera delega è finalizzata alla « riduzione del carico fiscale » (articolo 2, comma 1, lettera a), e appaiono, evidentemente, suscettibili di determinare effetti onerosi gli articoli, 3, 5, 6, 7, 9, 10,11,12,13, 14,15,16,18;

il disegno di legge delega, pertanto, non esplicita né i costi né le modalità di coper-

tura degli interventi, salvo il riordino delle « *tax expenditures* » (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

esprime

PARERE CONTRARIO.

Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini,
Roggiani.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01059 Borrelli: Provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione	78
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	83
5-01057 Congedo: Chiarimenti in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA	79
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	85
5-01058 Fenu: Potenziamento degli strumenti automatici di incentivazione fiscale per il sostegno agli investimenti	79
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	87
5-01060 Merola: Estensione della possibilità di usufruire della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai contribuenti delle regioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto 2016	79
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	80
ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)	90

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.50.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Segnala inoltre che le interrogazioni Rubano n. 5-01055 e Gusmeroli n. 5-01056 sono rinviate ad altra seduta.

5-01059 Borrelli: Provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario all'economia alle finanze Sandra Savino risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) esprime la propria preoccupazione in ordine alla consistenza del cosiddetto magazzino della riscossione, nonché sulla circostanza – già evidenziata dal Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino – per cui il reiterarsi nel tempo di provvedimenti di definizione agevolata dei tributi può generare iniquità nel sistema tributario, anche alla luce delle aspettative che tali provvedimenti ingenerano nei contribuenti. Cita al riguardo l'esempio del Comune di Napoli, in cui una percentuale molto bassa di contribuenti – circa il 38 per cento – paga regolarmente le tasse sui rifiuti, e nel quale si è diffusa la prassi di contestare preventivamente la metratura degli immobili, confidando, in attesa della definizione del procedimento amministrativo, nell'emanazione di provvedimenti di sgravio o di condono, che consentono di abbattere significativamente il debito fiscale.

5-01057 Congedo: Chiarimenti in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.

Saverio CONGEDO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario all'economia alle finanze Sandra Savino risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Saverio CONGEDO (FDI) si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-01058 Fenu: Potenziamento degli strumenti automatici di incentivazione fiscale per il sostegno agli investimenti.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario all'economia alle finanze Sandra Savino risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emiliano FENU (M5S) si dichiara insoddisfatto dalla risposta del Governo. Al riguardo evidenzia come i presidi antifrode nei confronti dei meccanismi di incentivazione automatica siano stati già sperimentati e apprezzati nel tempo. Rileva che da più parti viene richiesta l'ulteriore estensione di tali meccanismi, evidenziando l'esistenza di opportuni presidi di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, quali la sospensione per trenta giorni delle istanze di cessione del credito. Sottolinea, infine, come in altri paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti tali meccanismi risultino sempre più diffusi.

5-01060 Merola: Estensione della possibilità di usufruire della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai contribuenti delle regioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto 2016.

Augusto CURTI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario all'economia alle finanze Sandra Savino risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Augusto CURTI (PD-IDP) si dichiara non soddisfatto dalla risposta del Governo. Sottolinea infatti la necessità di dare certezza ai contribuenti in ordine ai meccanismi applicativi delle definizioni agevolate nei territori colpiti da eventi calamitosi. Al riguardo, chiede che le autorità competenti emanino un'apposita circolare per consentire la piena attuazione delle moratorie disposte dal Governo, al già richiamato fine di assicurare certezze ai contribuenti residenti nei predetti territori.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.30.

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli, con osservazioni e condizioni, delle Commissioni I (Affari Costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), V (Bilancio), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche UE) nonché il parere del Comitato per la legislazione.

Con particolare riferimento al parere espresso dalla Commissione Bilancio, segnala che le quattro condizioni poste sono oggetto di altrettanti emendamenti presentati dai relatori, che la Commissione è chiamata a votare (*vedi allegato 5*).

Al fine di consentire ai colleghi deputati di prendere visione dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e degli emendamenti dei relatori che recepiscono le condizioni poste dalla Commissione Bilancio, sospende la seduta per alcuni minuti.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.35.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto che i relatori raccomandano l'approvazione degli emendamenti presentati, invita il Governo ad esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario Federico Freni esprime parere favorevole su tutte le suddette proposte emendative.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 dei Relatori (*vedi allegato 5*).

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene sull'emendamento 1.101 dei Relatori, richiamando l'attenzione dei colleghi sul fatto che la maggioranza, con la condizione formulata in Commissione Bilancio, cui ha fatto seguito il citato emendamento dei Relatori, abbia inteso precisare – esigenza che non appare priva di significato – la necessità di corredare i decreti legislativi delegati di relazione tecnica, che indichi gli effetti delle nuove norme sul gettito, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali; si tratta di una precisazione che condivide, ma della quale intende rilevare la portata e sulla quale appare utile un chiarimento.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia, con riguardo a quanto testé rilevato dal deputato D'Alfonso, che la condizione posta dalla Commissione Bilancio, recepita dall'emendamento 1.101 dei Relatori, modifica il testo del comma 2 dell'articolo 1 nel senso di prevedere che le relazioni tecniche ai decreti legislativi delegati debbano anche indicare gli effetti dei medesimi decreti sulla pressione tributaria a legislazione vigente, in tal modo anche rispondendo ad esigenze di coordinamento con il dettato dell'articolo 20 del disegno di legge, che stabilisce che dall'attuazione delle deleghe non debba derivare incremento della pressione tributaria.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) replica sottolineando la rilevanza delle previsioni contenute nella proposta emendativa per gli enti territoriali e per il loro assetto finanziario.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.101, 1.102 e 20.100 dei Relatori (*vedi allegato 5*).

Marco OSNATO, *presidente*, segnala che tutte le proposte emendative non esaminate dalla Commissione in quanto non segnalate dai gruppi si intendono respinte ai fini della loro eventuale ripresentazione in Assemblea.

La Commissione concorda.

Virginio MEROLA (PD-IDP) interviene sul conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea favorevolmente sul provvedimento in esame, che non può registrare il consenso del Partito Democratico. Rammenta che il suo gruppo parlamentare, nel corso dell'esame in Commissione, ha presentato numerose proposte emendative a un impianto che ritiene complessivamente non efficace: al riguardo evidenzia che il disegno di legge non appare orientato ad una concreta lotta all'evasione fiscale e che le risorse stanziare sembrano non sufficienti. Nonostante l'ambizione di sancire una riforma fiscale di ampio respiro, ritiene che l'impianto generale della delega piuttosto consenta la prevalenza degli interessi corporativi e di categoria, a scapito del perseguimento di un interesse generale.

In presenza di un'alta pressione fiscale, avrebbe invece ritenuto necessario contrastare l'evasione; reputa peraltro che siano assenti, nel disegno di legge, l'intento redistributivo e una prospettiva di equità orizzontale, specialmente con riferimento all'ingiusto trattamento fiscale attualmente riservato alle categorie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Ritiene inoltre che, in assenza di una concreta giustizia fiscale, i problemi del Paese – tra cui l'elevato debito – siano stati meramente procrastinati e che le riforme attese restino soltanto promesse; evidenzia poi la contraddittorietà di un Esecutivo che da un lato si propone di razionalizzare le spese fiscali e, dall'altro, introduce norme che moltiplicano le agevolazioni tributarie di settore, destinate a specifiche categorie.

Rileva, più in generale, come l'impianto della delega sia carente nella prospettiva dell'interesse generale del Paese, non fornendo adeguate risposte alle categorie su

cui ricade principalmente il peso del fisco, ovvero lavoratori dipendenti e pensionati. Cita al riguardo le norme che introducono forme sostitutive di imposizione, che di fatto erodono la base imponibile Irpef.

Sotto un diverso profilo, evidenzia come il disegno di legge non dia adeguato rilievo all'autonomia impositiva degli enti territoriali, in una visione politica che appare di ben più ampia portata della sola riforma fiscale: ricorda che è in corso una articolata discussione sull'autonomia differenziata, con le relative conseguenze sotto il profilo dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della quantificazione dei relativi costi.

Con riferimento alle risorse, infine, rileva come il disegno di legge affidi la copertura dei costi a una ipotetica e non quantificabile crescita economica, non attribuendo adeguato rilievo alla tematica dello sviluppo sostenibile.

Conclude evidenziando come l'impianto della delega appaia improntato a soddisfare interessi corporativi, privi di quella visione di insieme che dovrebbe caratterizzare una seria ed efficace riforma del sistema fiscale.

Emiliano FENU (M5S) annuncia il voto contrario del proprio gruppo, augurandosi che dagli schemi di decreti legislativi attuativi emerga un indirizzo più chiaro e coerente rispetto a quello prospettato dal disegno di legge, non privo di contraddizioni.

Rinviene una prima contraddizione nell'enunciazione del principio di equità orizzontale, a fronte di una vera e propria esplosione di forme di imposizione sostitutiva.

In secondo luogo, ritiene contraddittorio affermare la volontà di semplificare il sistema fiscale, a fronte della già citata moltiplicazione di imposte sostitutive, elemento che a suo avviso complica l'operato di professionisti e contribuenti. Cita al riguardo le prescrizioni sull'Ires, ed in particolare la previsione della riduzione dell'imposta a fronte di nuovi investimenti e nuove assunzioni, elemento che complica una forma di prelievo che attualmente appare davvero *flat* e di semplice applicazione. Formula analoghe considerazioni nei

confronti dell'enunciazione del principio di progressività.

Ritiene inoltre che la previsione di concordati preventivi e accordi con l'amministrazione finanziaria non sia coerente con l'intento di contrastare l'evasione fiscale. Evidenzia che tali strumenti – ampiamente utilizzati in passato – nel tempo si sono dimostrati inefficaci e rischiano di essere ulteriormente compromessi dalla strutturale carenza di organico dell'Amministrazione finanziaria.

Sotto un diverso profilo, evidenzia l'insostenibilità finanziaria del disegno di legge, che erode progressivamente la base imponibile Irpef e non reperisce adeguate risorse dall'economia digitale, settore rispetto al quale il Governo, anziché intervenire, sembra attendere risposte dalle principali istituzioni sovranazionali.

Infine rileva che l'impianto della delega appare già datato e privo di una vera e ampia portata innovativa; basti pensare che la maggioranza ha presentato come intervento cruciale la norma approvata sulla rateazione dei versamenti dovuti dai lavoratori autonomi, che si sostanzia invece in una norma di dettaglio, introducendo una

mera dilazione di pagamento. È tale il carattere del provvedimento che la Commissione si accinge a licenziare: un insieme di disposizioni minute, prive di quel carattere generale e di sistema che si era annunciato.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori Gusmeroli e Sala a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

5-01059 Borrelli: Provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama i dati contenuti nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2022 della Corte dei Conti dalla quale risulta come negli ultimi ventidue anni si sia registrata una inesorabile caduta del tasso annuo di riscossione a mezzo ruoli dei carichi affidati, passato dal 33,8 per cento dell'anno 2000 a poco più del 25 per cento del 2022, senza che nessun intervento di carattere legislativo o tecnico abbia potuto rallentare o invertire la tendenza.

Nel documento si evidenzia, inoltre, come si siano succeduti nel tempo provvedimenti normativi di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. A tale proposito, viene riportata una dichiarazione del Presidente della Corte dei Conti che ha ribadito la necessità di abbandonare il ricorso a provvedimenti che offrono, per le difficoltà del recupero (e per esigenze di bilancio), forma di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, che, oltre a incidere negativamente in termini equitativi e sul contributo di ciascuno al finanziamento dei servizi pubblici, rischiano di generare ulteriori iniquità del sistema. Inoltre, il ricorso ai condoni rischia di sollecitare aspettative di ulteriori condoni futuri, resi necessari proprio dalle medesime difficoltà finanziarie.

Tanto premesso, si chiede di sapere « se non (si) ritenga doveroso arginare il fenomeno riportato in premessa che, oltre a minare alla radice la credibilità del sistema, sottrae alle imposte il loro significato di strumento democratico di finanziamento della cosa pubblica. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Giova anzitutto precisare che nella tabella pubblicata nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2022 della Corte

dei Conti, la percentuale del 33,8 per cento si riferisce all'importo complessivamente riscosso nell'intero periodo 2000-2022 – quindi nel corso di 23 anni – sui carichi affidati nel solo anno 2000, mentre la percentuale di circa il 2 per cento riguarda, invece, le somme riscosse nel solo anno 2022 sui carichi affidati nel medesimo anno 2022.

Va, infatti, evidenziato che l'attività di recupero non si esaurisce nel solo anno di affidamento del carico ma prosegue negli anni successivi, fino alla riscossione dei crediti affidati all'agente della riscossione o all'invio della comunicazione di inesigibilità agli enti creditori affidatari.

Pertanto, la relazione in parola ha dato conto dell'inevitabile dinamica – definita « naturale » dalla stessa Corte dei Conti – in virtù della quale, per ciascun anno di affidamento dei carichi, il relativo tasso di riscossione totale, ovvero quello registrato dall'anno di affidamento al 31 dicembre 2022 (ossia l'anno al quale si riferisce il rendiconto), risulta più elevato per gli anni di affidamento meno recenti, in quanto si cumulano le riscossioni registrate in più annualità, comprese quelle derivanti dagli istituti di definizione agevolata.

Tanto premesso, il quesito posto dall'Onorevole Interrogante trova risposta nelle norme previste nel « Disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale », e, in particolare, nell'articolo 16, il quale prevede la revisione del sistema nazionale della riscossione, secondo principi e criteri direttivi fissati nel medesimo articolo.

Nel dettaglio, il disegno di legge si propone tra l'altro di incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione, disponendo che lo stesso debba essere semplificato, orientandone l'attività ai principi di efficacia, economicità e imparzialità e

verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo.

Tra le misure individuate per il conseguimento di detti obiettivi, è prevista l'adozione di un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, volto al progressivo superamento di quello attuale, caratterizzato da un netto dualismo tra il titolare della funzione di riscossione, ossia l'Agenzia delle entrate, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sua qualità di ente deputato alle attività di recupero coattivo; si prospetta che a tale risultato possa pervenirsi anche mediante il passaggio di alcune o più funzioni e attività, attualmente svolte da l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in capo alla stessa Agenzia delle entrate.

Inoltre, si dispone di provvedere al potenziamento dell'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, mediante:

1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per il recupero coattivo delle entrate affidate all'agente della riscossione, in modo da consentirgli il pronto avvio delle azioni cautelari ed esecutive, sulla base di atti già notificati dagli enti creditori, in fase prodromica all'affidamento, cui attribuire *ex lege* la valenza di titolo esecutivo decorso inutilmente un lasso temporale predefinito. Ciò, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera *h*) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) che prevede, per l'estensione degli accertamenti esecutivi a tutte le entrate riscuotibili mediante ruolo, la necessità di ricorrere all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato;

2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, così da assicurare maggiore celerità nell'azione di recupero.

Inoltre, al fine di prevenire la formazione dei cosiddetti magazzini di riscossione, il citato articolo 16 della legge delega prevede l'introduzione di una pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione dovrà svolgere, « anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi » e stabilisce che l'attività di riscossione coattiva debba svolgersi in assoluta conformità alla predetta pianificazione. Deve essere, inoltre, assicurata la tempestiva trasmissione dei flussi informatici telematici relativi all'attività svolta.

È, altresì, previsto, a regime, il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle quote non rimosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali, ovvero di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili, ovvero di esperibilità di azioni fruttuose. Si introduce la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, qualora emergano nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali.

Viene, infine, fissato il principio in base al quale dovrà essere garantita la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione, di atti interruttivi della prescrizione.

ALLEGATO 2

5-01057 Congedo: Chiarimenti in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, ai sensi dei commi da 100 a 105 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) prevedendo il versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.

Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in « esenzione » da IVA.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, « sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o

dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.

Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto ».

Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 « non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta », con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.

In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE

del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.

Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitata, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, « (...) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria ».

Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:

1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il « rica-

rico » normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene « attualizzato » al momento della cessione;

2. il « prezzo di acquisto », secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per « prezzo di acquisto », si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;

3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;

4. in via di estremo subordinate e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni simili, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di « quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo » (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);

5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui « non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi » (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).

ALLEGATO 3

5-01058 Fenu: Potenziamento degli strumenti automatici di incentivazione fiscale per il sostegno agli investimenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, richiama anzitutto la relazione della Corte dei Conti dalla quale emerge che la spesa sostenuta nel triennio 2020-2022, relativa a 107 delle 285 misure del PNRR (tra cui 2 riforme e 105 investimenti), deriva sostanzialmente dall'attuazione di due importanti strumenti di sostegno agli investimenti: i crediti d'imposta del piano transizione 4.0 e gli incentivi *Superbonus*, *Ecobonus* e *Sismabonus*.

L'interrogante rileva che fonti di stampa segnalano l'intenzione del Governo di voler rafforzare il ricorso agli strumenti automatici, dirottando a tal fine 4 miliardi del Piano su crediti d'imposta per investimenti *green*.

Tuttavia, l'Onorevole rappresenta che, durante l'audizione del 30 maggio al Senato sul disegno di legge delega di iniziativa governativa in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, l'Agenzia delle entrate ha riferito che « sarebbe, in ogni caso, auspicabile limitare il ricorso a forme "automatiche" di agevolazione, come, ad esempio, i crediti d'imposta fruibili dalle imprese senza la presentazione di un'istanza preventiva (...) ».

Pertanto, l'interrogante chiede di sapere « in considerazione di quanto riportato dall'articolo in premessa e della posizione espressa dall'Agenzia delle entrate all'audizione, come (si) valuti il potenziamento della leva fiscale e in particolare il ricorso agli strumenti automatici di incentivo come i crediti d'imposta ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il MIT, si fa presente quanto segue.

Negli ultimi anni gli automatismi con i quali sono stati implementati gli incentivi fiscali hanno favorito l'accessibilità e la

facilità di utilizzo dei medesimi, da parte dei beneficiari.

Nell'ambito del Repower EU il Ministero delle imprese e del made in Italy sta lavorando, in collaborazione con l'Unità di Missione del PNRR, al potenziamento dei crediti d'imposta automatici 4.0 in ottica *green*.

Il ricorso a strumenti incentivanti sotto forma di crediti d'imposta per supportare la transizione *green* è stato indicato in via preferenziale dalla stessa Commissione europea nelle linee guida sul Repower EU pubblicate il 1° febbraio 2023.

Tanto premesso, come segnalato dall'onorevole interrogante, si osserva che, nel corso dell'audizione del 30 maggio scorso al Senato sul disegno di legge delega di iniziativa governativa in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, l'Agenzia delle entrate ha auspicato una limitazione del ricorso a forme « automatiche » di agevolazione – come, ad esempio, i crediti d'imposta fruibili dalle imprese senza la presentazione di un'istanza preventiva – anche per fornire al beneficiario maggiori garanzie in ordine al rispetto dei vincoli unionali in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai limiti di importo normativamente previsti (verificabili in sede di iscrizione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato).

A parere dell'Agenzia delle entrate, l'adozione di un regime « su concessione » avrebbe, infatti, il vantaggio di limitare le criticità connesse alle iscrizioni degli aiuti nei registri, in quanto l'iscrizione dell'aiuto stesso avverrebbe prima della fruizione e non dopo (come accade attualmente, con le conseguenti criticità sul monitoraggio dei cumuli) e ciascuna Autorità procederebbe all'iscrizione dei soli aiuti dalla stessa con-

cessi, dopo la relativa autorizzazione e la verifica della capienza, evitando il problema del recupero dell'eccedenza dell'aiuto rispetto al limite massimo previsto.

Alla stregua di quanto rappresentato e in considerazione delle distorsioni che sono state riscontrate in relazione al ricorso a tali strumenti automatici, in sede di attua-

zione della delega per la riforma fiscale potranno essere opportunamente valutate le forme e gli eventuali nuovi adempimenti cui assoggettare i suddetti crediti d'imposta nell'ottica di contemperare la necessità di prevenire frodi e abusi con l'esigenza di un loro celere utilizzo da parte dei legittimi beneficiari.

ALLEGATO 4

5-01060 Merola: Estensione della possibilità di usufruire della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai contribuenti delle regioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022, prevista dall'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetto rottamazione-*quater*), evidenziando che il termine per l'adesione da parte dei contribuenti interessati è stato differito al 30 giugno 2023.

Gli Onorevoli lamentano una presunta disparità di trattamento a scapito dei contribuenti residenti nelle aree del Centro Italia colpite da eventi sismici nel 2016, per i quali la riscossione è stata riavviata dopo il predetto termine del 30 giugno 2022 e che, pertanto, non possono fruire della cennata definizione agevolata.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1 del decreto ministeriale 1° settembre 2016 ha previsto, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del Centro-Italia, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Il periodo di sospensione è stato successivamente prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) che ha, altresì, previsto la ripresa della riscos-

sione entro il 16 dicembre 2017 e la ripresa degli adempimenti, diversi dai versamenti, entro il mese di febbraio 2018.

Peraltro, il termine di ripresa dei versamenti è stato più volte differito, da ultimo ad opera dell'articolo 8 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (cosiddetto «decreto clima») che, per i contribuenti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole, ha disposto la proroga al 15 gennaio 2020 del termine di ripresa della riscossione delle somme dovute a titolo di tributi, oggetto della concessa sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Tanto premesso, deve precisarsi che, ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 231 e successivi, della legge di bilancio per il 2023, cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, non è rilevante la data in cui viene notificato l'avviso di pagamento, bensì la data in cui il carico viene affidato all'agente della riscossione (affidamento che, come sopra detto, deve essere stato eseguito tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022).

Pertanto, il fatto che le notifiche degli avvisi di pagamento ai contribuenti colpiti dal sisma del Centro-Italia del 2016 si siano concentrate dopo il 30 giugno 2022 – come evidenziato dagli Onorevoli interroganti – non dovrebbe impedire agli stessi di aderire alla rottamazione-*quater*, laddove gli avvisi si riferiscano a somme oggetto di carichi affidati all'agente della riscossione all'interno della finestra temporale citata.

ALLEGATO 5

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da 4 a 19 con le seguenti: da 4 a 18

1.100. I Relatori.

All'articolo 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Gli schemi dei decreti legislativi fino a: sono trasmessi con le seguenti: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, comma 2 fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2

1.101. I Relatori.

All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari

1.102. I Relatori.

ART. 20.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 3

20.100. I Relatori.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	96
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista</i>)	97

SEDE REFERENTE:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

C. 1183 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2023.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Vannia GAVA condivide la proposta di parere del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva come tutta la Commissione sia consapevole delle difficoltà del Paese legate alla crisi energetica e alla relativa esigenza di disporre, a causa del conflitto russo-ucraino, di sufficienti quantitativi di gas naturale, rispetto alla quale è stata prevista la realizzazione di due nuovi rigassificatori nei siti di Ravenna e Piombino. Ciò premesso, rileva che il provvedimento in esame interviene senza avere appurato se la menzionata esigenza perduri negli stessi termini e senza considerare le soluzioni nel frattempo interve-

nute. Evidenzia, infine, che l'intervento operato dal Governo avrebbe dovuto tenere conto anche di quanto verrà previsto nel Piano nazionale per l'energia e il clima e, pertanto, preannuncia, a nome del proprio gruppo, un voto di astensione.

Angelo BONELLI (AVS) preannuncia un voto convintamente contrario evidenziando come il Paese disponga di un livello sovrabbondante di quantità di gas, al punto che non occorre prevedere la realizzazione di ulteriori rigassificatori. Ritiene quindi necessario che la Commissione svolga un'audizione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sul Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), in considerazione dell'esigenza per la Commissione di acquisire elementi di informazione su tale documento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel ricordare che è stata richiesta da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle un'audizione del Ministro dell'ambiente su tematiche riguardanti le decisioni adottate in sede europea nell'ambito delle politiche ambientali, ritiene che occorrerà valutare se l'esigenza testé richiamata dal deputato Bonelli possa aggiungersi come tematica all'audizione già richiesta in precedenza.

Ilaria FONTANA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo ritenendo che il provvedimento del Governo rappresenti l'ennesima occasione persa. Fa presente, quindi, che nella Commissione di merito il suo gruppo ha presentato numerosi emendamenti soppresivi e sottolinea che non vi è alcun passo in avanti rispetto a temi su cui si è già discusso più volte.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038 Governo e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata dal Gruppo Partito democratico una proposta alternativa di parere, che è in distribuzione (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Vannia GAVA condivide la proposta di parere del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nell'illustrare la proposta alternativa di parere, evidenzia che il disegno di legge di delega del Governo ripropone l'obiettivo della *flat tax*, ossia una visione del sistema fiscale italiano in cui viene ridimensionata drasticamente la progressività fiscale. Rileva, poi, che la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, che costituiscono l'asse portante dell'economia italiana. Infine, osserva che, nell'ambito dei principi e criteri direttivi di carattere generale, non si fa menzione delle attività che dovranno sostenere la transizione ecologica, né della tassazione più favorevole con riguardo ai veicoli meno inquinanti e con il minor impatto ambientale.

Mauro ROTELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri Matilde Sicacusano.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso.

Ricorda che nella giornata di giovedì 29 giugno è scaduto il termine per la segnalazione degli emendamenti da parte dei gruppi.

Avverte che talune proposte emendative sono state rinumerate in quanto ricollocate in altri articoli ovvero identiche ad altre proposte emendative segnalate. In particolare, la proposta emendativa Cerreto 1.201 risulta rinumerata come 1.034; la proposta emendativa Cerreto 1.203 risulta rinumerata come 1.035; la proposta emendativa Buonguerrieri 7.05 risulta rinumerata come 1.038; la proposta emendativa Vaccari 7.07 risulta rinumerata come 1.036; la proposta emendativa Mattia 10.03 risulta rinumerata come 1.039; la proposta emendativa Buonguerrieri 10.05 risulta rinumerata come 1.207; la proposta emendativa Mattia 12.26 risulta rinumerata come 1.208; la proposta emendativa Gnassi 17.03 risulta rinumerata come 16.09; la proposta emendativa Manes 20.01 risulta rinumerata come 1.040.

Avverte inoltre che, come anticipato nella riunione dell'ufficio di presidenza della settimana passata, la seduta odierna sarà dedicata allo svolgimento di eventuali interventi sul complesso degli emendamenti. Chiede quindi se vi sono richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative segnalate.

Angelo BONELLI (AVS), nel segnalare che non intende intervenire sul complesso degli emendamenti, reputa necessario che si chiariscano le modalità con cui si intende procedere nell'*iter* del provvedimento, anche alla luce della possibilità di far confluire nel provvedimento in esame il testo del decreto-legge, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione, adottato lo scorso 27 giugno.

Marco SIMIANI (PD-IDP) condivide le preoccupazioni del deputato Bonelli e ritiene che sia necessario avere informazioni dettagliate riguardo ai tempi e alle modalità di esame delle proposte emendative, al fine di lavorare in maniera efficace e puntuale. In particolare, sarebbe opportuno disporre di elementi di informazione in ordine alle risorse finanziarie a disposizione sia per le modifiche da apportare al decreto in esame sia per quelle che riguarderanno il decreto che, molto probabilmente, confluirà nel provvedimento in discussione. Evidenzia come molti comuni abbiano dovuto sostenere importanti spese per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali in Romagna e, a distanza di soli due mesi, invita a non abbassare l'attenzione su tali eventi. Occorre, infatti, fare presto perché la ricostruzione non può aspettare e auspica che, dopo il primo sopralluogo svolto dal Commissario straordinario per la ricostruzione Figliuolo, siano attribuiti al Commissario i necessari poteri.

Ilaria FONTANA (M5S), nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella giornata di venerdì 14 luglio, si associa alle richieste formulate dai deputati precedentemente intervenuti. Considera importante darsi tempi certi e stabilire con precisione quali siano le modalità di lavoro e, per tale ragione, chiede al Governo e alla presidenza di fare presto chiarezza, considerato anche il bisogno di risposte da dare alle popolazioni colpite dall'alluvione.

Andrea GNASSI (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, reputa necessario svi-

luppare una discussione puntuale e cercare anche di capire quale sarà la funzione della struttura commissariale per la realizzazione dei vari interventi necessari sul territorio. Ritiene che occorrerà valutare attentamente come procedere nella discussione del provvedimento in esame, che reca una serie di misure emergenziali in un contesto non organico che a suo giudizio non soddisfa le esigenze già manifestate dai comuni, e del nuovo decreto-legge la cui copertura finanziaria potrebbe essere sostenuta da maggiori risorse. Occorrerà, pertanto, valutare come procedere, al fine di calibrare eventualmente le proposte emendative segnalate e la presentazione di subemendamenti. Segnala, infatti, che occorre dare risposte agli enti locali, che potrebbero avere problemi di tenuta dei bilanci, e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) fa presente che, da parte dei sindaci e delle popolazioni, vi è grande attenzione su questi provvedimenti ed invita a stabilire con chiarezza le modalità con le quali si procederà nell'*iter* dell'esame, assicurando sin d'ora la volontà di collaborazione del proprio gruppo.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, intervenendo in videoconferenza, nel segnalare che il decreto-legge sulla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione dovrebbe essere bollinato dalla Ragioneria

Generale dello Stato a breve, sottolinea l'opportunità che si proceda a una trattazione unitaria delle questioni oggetto dei due provvedimenti, anche al fine di poter procedere a una valutazione complessiva delle risorse disponibili da destinare alle misure tenuto conto delle proposte emendative presentate. Ribadisce, pertanto, che la pubblicazione del decreto è imminente e che conseguentemente si potrà procedere a trasferire il contenuto del nuovo decreto nel provvedimento in esame attraverso la presentazione di proposte emendative sulle quali dovrà essere fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti. Nel richiamare l'esigenza di garantire il necessario aiuto alle popolazioni colpite, assicura infine la massima collaborazione per sostenere le istanze dei gruppi e valutare attentamente le questioni prioritarie, invitando tutti a fare uno sforzo nella consapevolezza dei tempi ristretti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

ALLEGATO 1

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (C. 1183 Governo);

premesso che l'articolo 3 integra la disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

rilevato che:

il comma 2 dell'articolo 3 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto, l'autorizzazione per la costruzione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia rilasciata da parte del commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della

parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza;

il comma 4 dell'articolo 3 inserisce le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC);

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 3 sono volte a garantire procedure chiare e certe per assicurare l'entrata in funzione di nuova capacità di rigassificazione entro tempi compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», come risultante dalle proposte emendative approvate (C. 1038 Governo e abb.);

considerato che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, che rientra tra le priorità individuate nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;

preso atto con favore che l'articolo 5 elenca i principi e i criteri direttivi per la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo, tra l'altro, agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, nonché a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;

sottolineata l'importanza dell'articolo 12, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, che riguardano, tra l'altro, la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico, nonché la

rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente;

evidenziato che, nell'ambito della citata revisione delle disposizioni in materia di accisa e di imposte indirette sui consumi, rientra la progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente;

segnalato che all'articolo 14, recante i principi e i criteri direttivi relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, si prevede il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi;

rilevato infine che, nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, si prevede l'affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, anche per finalità di protezione civile o di tutela ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

premessi che:

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una « flat tax » per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la « flat tax » è stata adottata in prevalenza da eco-

nomie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sottodichiarazione di ricavi e compensi, « istituti speciali di definizione » che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle « tax expenditures » (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ride-

finizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquinà dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale;

per le parti di competenza della Commissione si rileva, in generale, la mancanza di principi e criteri direttivi stringenti per quanto riguarda gli aspetti economici, ambientali e di sviluppo delle im-

prese alla luce degli obiettivi di decarbonizzazione e della transizione ecologica;

a titolo meramente esemplificativo si cita il riordino delle tasse automobilistiche previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *g-bis*, che non prevede alcun principio e criterio direttivo riguardante la possibilità di una tassazione piú favorevole con riguardo ai veicoli meno inquinanti e con il minor impatto ambientale, limitandosi, al contrario, a rimettere alla mera valutazione del Governo – quindi con una delega in bianco – la possibilità di eliminare il cosiddetto superbollo sugli autoveicoli di potenza elevata

tutto ciò premesso, esprime

PARERE CONTRARIO

Simiani.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	99
ALLEGATO 1 <i>(Parere approvato)</i>	102
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	99
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i>	103
SEDE REFERENTE:	
Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Testo unificato C. 536 e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato 1)*.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038 Governo e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Andrea DARA (LEGA), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA) sottolinea che l'addizionale sulla tassa automobilistica per le autovetture di potenza superiore a 185 chilowatt è, a detta in primo luogo delle associazioni di categoria, dannosa e anacronistica. Dannosa, perché ha permesso a chi deteneva capitali importanti di aprire società di comodo per immatricolare autovetture sopra quella potenza in Paesi stranieri, così eludendo la tassazione italiana. Anacronistica, perché oggi ci troviamo con automobili con motore elettrico ben superiore ai 185 chilowatt che non pagano né questa addizionale né il bollo.

In un'ottima di razionalizzazione del sistema tributario, dunque, si augura che o con i decreti delegati o, meglio ancora, con la legge di bilancio per il prossimo anno si trovino i 150-160 milioni di euro di copertura, che servirebbero peraltro solo per i primi mesi, giacché con il conseguente rientro di molte auto immatricolate all'estero in poco tempo si andrebbe a coprire il totale di quanto attualmente incassato. Inoltre, ciò liberalizzerebbe di molto le immatricolazioni di questi veicoli a livello nazionale, con i conseguenti vantaggi per le casse dello Stato. Conclude ringraziando il Governo per il suo intervento, augurandosi che si possa arrivare al superamento dell'addizionale entro il 2024.

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo parlamentare, in quanto a suo avviso la riforma rischia di scardinare il sistema sociale del nostro Paese e, per quanto sollecitata dall'Unione europea, di fatto si palesa come una controriforma. Le sfide che ci attendono, argomenta, sono assai complesse e non solo relative alla transizione energetica e alla digitalizzazione, bensì anche alla

sanità, alla scuola, al *welfare* e alle pensioni.

Per quanto riguarda l'ambito di competenza della Commissione, al netto del riordino delle tasse automobilistiche e della parte legata alla digitalizzazione, sottolinea l'assenza di una fiscalità che orienti in senso ambientale e sostenibile sia le politiche industriali che il settore dei trasporti. Conclude che il processo di avvicinamento alla *flat tax*, aggiunto al progetto di autonomia differenziata e all'assenza di coperture, delinea a suo avviso un disastro che la sua parte politica non intende condividere.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia ugualmente il voto contrario del Partito Democratico. Evidenzia che nel corso dell'*iter* si sono evidenziate delle incongruenze assai poco convincenti: il testo allarga la frammentazione e la cedolarizzazione della tassazione sui redditi e appunto per questo il suo gruppo aveva chiesto, invano, con una serie di emendamenti in Commissione Finanze, una modulazione più equa degli scaglioni sul modello tedesco.

Giorgio FEDE (M5S) preannuncia voto contrario a nome del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore. Si tratta a suo avviso di un provvedimento che non ottempera alle indicazioni che non vengono dalla politica europea, bensì dalle necessità ambientali, e che necessiterebbero di scelte che il nostro Paese non ha il coraggio di fare.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) preannuncia ugualmente voto contrario della sua parte politica, anche per una questione di metodo: la Commissione Finanze ha approvato il provvedimento con un contingentamento per emendamenti segnalati che mal si concilia con la tempistica prevista di 24 mesi per l'emanazione dei decreti delegati. Aggiunge che nel merito sono già intervenuti altri colleghi e conclude ribadendo il voto contrario.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703 Rotelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 28 giugno sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3, con l'accantonamento degli emendamenti Iaria 1.3 e 1.11, Ghirra 1.12, 1.13 e 3.3, Maccanti 3.18, Ghirra 3.19, Maccanti 3.20 e 3.23, nonché Barbagallo 3.24.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI fa presente che, rispetto agli emendamenti restanti, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze sono in corso degli approfondimenti, per le seguenti motivazioni.

In merito all'articolo 4, si stanno effettuando delle valutazioni in merito alla *governance*, in particolar modo in ordine ai rapporti esistenti fra il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e le Autorità di sistema portuale.

In merito all'articolo 5, e alla sussistenza delle coperture rese necessarie dal dettato degli articoli 6 e 7, il Ministero dell'economia e delle finanze sta conducendo approfondimenti sulla possibilità di utilizzare risorse previste nella legge di bilancio o se viceversa debbano essere reperite ulteriori risorse.

In merito all'articolo 8 si sta approfondendo lo *status* delle regioni a statuto speciale. La competenza sugli interporti è infatti un tema che rimane nella loro disponibilità, ma nelle more di attuazione della disciplina organica di regolamentazione del comparto, ci si chiede se non sia opportuno rendere applicabili in via transitoria le disposizioni contenute nella proposta di legge. Vista l'importanza e la complessità della materia, il Governo propone un rinvio del prosieguo dell'esame.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, prende atto della richiesta da parte del Governo. Ritiene opportuno aderire a tale richiesta attendendo le indicazioni di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, specialmente in relazione all'articolo 8.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che la questione dello *status* delle regioni a statuto speciale è stata in particolar modo segnalata dal gruppo del Partito Democratico nel corso dell'ufficio di presidenza del 21 giugno e nella scorsa seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato recante « Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo » (C. 536 e abb);

condivise le finalità del testo unificato volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » (C. 1038 Governo e abb.);

valutato favorevolmente l'articolo 10, comma 1, lettera *g-bis*), che prevede, tra i principi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti, il riordino delle tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l'eventuale e progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli au-

toveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche;

condivise altresì le disposizioni del provvedimento volte a ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti con nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi digitali, nell'ottica di un cambiamento culturale nei rapporti tra fisco e contribuente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	107
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Partito democratico - Italia democratica e progressista</i>)	109
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Disabia	105
Audizione di rappresentanti di Bandiera Lilla e Jet Ski Therapy	105

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.

C. 1183 Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Maurizio CASASCO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038 Governo e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore ricordando che, se questa risulterà approvata, la proposta di parere alternativa sarà preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Paola DE MICHELI (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice in quanto ritiene che il provvedimento non prevede una quantità di risorse sufficienti a dare una risposta seria alle necessità dei cittadini e, in specie, delle imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 luglio 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

**Audizione, in videoconferenza, di
rappresentanti di Disabia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.25.

**Audizione di rappresentanti di Bandiera Lilla
e Jet Ski Therapy.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (C. 1183 Governo);

preso atto con favore delle disposizioni di cui all'articolo 3, volte anche a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*) e tramite la realizzazione delle con-

nesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convogliano nel punto di connessione alla rete nazionale dei gasdotti nonché a sostenere gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale, conciliando tale esigenza con l'opportunità di trovare eventualmente destinazioni di più lungo periodo per la collocazione di talune infrastrutture di rigassificazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il provvedimento recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » (C. 1038 Governo e abb.) come modificato nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto con favore che l'articolo 2 individua i principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, tra cui lo stimolo della crescita economica, la prevenzione, il contrasto e la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario e la revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti;

sottolineata l'importanza dell'articolo 6 che reca i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti prevedendo, in particolare, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota IRES o, in alternativa, analoghi incentivi fiscali, nel caso in cui sia impiegata in investimenti qualificati, in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili;

ricordato l'articolo 7 che reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA prevedendo una ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa europea, la revisione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote IVA, la revisione della disciplina della detrazione, la razionalizzazione della disciplina del gruppo IVA;

preso altresì atto con favore dell'articolo 8 che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti al graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'istituzione di una sovrain-

posta, determinata secondo le medesime regole dell'IRES;

evidenziato l'articolo 9 che prevede ulteriori criteri e principi direttivi affinché con l'esercizio della delega si provveda a disciplinare i redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rivedere il regime delle società non operative, razionalizzare e semplificare i criteri di determinazione del reddito d'impresa, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese, rivedere la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno;

ricordato l'articolo 10 che specifica i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'IVA, quali l'imposta di registro e l'imposta di bollo;

preso atto che l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, tra i quali: la rimodulazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul teleriscaldamento in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto; la promozione della produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili; la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente intervenendo inoltre sulle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare

riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi;

sottolineato che la revisione delle accise sui combustibili fossili nonché quella dei sussidi ambientalmente dannosi, tra i quali il gasolio agricolo e quello destinato all'autotrasporto, dovrebbero assicurare la neutralità degli impatti su famiglie e im-

prese, anche mediante la contestuale adozione di opportuni incentivi e sostegni, al fine di non ingenerare ulteriori impatti inflazionistici derivanti dai prezzi dell'energia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

premessi che:

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una « flat tax » per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la « flat tax » è stata adottata in prevalenza da eco-

nomie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, « istituti speciali di definizione » che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle « tax expenditures » (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ride-

finizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolidando l'inequità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e,

anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Peluffo, De Micheli, Di Biase,
Gnassi, Orlando.

ALLEGATO 4

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194 Governo);

preso atto di quanto previsto all'articolo 12 secondo cui ARERA, nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo fino a sei mesi dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo o degli importi sospesi e non pagati, relativi, tra le altre, all'energia elettrica e al gas (inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti tramite reti canalizzate);

preso altresì atto che la medesima norma stabilisce che l'ARERA disciplina anche le misure di integrazione finanziaria a favore, tra le altre, delle imprese distributrici di energia elettrica e gas, esercenti la vendita, e delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale, così da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali;

considerato che l'articolo 9 riconosce, fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nel territorio dei Co-

muni colpiti dall'emergenza alluvionale l'accesso al Fondo di garanzia PMI a titolo gratuito, nell'ipotesi in cui vengano integrate le condizioni consentite dal « Quadro temporaneo europeo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina »;

considerato altresì che l'articolo 10, comma 1, autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, limitatamente alla quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento di esenzione per categoria GBER (UE) 651/2014;

valutato con favore quanto recato dall'articolo 17 circa l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un Fondo da destinare alle imprese dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	117
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Testo unificato C. 536 e abb.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI, *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) il parere di competenza sul testo unificato – adottato come testo base nella seduta del 30 maggio 2023 – delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del

cyberbullismo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 4 articoli, soffermandosi in particolare sulle parti che attengono alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1 interviene a modificare la legge 29 maggio 2017, n. 71 (disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), ulteriormente precisando la definizione di bullismo e stabilendo, in particolare, al comma 1, lettera a), numero 1), che tale provvedimento è volto a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, an-

che non formali, e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso. Oltre a norme sul servizio di sostegno psicologico e coordinamento pedagogico agli studenti e a disposizioni che contemplano campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno, tale articolo 1, al comma 1, lettera *b*), numero 1), prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero dell'istruzione e del merito del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche.

L'articolo 2 modifica l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, in materia di provvedimenti del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, intervenendo in tema di misure rieducative.

L'articolo 3 reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, al fine di affidare ad un testo governativo la disciplina di dettaglio nonché la definizione degli strumenti finanziari a sostegno delle iniziative ivi previste. Assume rilievo, in particolare, al comma 1, la lettera *b*), numero 2), che attribuisce al Governo il compito di integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e sia,

altresì, previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia. Si osserva, inoltre, che la lettera *d*) del medesimo comma 1 attribuisce al Governo il compito di prevedere il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico « Emergenza infanzia 114 », accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.

L'articolo 4 del testo unificato reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame (*vedi allegato 1*).

Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE, *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VI Commissione (Finanze) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1038, adottato come testo base dalla Commissione di merito nella seduta del 18 maggio 2023,

recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. A tale provvedimento è abbinata anche la proposta di legge C. 75 Marattin.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 20 articoli collocati nell'ambito di 5 Titoli, si rileva che il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi: il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articoli 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (articolo 9). Il Capo II (articoli 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette. Il Capo III invece contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (articolo 13). Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (capo I, articoli 14-17) e le sanzioni (Capo II, articolo 18). Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 19). Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie (articolo 20).

Soffermandosi sulle norme attinenti alle competenze della XI Commissione, si fa presente che l'articolo 4, che reca Revisione dello statuto dei diritti del contribuente, prevede che nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, tra cui subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell'istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della forma-

zione professionale continua del personale delle agenzie fiscali.

Si osserva poi che l'articolo 5, che contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF, dispone la revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, tra cui viene indicata quella di favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo IRPEF indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione; la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività; l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Specifici principi sono previsti per i redditi agrari con l'obiettivo di favorire ed

agevolare l'aggiornamento delle classi e qualità di coltura.

Per quanto concerne i redditi dei fabbricati, il disegno di legge indica la possibilità di estendere il regime della cedolare secca agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. Diversi principi e criteri direttivi concernono i redditi di natura finanziaria rispetto ai quali si prevede la creazione di un'unica categoria reddituale (superando quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi), determinando il valore di tali redditi sulla base del principio di cassa e assicurando una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi. Viene inoltre prevista l'ipotesi di tassazione sostitutiva di imposte sui redditi e relative addizionali applicabile ai redditi finanziari, e iniziative agevolative e di semplificazione con riferimento ai rendimenti finanziari delle forme previdenziali complementari e per gli enti previdenziali privati.

Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, i principi e criteri direttivi prevedono la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità, tra cui la mobilità sostenibile, l'attuazione della previdenza complementare, l'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si prevede, tra l'altro, la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

Per quanto riguarda i redditi d'impresa, il disegno di legge prevede un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, per favorire la neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società e l'assoggettamento ad aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'IRES. Si rileva inoltre che tra i principi e criteri direttivi si

prevede il compito di adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero.

Si osserva quindi che l'articolo 6, comma 1, lettera *a*), prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. In alternativa alle disposizioni di cui alla lettera *a*), per le imprese che non intendono beneficiare della riduzione di cui alla citata lettera, si prevede la possibilità di fruire degli incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di quelli finalizzati alle nuove assunzioni anche attraverso una maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.

Si rileva quindi che l'articolo 8, che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento, prevede che gli interventi normativi effettuati in attuazione di tale disposizione non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

L'articolo 14 contiene principi e criteri direttivi concernenti la revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di

versamento, anche tenendo conto dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa (agosto e dicembre); interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria; misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. Sono inoltre individuati due principi concernenti specificamente il riordino della disciplina delle cauzioni in materia di accisa e la revisione delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco.

Si osserva quindi che l'articolo 15, che indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici, l'introduzione, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche. Tale articolo inoltre prevede per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, stabilendo l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

Si osserva, inoltre, che l'articolo 16 reca i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, anche attraverso il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive

o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili ovvero di azioni fruttuosamente esperibili.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame (*vedi allegato 2*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimento in esame peggiori il funzionamento del sistema fiscale, a danno delle frange più deboli della società e di coloro che hanno sempre pagato le tasse. Osserva, peraltro, che l'obiettivo della *flat tax*, perseguito con il presente provvedimento, si ponga in violazione del principio costituzionale della progressività del sistema tributario.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che il provvedimento intende prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo;

preso atto, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte, tra l'altro, rappresen-

tanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

segnalato che l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e preso atto di quelle norme che, in tale ambito, attribuiscono al Governo il compito di integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie;

preso atto altresì che il medesimo articolo 3 attribuisce al Governo il compito di prevedere un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo da parte di personale dotato di adeguate competenze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1038, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

preso atto, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, che l'articolo 5, che contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF, prevede, per gli aspetti generali, che nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, tra cui viene indicata quella di favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

osservato, quindi, che il medesimo articolo 5, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, tra i principi e criteri direttivi, indica la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità, tra cui la mobilità sostenibile, l'attuazione della previdenza complementare, l'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;

considerato che il predetto articolo 5 prevede inoltre la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso, la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori, l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività, l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative

addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi riferibili alla percezione della tredicesima mensilità;

rilevato che il citato articolo 5, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, prevede in particolare: il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali;

osservato che l'articolo 6, al comma 1, lettera *a*), prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione;

osservato che l'articolo 8, che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento, prevede che gli interventi normativi effettuati in attuazione di tale disposizione non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione;

segnalato che l'articolo 15, che indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici, l'introduzione, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo

sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	121
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	127
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo partito democratico)	128
DL 61/2023 Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	121
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	130

RISOLUZIONI:

7-00023 Quartini, 7-00096 Ciocchetti e 7-00121 Girelli in materia di politiche del farmaco (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00018, 8-00019 e 8-00020)	123
ALLEGATO 4 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	131
ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	140
ALLEGATO 6 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	147

SEDE REFERENTE:

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi e C. 1228 Di Lauro (Seguito dell'esame e rinvio)	124
Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella e C. 1078 Sportiello (Seguito dell'esame e rinvio)	125
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 Panizzut (Esame e rinvio)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza
del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la
salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma fiscale.**C. 1038 Governo e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Ciancitto, ha svolto la relazione e ha avuto luogo la discussione.

Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che è stata presentata dai deputati del gruppo Partito Democratico componenti della XII Commissione una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) che sarà posta in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere formulata dal relatore.

Elena BONETTI (A-IV-RE) esprime apprezzamento per il fatto che il relatore abbia recepito nelle premesse al parere alcuni elementi derivanti dagli interventi svolti da parte di deputati dei gruppi di minoranza nel corso della discussione svolta nella seduta precedente.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), ricollegandosi al proprio intervento svolto nella seduta di ieri, ribadisce la contrarietà del Partito Democratico rispetto all'impostazione della delega fiscale, rafforzata dalla presentazione di una proposta alternativa di parere.

Andrea QUARTINI (M5S), nel richiamare le problematiche segnalate nella seduta precedente sull'assenza di misure efficaci di contrasto all'evasione fiscale e di prevenzione del gioco d'azzardo patologico,

preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Rileva come il testo della legge delega per la riforma fiscale sembri non tenere conto delle problematiche connesse alle rapide evoluzioni del sistema produttivo attualmente in corso, a partire dalla necessità di introdurre una tassazione efficace dell'economia digitale.

Luana ZANELLA (AVS) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere, in quanto il provvedimento in esame non solo non promuove una maggiore giustizia fiscale ma rischia di amplificare le storture esistenti. Sottolinea che, dopo quanto accaduto nel periodo pandemico e in conseguenza della successiva crisi energetica, sarebbe stato possibile tassare gli extra profitti e, avendo così a disposizione ingenti risorse aggiuntive, ridurre le tasse a carico di coloro che, come i lavoratori dipendenti e i pensionati, hanno finora maggiormente contribuito alle entrate statali.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, fa presente che è così preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Partito Democratico che, pertanto, non verrà posta in votazione.

DL 61/2023 Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Benigni, ha svolto la relazione.

Procede quindi all'illustrazione della proposta di parere in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna (*vedi allegato 3*).

Andrea QUARTINI (M5S), precisando di non ritenere opportuna l'espressione di un voto contrario su un provvedimento che stanziava comunque risorse per dare una prima risposta a una catastrofe che ha colpito duramente alcune regioni italiane, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in quanto il provvedimento in esame presenta comunque diverse criticità. Al riguardo, segnala di non condividere la scelta di reperire risorse attraverso l'aumento del prezzo dei biglietti dei musei e, soprattutto, stigmatizza l'introduzione di giocate settimanali aggiuntive per il Lotto e il Superenalotto. Evidenzia che in tal modo si introducono ulteriori occasioni per promuovere il gioco d'azzardo, con gravi ripercussioni per quanto riguarda le patologie correlate.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) rileva l'importanza di un primo intervento per affrontare le drammatiche conseguenze delle alluvioni che hanno colpito alcune regioni, in particolare l'Emilia Romagna, evidenziandone nello stesso tempo i limiti e segnalando che saranno sicuramente necessari ulteriori provvedimenti legislativi per stanziare risorse adeguate alla gravità di quanto accaduto. Ricorda che nel corso delle audizioni svolte in sede referente sono emerse notevoli criticità, a fronte delle quali il suo gruppo ha presentato una serie di emendamenti.

Evidenzia la necessità di abbreviare i tempi di intervento e snellire le pratiche burocratiche per fornire una risposta alle popolazioni coinvolte entro il prossimo autunno.

Occorre, inoltre, garantire la messa in sicurezza del territorio per la quale servono almeno 2 miliardi di euro. Segnala la particolare gravità delle conseguenze del-

l'alluvione sul settore agricolo, che purtroppo sarà costretto a ripartire con lentezza. Richiama, inoltre, la necessità di interventi per le piccole e medie imprese e per le famiglie in difficoltà, anche attraverso agevolazioni tariffarie e il rifinanziamento delle misure relative alle politiche abitative. Evidenzia altresì la necessità di supportare i bilanci degli enti locali messi in forte difficoltà sia dai mancati introiti sia dalle spese straordinarie sostenute.

Per quanto riguarda l'ambito specifico della sanità, sottolinea l'importanza di effettuare interventi di consolidamento e recupero delle strutture sanitarie e sociosanitarie. In conclusione, auspica che sia valorizzata l'opera di volontariato svolta soprattutto dai giovani attraverso il riconoscimento di specifici crediti formativi validi per le scuole superiori e le università. Nel ribadire che il provvedimento in esame può essere considerato solo l'inizio di un percorso, anche a causa delle lacune evidenziate, preannuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere.

Luana ZANELLA (AVS) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere, ricordando che i recenti fenomeni alluvionali sono strettamente connessi al cambiamento climatico e che occorre, quindi, un ripensamento complessivo al riguardo. Segnala, in proposito, l'opportunità di un confronto sull'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030. Nel ricordare i recenti interventi normativi in materia di rigassificatori, esprime il timore che l'Italia possa trasformarsi in una sorta di *hub* per i combustibili fossili, in contrasto con gli impegni assunti a livello internazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00023 Quartini, 7-00096 Ciocchetti e 7-00121 Girelli in materia di politiche del farmaco.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00018, 8-00019 e 8-00020).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00023 Quartini, n. 7-00096 Ciocchetti, come riformulata nella seduta del 7 giugno scorso, e n. 7-00121 Girelli, in materia di politiche del farmaco.

Da, quindi, la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle predette risoluzioni.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, in relazione alla risoluzione Quartini 7-00023, esprime parere favorevole su tutte le premesse ad eccezione della trentasettesima, della trentottesima e della trentanovesima, nonché delle ultime tre premesse, sulle quali esprime parere contrario. Con riferimento agli impegni, esprime parere favorevole sul terzo, sul quarto, sull'undicesimo, sul dodicesimo, sul tredicesimo, sul quattordicesimo, sul quindicesimo, sul sedicesimo, sul diciassettesimo e sul ventesimo. Esprime parere contrario in relazione al nono, al diciannovesimo e al ventesimo impegno. In relazione ai restanti impegni, esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

In relazione alla risoluzione Ciocchetti 7-00096, esprime parere favorevole su tutte le premesse e sugli impegni primo, secondo, terzo, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo,

ventitreesimo, ventiseiesimo, ventisettesimo, e ventinovesimo. In relazione a tutti i restanti impegni, esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

In relazione alla risoluzione Girelli 7-00121, esprime parere favorevole su tutte le premesse e sugli impegni primo, quarto, quinto, sesto, undicesimo e quattordicesimo. In relazione a tutti i restanti impegni, esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea QUARTINI (M5S) esprime la propria soddisfazione per l'apertura al confronto dimostrata in quest'occasione dal Governo. Chiede tuttavia che sia rivisto il parere contrario espresso in relazione alla trentanovesima premessa, che riporta alcune dichiarazioni rese dal presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche-IRCCS Mario Negri, Silvio Garattini, in materia di diritti di proprietà sui farmaci, anche in considerazione della autorevolezza e dell'indipendenza di tale istituto.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, pur esprimendo la propria considerazione per il contributo reso alla comunità dall'IRCCS Mario Negri, conferma il parere già espresso in ordine alla trentanovesima premessa della risoluzione Quartini 7-00023, alla luce del fatto che essa è strettamente connessa al diciannovesimo impegno, su cui il parere è contrario. Sottolinea di aver fatto il possibile per limitare l'espressione dei pareri contrari ai soli casi in cui l'alto tasso di politicità del testo rendeva impossibile fare altrimenti.

Andrea QUARTINI (M5S) riformula la propria risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo, espungendo le parti sulle quali quest'ultimo ha espresso parere contrario.

La Commissione approva la risoluzione Quartini n. 7-00023, come riformulata (*vedi allegato 4*).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, in qualità di primo firmatario della risoluzione

7-00096, accetta di riformularla ulteriormente, nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Andrea QUARTINI (M5S), in relazione alla risoluzione Ciocchetti 7-00096, chiede che si proceda alla votazione per parti separate. Chiede, in particolare, che si proceda, in primo luogo, alla votazione delle premesse e degli impegni quinto, sesto, decimo, tredicesimo, quindicesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, ventitreesimo, venticinquesimo, ventiseiesimo, ventisettesimo, ventinovesimo, trentesimo, trentunesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, sui quali il proprio gruppo è orientato a votare in senso favorevole. Chiede che si proceda, in secondo luogo, alla votazione degli impegni terzo, settimo, undicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo, sui quali il proprio gruppo è orientato a votare in senso contrario. Chiede che si proceda, infine, alla votazione degli impegni primo, secondo, quarto, ottavo, nono, dodicesimo, sedicesimo, ventiquattresimo, ventottesimo, sui quali il proprio gruppo è orientato ad astenersi.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, pone in votazione la risoluzione Ciocchetti 7-00096, come ulteriormente riformulata, per parti separate così come richiesto dal deputato Quartini.

La Commissione approva le premesse e gli impegni quinto, sesto, decimo, tredicesimo, quindicesimo, diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, ventitreesimo, venticinquesimo, ventiseiesimo, ventisettesimo, ventinovesimo, trentesimo, trentunesimo, trentaduesimo e trentatreesimo della risoluzione Ciocchetti 7-00096, come ulteriormente riformulata (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva gli impegni terzo, settimo, undicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo della risoluzione Ciocchetti 7-00096, come ulteriormente riformulata (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva gli impegni primo, secondo, quarto, ottavo, nono, dodicesimo, sedicesimo, ventiquattresimo e ventottesimo della risoluzione Ciocchetti 7-00096, come ulteriormente riformulata (*vedi allegato 5*).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) riformula la propria risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo, dichiarandosi soddisfatto degli impegni che il Governo accetta di assumere in materia di politiche del farmaco. Rileva quindi che la Commissione dovrà assumersi la responsabilità di contribuire a trasformare in provvedimenti normativi gli impegni assunti dal Governo.

Sottolinea, in particolare, l'esigenza di introdurre una normativa quadro del settore, al fine di superare l'attuale frammentazione.

La Commissione approva la risoluzione Girelli n. 7-00121, come riformulata (*vedi allegato 6*).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, a seguito della loro approvazione in un nuovo testo, le risoluzioni Quartini n. 7-00023, Ciocchetti 7-00096 e Girelli 7-00121 assumono, rispettivamente, i numeri 8-00018, 8-00019 e 8-00020.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi e C. 1228 Di Lauro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 28 giugno 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Avverte, altresì, che è stata assegnata alla XII Commissione la proposta di legge C. 1228 Di Lauro, recante « Istituzione del servizio di psicologia del territorio e delle cure primarie nonché della figura professionale dello psicologo delle cure primarie ». Poiché essa verte sulla medesima materia delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione. Ricorda, altresì, che sono state presentate numerose altre proposte di legge sullo stesso argomento e che esse potranno essere abbinare non appena assegnate alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella e C. 1078 Sportiello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento.

Chiede se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, premettendo di aver già avviato contatti con gli altri gruppi, in particolare con quelli che hanno presentato proposte di legge abbinare alla propria, ricorda che dovrebbe essere imminente l'assegnazione alla Com-

missione di una proposta di legge vertente sulla stessa materia avente come primo firmatario il collega Girelli.

Pertanto, dopo tale assegnazione avanzerà alla Commissione una proposta su come procedere nel seguito esame del provvedimento.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) conferma quanto appena segnalato dal relatore e lo ringrazia per l'attenzione dimostrata nei suoi confronti.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.

C. 113 Panizzut.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per lo svolgimento della relazione.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame era stata proposto già nella scorsa legislatura dal deputato Sutto, segnalando come su di esso vi sia condivisione da parte del Ministro per le disabilità.

Segnala che la mototerapia prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross *freestyle*, con moto e mezzi similari preparati appositamente, all'aperto e all'interno degli ospedali coinvolgendo direttamente bambini, ragazzi e adulti con disabilità o con gravi patologie. I progetti di mototerapia nascono dall'intuizione di Vanno Oddera, pilota di motocross *freestyle*, che ha scelto di mettere il proprio talento al servizio delle persone con disabilità, per regalare

loro momenti di serenità e di spensieratezza. Viene data ai pazienti e alle persone con disabilità la possibilità di essere trasportati o anche di guidare una moto sotto la supervisione costante di piloti esperti in sicurezza, sviluppando capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali in grado di accrescere il senso di autonomia e di autosufficienza dei partecipanti.

Fa presente che una ricerca ha confermato che la mototerapia produce effetti tangibili positivi sul miglioramento della qualità della vita dei pazienti pediatrici e dei loro familiari. I risultati hanno mostrato una riduzione rilevante della percezione media del dolore nei pazienti e sono stati rilevati aumenti delle emozioni positive, attestati anche dai medici e dagli infermieri partecipanti alla ricerca. Alla luce di quanto esposto e delle numerose testimonianze di genitori, medici, piloti e pazienti, raccolte nell'arco di oltre dodici anni, la proposta di legge in esame intende dare un riconoscimento formale alla mototerapia, con l'auspicio che essa possa diffondersi ulteriormente presso gli ospedali, le strutture sociosanitarie e assistenziali, ma anche presso le piazze delle città italiane, dove può costituire uno strumento importante per agevolare il processo di inclusione sociale delle persone con disabilità.

Confida quindi nella condivisione del tema proposto da parte di tutti i gruppi parlamentari, dichiarandosi ovviamente aperto rispetto a ogni modifica positiva che sarà ritenuta necessaria.

Passando al contenuto del provvedimento, che si compone di 4 articoli, rileva che l'articolo 1 – in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità – riconosce e promuove la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

Ai sensi dell'articolo 2, con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, sono approvate le linee guida per la corretta applicazione degli interventi di mototerapia, disciplinando le necessarie misure di sicurezza e igienico-sanitarie, i requisiti dei motocicli e delle attrezzature utilizzate, il coinvolgimento di medici, infermieri e familiari, nonché la direzione dei progetti e dei percorsi formativi degli operatori in capo a istruttori e a piloti di comprovata esperienza.

L'articolo 3 prevede che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 2, promuovono l'organizzazione di eventi, di percorsi e di progetti di mototerapia da attuare presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi pubblici all'aperto o al chiuso idonei a garantire la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità. L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni finanziarie.

Ritiene utile lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali, al fine di offrire elementi di analisi utili alla Commissione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1038 Governo e abbinata, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», quale risultante dalle proposte emendative approvate;

sottolineato, in particolare, che l'articolo 2 del provvedimento, recante principi e criteri direttivi di carattere generale, delega il Governo a stimolare, attraverso l'efficientamento della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, la natalità e a sostenere le famiglie, specialmente quelle in cui sono presenti persone con disabilità, e i giovani al di sotto dei trent'anni di età, nonché a razionalizzare la normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore, a semplificare gli adempimenti dichiarativi e di versamento in favore delle persone anziane o con disabilità e ad assicurare trattamenti di favore per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità;

rilevata l'opportunità di tenere conto delle finalità previste dalla legge n. 32 del 2022 (cosiddetto *Family Act*) in relazione alle misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

rilevato che l'articolo 5, nel delegare il Governo alla revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prevede che essa debba essere effettuata tenendo conto delle finalità delle misure agevolative attualmente vigenti, avendo particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla presenza in

esso di persone con disabilità, ai costi sostenuti per la crescita dei figli nonché alla tutela della salute delle persone;

osservato che l'articolo 8, recante principi e criteri direttivi per il superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), specifica che esso dovrà avvenire garantendo comunque il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime;

sottolineato che l'articolo 12, in materia di accise e altre imposte sulla produzione e sui consumi, delega il Governo a prevedere il divieto della vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide e dei prodotti contenenti nicotina preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza;

evidenziato che l'articolo 13 del provvedimento, concernente il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, delega il Governo a introdurre diverse misure finalizzate a garantire la piena tutela per i soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 1038 recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

premessi che:

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una « flat tax » per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la « flat tax » è stata adottata in prevalenza da eco-

nomie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di *welfare* di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, « istituti speciali di definizione » che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle « tax expenditures » (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ride-

finizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle

addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

ALLEGATO 3

DL 61/2023 Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1194 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 »;

segnalato che l'articolo 13, al comma 1, al fine di assicurare interventi urgenti di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e interventi di riattivazione e potenziamento della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nelle zone interessate dagli eventi alluvionali, autorizza un contributo pari a 8 milioni di euro;

rilevato, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 13 interviene sulla disciplina dei crediti formativi per i professionisti sanitari, prevedendo che i crediti formativi per il triennio 2023-2025, da acquisire attra-

verso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati per un terzo nei confronti di tutti i professionisti sanitari che hanno svolto, in maniera documentata, la propria attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dagli eventi alluvionali;

evidenziato, altresì, che l'articolo 15 prevede che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023 le pubbliche amministrazioni possono provvedere alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali in favore degli enti gestori privati, al fine di evitare che tali enti, oltre alle spese da sostenere per il ripristino dell'operatività dei servizi, debbano subire anche il blocco delle entrate programmate in bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

7-00023 Quartini in materia di politiche del farmaco.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

i farmaci sono erogati dal Servizio sanitario nazionale poiché inseriti nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e rappresentano uno strumento fondamentale per la tutela della salute dei cittadini; in tal senso, la *governance* farmaceutica ha lo scopo di garantire ai cittadini i farmaci che rispondano al miglior rapporto beneficio-rischio, compatibilmente con la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario;

al centro della politica del farmaco si colloca l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), preposta dal 2004 quale autorità regolatoria della predetta politica del farmaco a tutela e nell'interesse dei cittadini, in collaborazione con i professionisti della salute e con le associazioni dei pazienti, con la comunità tecnica e scientifica e con le istituzioni sanitarie pubbliche territoriali e nazionali;

l'Aifa in particolare:

a) garantisce l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute;

b) assicura la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le regioni;

c) provvede al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività;

nell'ambito della politica del farmaco, la determinazione del prezzo dei farmaci è un po' il cuore pulsante di tutto il sistema poiché determina l'entità della spesa sanitaria, la sua sostenibilità e l'accesso equo ai farmaci sulla base della loro

effettiva e comprovata capacità terapeutica;

la determinazione del prezzo dei farmaci per l'immissione sul mercato è fatta dall'Aifa e la congruità dovrebbe essere conseguente al valore terapeutico aggiunto e agli investimenti in ricerca e sviluppo oltre che al profitto sostenibile per il servizio sanitario;

le negoziazioni tra l'autorità regolatoria e le aziende farmaceutiche sono confidenziali e dunque il mercato è tutt'altro che concorrenziale, proprio perché le aziende possono fare trattative su di un prezzo di partenza molto elevato; la negoziazione deve essere condotta in conformità al decreto ministeriale 2 agosto 2019;

anche gli investimenti in ricerca e sviluppo fatti dalle aziende non sono in chiaro e le aziende medesime dovrebbero essere tenute a fornirli alle agenzie regolatorie per un'adeguata pubblicità e spesso nascondono che la ricerca non solo viene finanziata con soldi pubblici ma che beneficia di numerosi incentivi e sgravi fiscali sulle spese sostenute per gli studi clinici; anche l'assenza di trasparenza su questi aspetti determina un prezzo esorbitante dei farmaci, soprattutto quelli ad uso ospedaliero per le malattie oncologiche e rare e per i cosiddetti farmaci innovativi la cui inaccessibilità mette a rischio l'accesso alle cure;

per raggiungere la sostenibilità della spesa farmaceutica sarebbe dunque auspicabile la trasparenza sul prezzo e rimborso dei farmaci, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle aziende e sul contributo pubblico oltreché una condivisione a livello europeo e internazionale delle informazioni sui prezzi dei farmaci;

la condivisione delle informazioni disponibili a livello europeo e internazionale sui farmaci che sono in corso di approvazione è necessaria per svolgere un'attività di cosiddetto «*horizon scanning*», al fine di gestire per tempo l'arrivo dei nuovi farmaci, con riferimento sia alle ricadute organizzativo/gestionali e assistenziali che alle connesse valutazioni di impatto economico-finanziario;

la spesa farmaceutica è senza dubbio una componente rilevante delle risorse che lo Stato investe ogni anno per la sanità e, per tale ragione, richiede un attento monitoraggio e un'efficace *governance*; proprio a causa della sua crescita esponenziale, il legislatore è intervenuto diverse volte con l'intento di salvaguardare la sostenibilità complessiva del sistema sanitario, attraverso l'introduzione e rimodulazione dei tetti di spesa il cui valore complessivo è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024 (il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stata rideterminata nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024; mentre la spesa per la farmaceutica convenzionata è rimasta invariata al 7 per cento); tali percentuali possono comunque essere rideterminate annualmente sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale e subordinatamente al ripiano, da parte delle aziende farmaceutiche, del *payback* e sono subordinati all'aggiornamento annuale da parte dell'Aifa dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'Aifa, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

il termine *payback* identifica la particolare procedura per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare l'eccedenza della spesa farmaceutica, allorché sia superato il tetto

stabilito dalla legge; più precisamente, nel caso in cui venga accertato dall'Aifa uno sfioramento del tetto, il ripiano è effettuato dalle imprese mediante versamenti disposti direttamente a favore delle regioni e tali somme sono calcolate sui prezzi dei farmaci al lordo dell'Iva;

come più volte rilevato dall'Upb (Ufficio parlamentare di bilancio) sulla misura del *payback* « si è determinato un rilevante contenzioso da parte delle imprese, che non riconoscono i conti effettuati. Per il passato, l'accordo tra imprese e regioni, recepito con la legge n. 12 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018, ha consentito infine di incassare i versamenti relativi agli anni 2013-17, sia pure scontati. Dal 2019, con l'entrata in vigore di un nuovo sistema, essenzialmente basato sull'uso dei dati delle fatture elettroniche e sull'attribuzione dei rimborsi alle aziende in proporzione alle quote di mercato, invece che in base all'assegnazione di *budget* aziendali, si dovrebbe raggiungere una maggiore condivisione tra le parti riguardo ai dati e ai risultati in termini di rimborsi da pagare »;

proprio con riferimento al contenzioso in essere, l'Aifa ha certificato che, per gli oneri relativi al 2018, i pagamenti delle aziende farmaceutiche si intendono soddisfatti delle obbligazioni a loro carico con conseguente estinzione di diritto di tutte le liti pendenti, mentre, sul « Riepilogo dei pagamenti di ripiano della spesa farmaceutica acquisti diretti anni 2019 e 2020 », l'Aifa ha certificato che, in relazione 2019, la soddisfazione dell'onere del ripiano è pari al 98 per cento e in relazione al 2020 è pari al 92 per cento;

il tetto di spesa ed i meccanismi di *payback* avrebbero dovuto essere strumenti straordinari di controllo della spesa farmaceutica e non, come avvenuto negli ultimi anni, come meccanismi permanenti di controllo; è dunque auspicabile la semplificazione oltre che una rivalutazione del sistema dei tetti che consenta peraltro di includere la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei farmaci erogati per conto del Ssn, secondo

modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale;

la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi gode invece di una gestione *ad hoc* attraverso l'istituzione di un Fondo specifico presso il Ministero dell'economia e delle finanze del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi (superando la distinzione originaria fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici), risorse successivamente incrementate con la legge di bilancio 2022 (di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024);

in riferimento alla valutazione di innovatività dei farmaci innovativi sarebbe auspicabile una più efficace comparazione degli esiti clinici sulla base di una scala confrontabile, al fine di rafforzare due principi:

a) farmaci uguali, o con lo stesso valore terapeutico, devono avere prezzi a carico del Ssn uguali;

b) un prezzo di rimborso del Ssn, superiore rispetto alle alternative terapeutiche, può essere riconosciuto solo a farmaci che abbiano dimostrato un vantaggio terapeutico, in termini di esiti clinici quali la sopravvivenza, la qualità di vita, il controllo dei sintomi, la riduzione della tossicità clinicamente rilevante;

con determina dell'Aifa del 2017 sono stati definiti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e la procedura di valutazione. Più in particolare, per l'attribuzione del carattere di innovatività è necessaria la dimostrazione di un valore terapeutico aggiunto nel trattamento di una patologia grave; il riconoscimento dell'innovatività comporta, per una durata massima di 36 mesi, l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, benefici economici e l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali, mentre l'innovatività condizionata (o potenziale) comporta unicamente l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali

con almeno una rivalutazione obbligatoria a 18 mesi dalla sua concessione;

con riferimento alla rimborsabilità dei farmaci, la legge di stabilità 2015 aveva ridefinito l'istruttoria per la rivalutazione del prezzo dei farmaci e la loro rimborsabilità da parte del Ssn, attribuendo un ruolo fondamentale all'Aifa, che a tal fine dovrebbe condurre una valutazione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici dei farmaci (Hta), dei dati relativi al loro impiego dei medicinali (Osmed) nonché degli esiti dei registri di monitoraggio;

l'Aifa predispone e aggiorna il prontuario farmaceutico nazionale (Pnf) che in linea generale dovrebbe rappresentare lo strumento operativo che consente la prescrizione e dispensazione dei farmaci prescrivibili a carico del Ssn, ma la sua ultima edizione risale al 2005; a riguardo il cosiddetto decreto *Balduzzi* del 2012 aveva previsto una revisione straordinaria del prontuario medesimo volta ad escludere dalla rimborsabilità i farmaci terapeuticamente superati e ad armonizzare il prontuario con i successivi interventi sulla spesa farmaceutica;

successivamente, nel 2015, è stato dapprima stabilito che l'Aifa avrebbe dovuto operare la revisione del Pnf sulla base del costo/beneficio, dell'efficacia terapeutica e di prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, salvo poi prevedere, in luogo della revisione del prontuario, la rinegoziazione al ribasso (con le aziende farmaceutiche) del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Ssn nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili e l'inserimento dei medicinali equivalenti/generici nel prontuario subordinatamente alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del farmaco originatore di riferimento, generando il cosiddetto *patent linkage* ossia la rimborsabilità da parte del Ssn di un farmaco generico vincolata all'accertamento della scadenza della copertura brevettuale del medicinale di riferimento (*originator*);

con la legge di bilancio 2022 è stato introdotto l'aggiornamento annuale da parte

dell'Aifa dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'Aifa da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

dal 2001 anche le singole regioni possono operare come acquirenti « di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente » e a tal fine è adottato un prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale-territorio (Pht), contenente l'elenco dei farmaci a distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche in grado di assicurare la continuità terapeutica ospedale-territorio in aree diagnostiche caratterizzate da criticità terapeutica o bisognose di un periodico *follow-up* specialistico;

l'equivalenza terapeutica costituisce un metodo attraverso cui è possibile confrontare medicinali con principi attivi diversi ma con aree di sovrapponibilità terapeutica per i quali non siano rinvenibili, alla luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e di sicurezza; l'equivalenza terapeutica consente la razionalizzazione della spesa e per tale ragione, nell'adottare decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti principi attivi diversi, le regioni devono attenersi alle valutazioni, motivate e documentate, dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che ha fornito alle regioni informazioni e indicazioni circa i requisiti che i medicinali contenenti principi attivi diversi devono possedere per poter essere ammessi alla valutazione di equivalenza terapeutica;

in riferimento alle gare per l'acquisto di farmaci con equivalenza terapeutica dovrà essere definita la quota del fabbisogno che sarà oggetto della gara e tale quota non potrà in ogni caso superare l'80 per cento del totale. Per quanto riguarda i farmaci biologici, inclusi i biotecnologici ed i corrispondenti biosimilari, la normativa europea e quella nazionale hanno chiarito

che non possono essere considerati alla stregua dei prodotti generici, escludendone, quindi, la vicendevole automatica sostituibilità terapeutica; al fine di favorire l'accesso alle cure e promuovere una maggiore concorrenzialità si rende necessario intervenire con una revisione delle vigenti disposizioni normative in materia;

secondo quanto si evince nel « Documento in materia di *governance* farmaceutica del 2018 », quale proposta di riforma del settore del 2018, nell'ambito degli acquisti diretti, si registra ancora una quota troppo bassa di acquisiti in regime di concorrenza, nonché una variabilità significativa tra le varie regioni e, a riguardo, appare dunque fondamentale il fatto che Aifa svolga un'attività continua di revisione delle possibili categorie di farmaci da considerarsi terapeuticamente equivalenti: tale attività appare essenziale nel supportare le singole aziende sanitarie nella contrattazione con le aziende fornitrici con riferimento all'acquisto di farmaci terapeuticamente equivalenti;

con la legge sulla concorrenza del 2022 si è fatto un passo in avanti rilevante, poiché si è intervenuti sulla rimborsabilità dei farmaci equivalenti eliminando il cosiddetto « *patient linkage* », consentendo quindi l'inserimento dei medicinali equivalenti nel prontuario farmaceutico nazionale, già prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del farmaco originatore di riferimento; si è inoltre intervenuti sui farmaci in attesa di definizione del prezzo con una norma volta a disincentivare quelle condotte opportunistiche da parte delle aziende farmaceutiche che non hanno interesse a presentare la domanda di rimborsabilità dei farmaci a cui applicano nelle more della negoziazione un prezzo libero a carico dell'utenza ed è stata introdotta una nuova procedura di negoziazione dei farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica applicando al farmaco, nelle more della negoziazione, il prezzo più basso;

è necessario rafforzare l'informazione ai cittadini e ai medici e la sensibilizzazione sui medicinali equivalenti non-

ché sull'appropriato uso dei farmaci biologici e biosimilari, anche al fine di un incremento consapevole e appropriato del relativo utilizzo, renderete sempre più consapevole il cittadino della circostanza che la differenza del prezzo a carico del Ssn e prezzo delle specialità di marca è posta per legge a carico del cittadino stesso; in tal senso sarebbe utile e auspicabile un rapporto periodico dell'Aifa recante le categorie di farmaci su cui si concentra la spesa dei cittadini, la relativa variabilità dei prezzi e le caratteristiche dei pazienti;

in riferimento al fenomeno della « carenza » di un medicinale, intesa come difficoltà o impossibilità per il paziente nel suo reperimento, l'Aifa ha segnalato come detto fenomeno riguarda: carenze produttive, indisponibilità e mancate forniture ospedaliere; per la gestione e risoluzione della problematica delle « mancate forniture ospedaliere » sarebbe opportuno formalizzare le prassi attualmente in uso per l'emergenza Covid: centralizzazione del ruolo delle regioni (in sostituzione di quello oggi attribuito alle singole strutture) nella gestione dei flussi di importazione per carenza, e importazione sistematica da parte del titolare per i farmaci da fornire agli ospedali e alle regioni in caso di carenze che impediscano di onorare contratti di fornitura in essere; questo potrebbe essere ottenuto provvedendo a definire una clausola *standard* da inserire nei contratti delle aziende per le forniture ospedaliere, che obblighi l'azienda a garantire la fornitura di quantitativi coerenti con i fabbisogni definiti dalle gare, anche con importazioni sotto la propria responsabilità, e a notificare ad Aifa le eventuali importazioni necessarie, per le verifiche del caso;

la disciplina relativa alla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano è stata ridefinita dal Regolamento (UE) n. 536 del 2014 e, ai fini dell'adeguamento della disciplina interna alla nuova disciplina europea, sono intervenuti l'articolo 2 della legge delega n. 3 del 2018 (cosiddetta legge *Lorenzin*) e il decreto legislativo n. 52 del 2019 di attuazione della predetta delega; entrambe le disposizioni hanno, tuttavia, demandato a provvedimenti attuativi

– molti dei quali ancora non adottati – la definizione di alcuni aspetti: il riordino dei comitati etici, l'idoneità delle strutture alla sperimentazione clinica, la definizione dei requisiti e della procedura per l'autorizzazione dei centri nonché del monitoraggio e della verifica del perdurante possesso dei requisiti; l'individuazione dei criteri e delle linee guida per l'autorizzazione dei centri alla sperimentazione clinica di medicinali per terapie avanzate; la ridefinizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche, che garantisca il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti, con particolare riferimento alle malattie rare; l'individuazione delle modalità idonee a tutelare l'indipendenza della sperimentazione clinica e a garantire l'assenza di conflitti di interesse nella valutazione delle relative domande di autorizzazione; la determinazione di una tariffa unica, a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

con riferimento al conflitto d'interesse, la legge delega n. 3 del 2018 e il decreto di attuazione n. 52 del 2019 hanno sì previsto che i soggetti incaricati delle attività di validazione e di successiva valutazione della domanda di autorizzazione ad una sperimentazione clinica rendano, con cadenza annuale, una dichiarazione circa l'assenza di conflitti d'interesse, personali e finanziari, tuttavia la mancata adozione di alcuni provvedimenti attuativi previsti dalle suddette norme di rango legislativo pone un problema di mancato adeguamento alla disciplina europea soprattutto per l'assenza dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti, delle procedure di autorizzazione e di quelle di monitoraggio e verifica del perdurante possesso dei requisiti d'idoneità dei centri autorizzati e per l'assenza del suddetto ridisegno dei comitati etici, il quale deve garantire la completa separazione degli stessi dai centri di sperimentazione e l'indipendenza di giudizio;

il mancato adeguamento rischia di escludere l'Italia, in maniera sempre più sistematica, dalle sempre più numerose richieste di autorizzazione a sperimentazioni

da condurre in una pluralità di Paesi, in quanto i promotori e gli sperimentatori potrebbero preferire avvalersi subito della procedura centralizzata, che si basa sul portale Unione europea e che richiede l'adeguamento degli Stati interessati alla nuova disciplina europea; a tale fenomeno conseguirebbe già nell'attuale fase una limitazione delle possibilità sia di svolgimento di attività di ricerca in Italia sia di fruizione di medicinali sperimentali da parte di pazienti residenti nel territorio italiano;

è auspicabile che l'Aifa implementi la spesa per le attività di ricerca e di informazione indipendente al fine di acquisire conoscenze sull'efficacia comparativa e sugli effetti avversi dei farmaci, e per promuovere l'appropriatezza dell'impiego dei farmaci e dare piena attuazione del comma 19 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003 che prevede «l'istituzione di Centro di informazione indipendente sul farmaco»;

per ovviare ad eventuali distorsioni di mercato, che non di rado causano irreperibilità di farmaci per malattie «rare», o che possono, per motivi diversi, anche non dipendenti dalla volontà delle aziende private stesse, causare una interruzione delle forniture verso il nostro Paese, in caso di situazioni emergenziali, occorre poter disporre di un sistema di ricerca e produzione farmaceutica, compreso il ciclo di fornitura e distribuzione, di tipo pubblico;

la legge di stabilità 2015 aveva introdotto, in via sperimentale per un biennio, la produzione e la distribuzione dei farmaci monodose in ambito ospedaliero al fine di contenere e razionalizzare la spesa farmaceutica demandando a successivi decreti le modalità attuative e la definizione della prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle confezioni pluridose e le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti; tali provvedimenti attuativi non sono mai stati emananti nonostante la Camera abbia più volte espresso a riguardo uno specifico indirizzo, attraverso numerose mozioni, in correlazione al fenomeno della resistenza agli antibiotici e impegnando il Governo a pro-

muovere, per quanto di competenza, un confezionamento di farmaci tale da prevedere l'introduzione di dosi unitarie o pacchetti personalizzati, al fine di evitare autoprescrizioni da parte dei cittadini oltreché uno spreco di incredibile di farmaci e risorse;

anche il Comitato nazionale per la bioetica, con la mozione «Sulle confezioni non ottimali dei farmaci argomenta ha avuto modo di ribadire che: [...] la persistenza delle confezioni inappropriate dei farmaci si presenta, dunque, come particolarmente criticabile, considerato che per contenere questi sprechi non vi sono particolari difficoltà ed è già ammesso per le industrie sanitarie allestire dosi singole di farmaci nel rispetto della corretta conservazione e preparazione. In generale non è comprensibile che il consumatore sia stato orientato dalle Istituzioni all'uso di farmaci generici, nell'intento di contenere la spesa delle famiglie e dello Stato stesso, per poi riscontrare un atteggiamento di indifferenza rispetto ad uno spreco di tali proporzioni»;

per le suddette ragioni, il Cnb raccomanda alle Istituzioni di continuare a svolgere una puntuale informazione ai medici e ai consumatori per un uso responsabile e consapevole dei prodotti farmaceutici, proprio a difesa dei consumatori stessi e raccomanda di implementare interventi atti a diminuire lo spreco ingiustificato di farmaci, dato dalle maxi o mini confezioni immesse sul mercato dall'industria farmaceutica; tra le possibili soluzioni, il Cnb raccomanda in modo specifico – analogamente alla prassi di altri Paesi, come Regno Unito e Stati Uniti – per alcuni prodotti con prescrizione medica, in particolare gli antibiotici, che sia il farmacista a preparare confezioni personalizzate, contenenti con precisione il numero di compresse o di flaconcini monodose necessari al completamento del ciclo, senza manipolazione del prodotto;

per un equo e omogeneo accesso ai farmaci sono indubbiamente rilevanti anche le potenzialità offerte oggi dalla telemedicina; il PNRR investe notevoli risorse

proprio nell'ottica di potenziare il fascicolo sanitario elettronico (Fse) quale strumento utile per consentire ai cittadini di poter accedere ai propri dati clinici, per prenotare e pagare visite mediche, informarsi sulle proprie patologie e usufruire dei servizi di telemedicina; medici di medicina generale (Mmg), pediatri di libera scelta (Pls) e medici specialisti possono ricercare e consultare i dati clinici dei pazienti a supporto delle decisioni cliniche per quanto riguarda diagnosi e cura e potranno monitorare l'aderenza del paziente alle cure prescritte, condividere le informazioni con altri colleghi;

il Fse, contiene altresì al suo interno il *dossier* farmaceutico che viene alimentato dalla farmacia che dispensa il farmaco prescritto al paziente, perseguendo la finalità di monitorare l'aderenza del paziente alle cure prescritte e l'appropriatezza nella distribuzione dei farmaci;

con il decreto-legge n. 169 del 2022 cosiddetto decreto « NATO, Calabria e Aifa », è stata disposta la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e del Comitato prezzi e rimborso (Cpr), prevedendo che le relative funzioni saranno attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (Cse); con lo stesso decreto di nomina saranno disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Aifa, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico; inoltre, a decorrere dalla nomina del primo presidente dell'Aifa, la figura del direttore generale sarà sostituita dal consiglio di amministrazione, costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un'attività di monitoraggio a livello nazionale sulla congruità delle politiche regio-

nali rispetto alle determinazioni e ai provvedimenti dell'Aifa, con l'obiettivo di garantire, in caso di criticità, il pieno rispetto dei Lea farmaceutici su tutto il territorio nazionale;

a valutare l'opportunità di monitorare il tasso di accesso ai farmaci innovativi e, dunque, l'accesso, da parte del cittadino, alle terapie innovative anche inserendo uno specifico indicatore nella griglia di monitoraggio Lea;

ad adottare urgenti iniziative, per quanto di competenza, volte a una revisione del prontuario farmaceutico nazionale, ponendo particolare attenzione ai farmaci terapeuticamente equivalenti, inseriti in regime di rimborsabilità con prezzi differenziati e promuovendo interventi volti a ridurre al minimo tali differenze da giustificare, esclusivamente, nel caso in cui al farmaco sia stato riconosciuto un valore terapeutico aggiunto, evitando forme di *de-listing* che possano lasciare i pazienti improvvisamente privi delle terapie;

ad assumere iniziative di competenza volte a rendere permanente e strutturale il processo di dematerializzazione della ricetta consentendo di prescrivere, laddove possibile a distanza, tutte le terapie farmacologiche, assicurando piena continuità tra ospedale e territorio e dando concreta attuazione al *dossier* farmaceutico per favorire il monitoraggio e l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia;

a valutare l'opportunità di provvedere ad una semplificazione, oltre che ad una rivalutazione, del sistema dei tetti consentendo peraltro di includere la spesa sostenuta per rimborsare le strutture private accreditate dei farmaci erogati per conto del Ssn, secondo modalità omogenee e valide per tutto il territorio nazionale e comunque restituendo al meccanismo di *payback* farmaceutico il ruolo di misura provvisoria quale strumento residuale di controllo della stessa, anche al fine di evitare il manifestarsi di nuovi e onerosi contenziosi;

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, iniziative di competenza volte ad

assicurare il finanziamento adeguato alle terapie innovative, adottando ogni misura utile volta a contenere l'alto costo dei nuovi prodotti e comunque assicurando che il costo complessivo della terapia consegua al valore reale del farmaco in termini di capacità aggiuntiva di cura ed eradicazione e garantendo la massima efficienza e trasparenza delle tempistiche necessarie alla valutazione e all'avvio delle sperimentazioni;

in riferimento alla valutazione dei farmaci, a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a comparare esiti clinici differenti in una scala confrontabile, rafforzando due principi: *a)* farmaci uguali, o con lo stesso valore terapeutico, devono avere prezzi a carico del Ssn uguali; *b)* un prezzo Ssn di rimborso superiore rispetto alle alternative terapeutiche può essere riconosciuto solo a farmaci che abbiano dimostrato un vantaggio terapeutico, in termini di esiti clinici quali la sopravvivenza, la qualità di vita, il controllo dei sintomi, la riduzione della tossicità clinicamente rilevante;

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di assumere iniziative finalizzate ad assicurare strumenti che consentano a tutti i pazienti, indipendentemente dal luogo di residenza o di cura, di essere arruolati in uno studio clinico;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla partecipazione « attiva » delle associazioni di cittadini e pazienti alle fasi decisionali, orientate a definire/integrare i requisiti della qualità di un farmaco sia all'interno del tavolo di lavoro sia in tutte le successive fasi, con particolare riferimento alla messa a punto del capitolato di appalto;

ad avviare ogni utile iniziativa finalizzata a garantire che le negoziazioni tra enti regolatori e aziende farmaceutiche non siano confidenziali, rendendo trasparenti anche gli investimenti in ricerca e sviluppo fatti dalle aziende, dando evidenza di qualsiasi sostegno pubblico di cui si sia beneficiato, anche sotto forma di sgravi fiscali e incentivi, dando piena attuazione al decreto ministeriale 2 agosto 2019;

ad adottare iniziative di competenza volte a rendere condivise le informazioni disponibili a livello europeo e internazionale sui farmaci che sono in corso di approvazione per svolgere un'attività di cosiddetto « *horizon scanning* », al fine di gestire per tempo l'arrivo dei nuovi farmaci, con riferimento sia alle ricadute organizzativo/gestionali e assistenziali che alle connesse valutazioni di impatto economico-finanziario;

a rafforzare l'informazione ai cittadini e ai medici e la sensibilizzazione sui medicinali equivalenti nonché sull'appropriato uso dei farmaci biologici e biosimilari, anche al fine di un incremento consapevole del relativo utilizzo appropriato, rendendo consapevole il cittadino della circostanza che la quota di spesa differenziale fra prezzo di riferimento a carico del Ssn e prezzo delle specialità di marca è posta per legge a carico del cittadino stesso;

ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere un rapporto periodico dell'Aifa recante le categorie di farmaci su cui si concentra la spesa dei cittadini, la relativa variabilità dei prezzi e le caratteristiche dei pazienti;

ad adottare iniziative normative volte ad implementare la spesa per le attività di ricerca e di informazione indipendente al fine di acquisire conoscenze sull'efficacia comparativa e sugli effetti avversi dei farmaci, anche attraverso l'istituzione del Centro di informazione indipendente sul farmaco;

a svolgere una puntuale informazione nei confronti di medici e consumatori per un uso responsabile e consapevole dei prodotti farmaceutici, proprio a difesa dei consumatori stessi;

a creare ed incentivare un sistema di fornitura, ricerca e produzione di farmaci pubblico, in grado di rispondere efficacemente in caso di carenza temporanea o di non produzione di medicinali necessari per certi tipi di patologie, o per evenienze emergenziali, impedendo eventuali blocchi di diffusione e quindi mancate risposte ai bisogni di sanità del Paese;

a valutare la possibilità, nel rispetto dei profili di competenza, di implementare interventi atti a diminuire lo spreco ingiustificato di farmaci, dato dalle maxi o mini confezioni immesse sul mercato dall'industria farmaceutica, prevedendo almeno per gli antibiotici che sia il farmacista a preparare confezioni personalizzate, contenenti con precisione il numero di compresse o di flaconcini monodose necessari al completamento del ciclo, senza manipolazione del prodotto;

ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a dimostrare il « valore terapeutico aggiunto » attraverso studi clinici comparativi condotti da enti scientifici indipendenti, abolendo il brevetto dei farmaci con un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici e vietando la brevettazione di prodotti esistenti in natura: geni, proteine oppure processi fisiologici.

(8-00018) « Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi ».

ALLEGATO 5

7-00096 Ciocchetti in materia di politiche del farmaco.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

l'erogazione dell'assistenza farmaceutica da parte del Servizio sanitario nazionale è un percorso complesso che prevede il coordinamento tra diversi attori, ognuno dotato di specifiche competenze e responsabilità: Ministero della salute, Agenzia italiana del farmaco (di seguito, AIFA), regioni, aziende sanitarie, ospedaliere, territoriali, professionisti (medici, medici di medicina generale, farmacisti, eccetera) e aziende farmaceutiche titolari dei medicinali;

il Ministero della salute è responsabile della definizione della strategia complessiva nell'erogazione dell'assistenza farmaceutica, nonché della definizione delle linee di indirizzo programmatiche dirette all'AIFA ed alle regioni e province autonome;

il Ministero della salute è responsabile della ripartizione delle risorse stanziato dallo Stato per l'acquisto dei farmaci definiti innovativi da AIFA, e condotto sulla base dei dati di monitoraggio del loro consumo in ogni regione e provincia autonoma;

l'AIFA è responsabile della definizione della rimborsabilità dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, ovvero delle condizioni cliniche e delle indicazioni terapeutiche rispetto alle quali il medicinale è da considerarsi inserito nei livelli essenziali dell'assistenza (LEA);

l'AIFA deve operare al fine di favorire un accesso omogeneo alle terapie farmacologiche sul territorio nazionale, tale da scongiurare un'iniqua distribuzione delle

opportunità di cura dei pazienti in funzione della propria regione di residenza;

l'AIFA provvede alla regolamentazione dell'introduzione dei medicinali in Italia e del loro uso a carico del Servizio sanitario nazionale sulla base di norme e regolamenti di riferimento, che basano il processo decisionale dell'Agenzia su criteri decisionali di natura tecnico-scientifica, e ispirati all'efficienza economica ed allocativa;

l'AIFA opera in un contesto regolatorio dell'accesso ai medicinali che discende da una regolamentazione generale di livello europeo, oltre a operare in un contesto di riferimento tecnico-scientifico internazionale;

l'Italia è tra i soci fondatori dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) e ha sottoscritto l'accordo TRIPS (*The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* – Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), che regola la tutela brevettuale e che prevede espressioni deroghe esclusivamente nel caso dei Paesi sottosviluppati;

durante la pandemia COVID-19, i Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), compreso l'Italia, hanno rigettato la deroga sui brevetti per la produzione di vaccini per la prevenzione dell'infezione da COVID-19, in quanto il problema di accesso non dipendeva dalla copertura brevettuale, ma bensì dalla capacità produttiva dei diversi Paesi;

l'Italia è membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nel cui ambito coopera insieme agli altri Paesi allo studio ed alla

individuazione di politiche in grado di migliorare le condizioni di vita e favorire lo sviluppo sociale ed economico;

l'OCSE sta studiando le politiche più utili a favorire la competizione nel settore farmaceutico senza tuttavia compromettere la disponibilità e l'accesso ai medicinali innovativi nei diversi Paesi e in particolare in quelli con modelli assistenziali pubblici;

le regioni sono responsabili dell'organizzazione dell'assistenza farmaceutica, in linea con le indicazioni regolatorie dell'AIFA, che fissa i LEA;

le regioni sono responsabili della vigilanza sull'operato dei professionisti che erogano l'assistenza farmaceutica nelle proprie aziende sanitarie, ospedaliere, territoriali;

le regioni sono responsabili dell'esecuzione delle procedure di acquisto dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, compreso di quelli per i quali le regioni stesse richiedono all'AIFA il riconoscimento del requisito dell'equivalenza terapeutica, ovvero attraverso gare di acquisto;

le regioni sono responsabili della puntuale rilevazione del consumo dei medicinali nell'ambito del proprio territorio, in modo da consentire ad AIFA di eseguire il monitoraggio della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e la verifica del rispetto degli obiettivi di programmazione sanitaria e dei vincoli di spesa fissati a livello nazionale;

nell'ambito della classificazione dei farmaci e del regime di rimborsabilità, i farmaci di fascia A, che comprendono i medicinali essenziali e quelli per le malattie croniche, risultano interamente rimborsati dal Servizio sanitario nazionale; mentre, i farmaci di fascia C sono a totale carico del paziente;

i medicinali impiegati quotidianamente per ottenere una buona gestione dei sintomi delle malattie croniche (cosiddetti farmaci sintomatici) ed in particolare per la sclerosi multipla rientrano molto spesso

nella fascia C e sono dunque a totale carico del paziente, rappresentando un impatto economico tanto più elevato quanto è elevato il livello di gravità della patologia;

il posizionamento dell'Italia nel mercato farmaceutico globale è un dato rilevante ai fini dell'attrattività degli investimenti in ricerca e sviluppo, oltre che sulla produzione di medicinali;

l'Italia si colloca come il sesto mercato mondiale e il terzo in Europa, ma tuttavia nella competizione globale sta perdendo posizioni, sia rispetto ad altri paesi europei, sia rispetto ai mercati emergenti;

il 2 per cento del PIL nazionale è corrispondente al valore del settore farmaceutico operante in Italia. Inoltre, a fronte di una crescita annuale tendenziale del PIL nei prossimi anni intorno all'1 per cento, la produzione industriale farmaceutica è uno dei settori maggiormente trainanti della crescita PIL, con incrementi percentuali superiori al 10 per cento;

le terapie avanzate (*Advanced Therapy Medicinal Products-ATMP*) hanno trasformato le modalità di trattamento delle patologie basate sul genoma, permettendo di migliorare radicalmente la storia clinica dei pazienti attraverso la somministrazione in un'unica soluzione. Nel prossimo decennio, è previsto un aumento notevole del numero delle terapie avanzate, che rischia di compromettere la sostenibilità del sistema sanitario e la capacità di accesso da parte dei pazienti a queste innovazioni terapeutiche;

l'EMA ha raccomandato, in proprie linee guida, l'inclusione dei *patient-reported outcomes* (PRO), ovvero ogni « esito riferito dal paziente e basato sulla propria percezione della malattia e del suo trattamento » come *endpoint* nei *trial* clinici regolatori. In Italia, l'inserimento dei PRO risulta fondamentale affinché le decisioni degli enti regolatori siano basate sul valore aggiunto e l'impatto reale delle terapie sulle vite dei pazienti. Allo stato attuale, nel nostro Paese non sono ancora ravvisabili linee guida specifiche in materia, come anche non risulta formalizzato il coinvolgimento delle

associazioni di pazienti e delle società scientifiche all'interno dei propri Comitati scientifici, a garanzia di una partecipazione attiva nelle decisioni terapeutiche relative ai percorsi di cura;

i farmaci biosimilari rappresentano un'importante opportunità di cura, in quanto da un lato generano una complessiva riduzione dei costi, liberando risorse per l'innovazione e gli investimenti nel sistema sanitario, dall'altra permettono di trattare con molecole biologiche di comprovata efficacia e qualità un numero maggiore di pazienti;

la legge n. 232 del 2016 ha regolamentato l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto per i quali siano già presenti sul mercato i relativi biosimilari, prevedendo che le regioni debbano garantire tramite accordi quadro l'acquisto dei primi tre farmaci classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di assicurare il pieno bilanciamento delle esigenze, parimenti importanti, di contenimento dei costi, di accesso alle cure ma anche di garanzia della libertà prescrittiva del medico attraverso la disponibilità di un numero ampio di terapie tra cui poter scegliere;

tale meccanismo, tuttavia, nella pratica è spesso disatteso dalle regioni in favore di una visione economicistica di questi processi di acquisto che, al fine di conseguire risparmi spesso di modesta entità, esita nella possibilità per il clinico di prescrivere esclusivamente il farmaco a minor prezzo, in luogo della possibilità di scelta tra i primi tre in graduatoria, costringendo i pazienti a frequenti e multipli cambi di terapia;

è opportuno quindi riflettere sulla necessità di disporre di politiche coordinate capaci di creare meccanismi di concorrenza sostenibili a lungo tempo, poiché meccanismi improntati a privilegiare esclusivamente il principio della razionalizzazione della spesa possono giungere nel lungo periodo a limitare la varietà del mercato stesso, la possibilità di scelta e financo la

disponibilità di prodotti, finendo in ultima analisi per annullare il benefico effetto concorrenziale innescato dal biosimilare che negli ultimi anni è stato in grado di generare risparmi considerevoli;

nell'ambito dell'oncologia di precisione, in particolare per quanto riguarda il cancro mammario, prostatico e nella neoplasia ovarica, l'uso di *test* molecolari predittivi per terapie mirate ha permesso di adattare la cura personalizzandola alle caratteristiche individuali di ciascun paziente consentendo quindi di prevenire patologie neoplastiche, scegliere la terapia personalizzata ed operare una migliore caratterizzazione della prognosi della malattia. Allo stato attuale, infatti, se prescritto dall'oncologo ai fini di predittività di terapia, il *test* può essere erogato con criteri di accesso e regimi di rimborsabilità e tariffazione molto diversi, a seconda del centro che ha in carico il paziente e della regione di residenza, evidenziando problematiche di *governance* che determinano eterogeneità di accesso ai *test* genetici; l'AIFA ha competenza in merito alla rimborsabilità dei farmaci, mentre rimborso, finanziamento e tariffazione dei *test* diagnostici sono, a diverso titolo, in capo al Ministero della salute e alle singole regioni;

è necessario adottare provvedimenti di semplificazione nella gestione di patologie croniche, al fine di eliminare i piani terapeutici relativi alle prescrizioni di medicinali per il trattamento di patologie croniche in anziani, che costituiscono un inutile aggravio burocratico per i medici, oltre a sottrarre tempo alla visita del paziente e alla relazione con il paziente stesso. Questi piani terapeutici, che sono propedeutici all'emissione delle ricette da parte del medico di medicina generale per ottenere il medicinale, rappresentano un inutile aggravio burocratico soprattutto per quei pazienti in condizioni di fragilità che, essendo soggetti a lunghe liste di attesa per visite finalizzate esclusivamente al rinnovo dei piani stessi, sono esposti al rischio di in-

terruzione o ritardi nell'erogazione del trattamento,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti attuativi che possano consentire la finalizzazione della riforma dell'AIFA, in modo tale da efficientarne l'operatività, che assume un ruolo di coordinamento rilevante non solo ai fini dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica, ma anche più in generale dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria e delle garanzie costituzionali connesse alla tutela della salute;

ad adottare iniziative volte a potenziare il dialogo tra le associazioni dei pazienti e la futura Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) dell'AIFA, anche attraverso l'individuazione di « esperti di patologia » con cui l'Agenzia possa avviare forme strutturate di consultazione in merito alle esigenze cliniche dei pazienti di cui rappresentano le istanze;

a rafforzare il ruolo di coordinamento dell'AIFA, nel contesto federale su base regionale dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria, a garanzia dei LEA e dell'omogeneo accesso nelle regioni al diritto costituzionale della tutela della salute, rispetto al quale il farmaco in generale ed, in particolare, le terapie nuove e innovative, che rappresentano un valore aggiunto sul piano terapeutico nella gestione di malattie gravi, invalidanti, e potenzialmente letali, sono i principali strumenti di tutela;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative, nel rispetto dei vincoli di bilancio, volte ad aggiornare la *governance* della spesa farmaceutica che è rimasta ferma agli strumenti individuati nelle disposizioni del 2003, adeguandola al contesto attuale nel quale c'è stata una rilevante evoluzione non solo della medicina e della terapia medica, ma del concetto stesso di farmaco, che nel frattempo è completamente mutato;

ad adottare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, le iniziative di competenza opportune volte alla soluzione dei contenziosi

legali tra Stato e produttori farmaceutici e di dispositivi medici che, oltre a rendere incerto il consolidamento dei bilanci regionali e dello Stato, innesca dei meccanismi inefficienti di razionamento implicito a danno della tutela della salute e dello sviluppo economico del Paese;

a valutare la possibilità di adottare, sempre in tema di *governance* della spesa farmaceutica e di contenziosi legali sui conseguenti procedimenti di *payback*, le iniziative legislative di competenza, nel rispetto dei vincoli di bilancio, che consentano nello specifico il superamento degli attuali meccanismi di governo attraverso i tetti di spesa su base regionale e dei *payback*, avendo tali meccanismi non solo dimostrato di non riuscire a garantire l'equilibrio di spesa pubblica, ma di produrre un effetto economico recessivo su un settore industriale che paga le tasse in Italia, e di contrasto dell'accesso all'innovazione;

ad adottare iniziative volte a rafforzare la programmazione sanitaria del Ministero della salute, tali da consentire un corretto bilanciamento delle risorse allocate rispetto ai reali bisogni di trattamento ed assistenziali;

ad adottare iniziative legislative volte ad aggiornare e coordinare la frammentata normativa in tema di accesso precoce a farmaci non ancora autorizzati dall'EMA o autorizzati in indicazioni differenti (legge n. 648 del 1996, usi compassionevoli, legge n. 326 del 2003 cosiddetto fondo 5 per cento, legge n. 94 del 1998 sugli usi *off-label*) per adeguarla, a distanza di oltre vent'anni, ai vincoli regolatori ed alle esigenze di trattamento attuali;

ad adottare iniziative volte a rafforzare l'assistenza farmaceutica territoriale, rendendo i dati aggregati fruibili ai soggetti coinvolti per attività di *real world evidence* (RWE), che è stata del tutto trascurata negli ultimi 10 anni, e che oggi ha lasciato del tutto impreparati a fronteggiare le esigenze di gestione della pandemia da COVID-19, ma che domani sarà uno snodo necessario per efficientare l'assistenza sanitaria e gestire le cronicità;

ad adottare iniziative volte a riqualificare il ruolo della medicina generale, coordinandolo nell'ambito dell'assistenza sanitaria, e spostandolo dal ruolo attuale che è diventato preminentemente burocratico, tramite iniziative coordinate di livello nazionale con strumenti formativi, informativi ed informatici;

ad adottare iniziative volte a potenziare il coinvolgimento delle farmacie territoriali, pubbliche e private, sia per consentire un efficiente e semplificato percorso di accesso alle cure da parte dei pazienti che, negli ultimi vent'anni, sono stati messi a dura prova dai canali alternativi della distribuzione e dalla frammentazione regionale del federalismo sanitario sia per promuovere l'importante ruolo che le farmacie svolgono per assicurare un'elevata copertura vaccinale, valutando quindi l'estensione di ulteriori tipologie di vaccini somministrabili in farmacia oltre ai vaccini anti-COVID-19 e anti-influenzali;

ad adottare iniziative che, nel rispetto delle competenze regionali, consentano di ampliare la piattaforma dei registri di monitoraggio AIFA, che attualmente è essenzialmente dedicata ai medicinali ad alto costo, prioritari nella tutela della salute, o innovativi, dispensati attraverso le farmacie ospedaliere, all'assistenza farmaceutica territoriale, coordinando i percorsi di prescrizione e distribuzione dei medicinali tra medicina generale, farmacie territoriali e regioni;

a valutare la possibilità di adottare iniziative legislative, nel rispetto dei vincoli di bilancio, che consentano di ampliare la platea di medicinali che accedono alle risorse del fondo farmaci innovativi istituiti ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che nel 2023 vedrà una crescita del finanziamento a 1,2 miliardi di euro e, nel 2024, a 1,3 miliardi di euro, prevedendo il finanziamento non solo dei medicinali innovativi secondo i criteri definiti dalla CTS dell'AIFA che rappresentano una innovazione terapeutica, ma anche di quei medicinali prioritari nella tutela della salute in quanto destinati al trattamento di patologie croniche, gravi, potenzialmente mortali o inva-

lidanti, e per le quali i trattamenti disponibili sono comunque caratterizzati da risultati insufficienti, o che lasciano bisogni di cura insoddisfatti;

ad adottare le iniziative più opportune volte ad incrementare l'attrattività dell'Italia nell'ambito delle sperimentazioni cliniche internazionali, sia attraverso una semplificazione burocratica, sia attraverso un maggiore coordinamento nazionale, in quanto ciò rappresenta un rilevante indotto in termini di investimenti in ricerca e sviluppo nel contesto della competizione internazionale, sia un risparmio in termini di spesa farmaceutica;

ad adottare iniziative volte a favorire una comunicazione istituzionale sui farmaci chiara ed efficace, con modalità consone quando è diretta ai pazienti, ovvero agli operatori ed ai professionisti sanitari. Ciò anche consentendo forme di partecipazione ai processi decisionali, che con uno spirito inclusivo, anziché autoreferenziale, permettano la consultazione dei rappresentanti dei pazienti, dei medici e dei farmacisti, e delle società scientifiche;

a mettere in campo iniziative di supporto alla produzione farmaceutica in Italia e della distribuzione logistica;

ad adottare le iniziative di competenza al fine di garantire la tutela della proprietà intellettuale sia a livello nazionale che europeo;

ad adottare le iniziative di competenza volte a eliminare progressivamente i prontuari farmaceutici regionali, al fine di ridurre i tempi di accesso ai farmaci per i pazienti;

a valutare la possibilità di adottare le iniziative di competenza volte a sostituire l'obbligatorietà di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* con la pubblicazione sul sito *internet* dell'AIFA per rendere effettivo un accordo negoziale di prezzo e rimborso di un medicinale;

a valutare la possibilità di promuovere nuovi modelli di distribuzione dei farmaci per patologie inserite nel piano na-

zionale cronicità in distribuzione convenzionata;

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di promuovere la rimborsabilità congiunta di farmaco e relativo *test* molecolare diagnostico a livello nazionale;

a valutare l'opportunità di superare l'attuale modello di misurazione dell'innovatività verso strumenti che valorizzino maggiormente la quantificazione del valore terapeutico aggiunto e del bisogno terapeutico anche per le terapie destinate a patologie croniche;

a potenziare l'attività di *horizon scanning* da parte dell'AIFA e del trasferimento delle informazioni ai Ministeri della salute e dell'economia, oltre che alle regioni, per migliorare la preparazione del Servizio sanitario nazionale all'arrivo di nuove terapie;

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di considerare la rimborsabilità da parte dell'AIFA di strumenti di *connected care* o *digital therapeutics* (DTx) a servizio del percorso di cura del paziente;

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di istituire il Tavolo tecnico interministeriale per la sostenibilità delle terapie avanzate, finalizzato a definire un nuovo quadro normativo e finanziario specifico per il rimborso di queste terapie da parte del Servizio sanitario nazionale. Infatti, le terapie avanzate presentano, da un lato, costi elevati, dall'altro la capacità di incidere in modo decisivo e in tempi rapidissimi sulla storia naturale delle patologie ad elevata mortalità e impatto della salute. Evitando, a differenza di quanto accade oggi per tali situazioni, cure prolungate nel tempo, o addirittura necessarie per l'intera vita residua del paziente;

a promuovere, nel quadro della riforma di AIFA, meccanismi per garantire la partecipazione attiva delle associazioni di pazienti e delle società scientifiche nei processi decisionali dell'Agenzia, nonché la raccolta e l'utilizzo dei PRO come strumenti di

valutazione del percorso terapeutico, valorizzando in tal modo l'esperienza del vissuto dei pazienti;

ad adottare le iniziative più opportune, anche attraverso il dialogo e il confronto con le imprese del settore e le loro rappresentanze associative, per garantire una corretta applicazione della legge n. 232 del 2016 in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e di accordi quadro per l'acquisto dei biosimilari, assicurando la più ampia disponibilità possibile di opzioni terapeutiche per i pazienti, tutelando al contempo la libertà prescrittiva dei medici e la sostenibilità complessiva del Servizio sanitario nazionale;

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di adottare un meccanismo istituzionale che garantisca un aggiornamento sistematico delle tariffe per i *test* genetici predittivi e della loro relativa rimborsabilità a livello nazionale, in linea con quanto previsto dalle linee guida di patologia aggiornate dagli studi registrativi e a valutare una riforma della *governance* di accesso ai *test* genetici predittivi, così da consentire la contemporanea rimborsabilità del farmaco e del *test* ad esso collegato;

ad adottare provvedimenti e iniziative finalizzati al rafforzamento della programmazione dell'accesso delle nuove terapie attraverso la strutturazione di un effettivo programma di *horizon scanning* coordinato dall'AIFA che coinvolga le regioni, per l'identificazione e la valutazione preventiva del loro impatto sulla spesa farmaceutica e sull'organizzazione dei servizi assistenziali;

a valutare l'opportunità di adottare, anche attraverso interventi di revisione della normativa vigente, iniziative volte ad assicurare l'effettiva attuazione del percorso regolatorio accelerato (cosiddetto *fast-track*) per la valutazione della domanda di classificazione dei farmaci per la cura delle malattie rare fra quelli erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

a valutare la possibilità di adottare iniziative, nel rispetto dei vincoli di bilancio, nell'ambito delle malattie rare, utili a

innovare le procedure pubbliche di acquisto affinché contemplino la possibilità per i servizi sanitari regionali di avvalersi di servizi aggiuntivi, prestati dalle aziende titolari di AIC, che integrino la semplice fornitura del prodotto con il supporto organizzativo e logistico per assicurare la somministrazione domiciliare laddove essa sia prevista dall'AIC o consentita dalla singola regione;

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti all'eliminazione di piani terapeutici, collegati o meno a note AIFA, relativi alle prescrizioni di medicinali per il trattamento di patologie croniche in persone anziane, soprattutto quando per tali medicinali sono disponibili prodotti generici e prodotti che hanno perso la copertura brevettuale;

a valutare l'opportunità di adottare, in seguito all'eliminazione di piani terapeutici, provvedimenti volti all'introduzione di linee di indirizzo prescrittive nazionali da parte dell'AIFA, redatte in collaborazione con le società scientifiche, che definiscano le raccomandazioni utili alla presa in carico e al trattamento dei pazienti, nonché volte a coordinare l'erogazione dell'assistenza farmacologica tra la medicina specialistica e quella territoriale, che deve coinvolgere con una maggiore efficacia e integrazione i medici di medicina generale.

(8-00019) « Ciocchetti, Benigni, Panizzut, Vietri, Brambilla, Cappellacci, Ciancitto, Colosimo, Lancelotta, Lazzarini, Loizzo, Maccari, Matone, Morgante, Patriarca, Rosso, Schifone ».

ALLEGATO 6

7-00121 Girelli in materia di politiche del farmaco.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

i livelli essenziali di assistenza (Lea) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, sia gratuitamente sia dietro pagamento di una quota di partecipazione (*ticket*), tramite le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale;

tra i Lea si colloca anche l'erogazione dell'assistenza farmaceutica da parte dello Stato, in un sistema complesso che prevede l'azione coordinata di specifici soggetti, con competenze e responsabilità proprie: sono coinvolti il Ministero della salute, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), le regioni, le Asl, ospedali territoriali, medici, farmacisti e anche le aziende produttrici di farmaci e titolari dei medicinali;

in particolare, è compito del Ministero della salute definire la strategia complessiva dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica, oltre alla definizione delle linee di indirizzo programmatiche dirette all'Aifa e alle regioni e province autonome. Inoltre, compete al Ministero la ripartizione delle spese stanziato dallo Stato per l'acquisto dei farmaci innovativi (così definiti da Aifa);

essenziali sono i compiti di Aifa che è responsabile, tra l'altro della definizione della rimborsabilità dei medicinali a carico del Ssn, o delle condizioni cliniche e delle indicazioni terapeutiche rispetto alle quali un farmaco viene inserito nei Lea. Inoltre, Aifa deve operare per evitare che vi possano essere differenze territoriali immotivate nella distribuzione delle opportunità di cura del paziente in funzione della regione di residenza;

le regioni sono responsabili dell'organizzazione dell'assistenza farmaceutica, seguendo le indicazioni di Aifa per quel che riguarda i Lea. Inoltre, è loro compito vigilare sull'attività dei professionisti che concretamente erogano l'assistenza sanitaria. Sono anche responsabili dell'esecuzione di acquisto dei medicinali a carico del Ssn e del rilevamento del consumo dei medicinali nell'ambito del proprio territorio, così consentendo ad Aifa di monitorare la spesa farmaceutica a carico del Ssn;

i cosiddetti «farmaci di fascia A» sono quelli che comprendono i medicinali essenziali e quelli per le malattie croniche, e sono interamente rimborsati dal Ssn, mentre quelli detti «di fascia C» sono a carico del paziente. La legge di bilancio per il 2022 ha introdotto l'obbligo per l'Aifa di aggiornare ogni anno l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Ssn, sulla base del costo e dell'efficacia;

esistono gravi criticità di sistema, già presenti prima della pandemia, che questa ha evidenziato e accentuato;

negli anni precedenti il COVID-19, infatti, sia l'Italia che l'Europa hanno sempre delegato ad altri Paesi la produzione e la gestione del settore farmacologico, in maniera da divenire sempre più dipendenti da Paesi terzi che hanno così stabilito il «prezzo», non solo economico ma anche politico della loro «collaborazione», soprattutto nelle fasi di emergenza, come quella che abbiamo vissuto e che, purtroppo, potrà ripresentarsi sotto forma di altre pandemie;

nel corso del tempo, inoltre, la farmacologia, che rientrava a pieno titolo nel solco del diritto universalistico di accesso alla cura, è stata sottoposta a regole di

«mercato», che, ovviamente, contraddicono per loro natura quel diritto universalistico, e rendono sempre di più la cura un privilegio di chi può pagare. A questo si deve aggiungere l'iniqua differenza tra territori rispetto al diritto effettivo alla cura, differenza che rischia con tutta evidenza di essere accentuata ancora di più tramite il processo che dovrebbe portare alla cosiddetta «autonomia differenziata»;

quel sistema complesso di cui si è detto sopra, ha come caratteristica negativa anche quella di una sempre maggiore frammentarietà normativa, con una mancanza di chiarezza e di coordinamento che va a discapito del diritto di cura di tutti i cittadini, e che, tra l'altro contraddice lo stesso processo europeo in atto;

il 26 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della legislazione farmaceutica della UE, che deve essere modello per un analogo intervento italiano;

la proposta della Commissione punta a rendere i medicinali più disponibili e a prezzi accessibili, a sostenere l'innovazione e a rafforzare la competitività e l'attrattiva dell'industria farmaceutica dell'UE, promuovendo nel contempo *standard* ambientali più elevati. Oltre a questa proposta di riforma, la Commissione ha annunciato una raccomandazione del Consiglio per intensificare la lotta contro la resistenza antimicrobica (antibiotici);

la Commissione europea, tra l'altro, ricorda che «I medicinali autorizzati nell'UE non raggiungono ancora i pazienti abbastanza rapidamente e non sono ugualmente accessibili in tutti gli Stati membri. Vi sono lacune significative nell'affrontare le esigenze mediche insoddisfatte, le malattie rare e la resistenza antimicrobica (AMR). I prezzi elevati per i trattamenti innovativi e la carenza di farmaci rimangono una preoccupazione importante per i pazienti e i sistemi sanitari». Si tratta di temi ineludibili e che devono essere declinati anche a livello nazionale, non attendendo ma coadiuvando l'azione europea;

al riguardo è certo auspicabile che la riforma europea venga rapidamente re-

cepita nel nostro ordinamento, quando avrà terminato il suo processo di approvazione a livello UE, ma nel frattempo seguendo i principi già esposti dalla Commissione, appare indispensabile una legge nazionale quadro di tutto il settore;

è anche indispensabile agire in tempi rapidi, a livello nazionale, per implementare una serie di elementi strategici che sono stati per troppo tempo trascurati e che hanno messo sempre più in crisi tutto il nostro sistema sanitario;

la ricerca è il primo elemento che va preso in considerazione. Negli anni, infatti, sono sempre state ridotte le risorse, ancora una volta demandando ad altri soggetti un lavoro essenziale per la stessa sicurezza dei cittadini e per il diritto universale alla cura;

lo stesso discorso vale per la produzione dei farmaci – compreso il confezionamento – che non può essere lasciato, come invece da troppo tempo avviene, a realtà extraeuropee;

la farmacologia non può essere un privilegio nemmeno tra Paesi. I Paesi cosiddetti «ricchi», infatti, hanno il dovere di socializzare i risultati che la loro condizione consente nella ricerca. Non solo per un motivo etico, consentendo a tutti, anche ai Paesi «poveri» di accedere alle cure. Ma anche per un motivo di prevenzione. Il COVID-19 ha mostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, che le epidemie non conoscono e non accettano confini, e che la diffusione di una malattia può essere contrastata solo coinvolgendo tutti i Paesi nella lotta, e, quindi, fornendo a tutti gli strumenti contro l'epidemia;

la pandemia di COVID-19 ha reso evidente il valore essenziale dei vaccini. È, infatti, del tutto chiaro che la prima fase, quella che è costata un numero enorme di vite e che ha messo sotto scacco il nostro sistema sanitario, avrebbe potuto essere contrastata con maggiore efficienza se si avesse avuto a disposizione un vaccino. Questa consapevolezza va mantenuta, e anzi, rafforzata per contrastare la propaganda dei cosiddetti «no vax», che purtroppo

hanno trovato sponde anche politiche. Va estesa la consapevolezza dell'importanza dei vaccini anche a quelle malattie che possono essere evitate, o quantomeno essere rese meno gravi, come, ad esempio, il caso dell'influenza. Una malattia che ancora oggi causa percentuali di morti alte nelle categorie più a rischio e la cui vaccinazione è spesso sottovalutata anche a livello di campagne d'informazione;

la farmacologia non può, però, essere solo di natura « chimica ». È necessario che si prenda coscienza della necessità di stili di vita sani, che hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella stessa cura delle malattie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a incrementare gli investimenti nella ricerca, anche per evitare che prosegua la « fuga dei cervelli », inserendo i giovani ricercatori in percorsi di valorizzazione e di stabilizzazione in modo da fermare quell'impoverimento intellettuale che danneggia pesantemente il nostro Paese;

ad adottare iniziative di competenza, nel rispetto dei vincoli di bilancio, volte a finanziare la ricerca relativa alle malattie rare, nell'ottica della tutela del diritto del malato, sottraendola ad un inaccettabile rapporto investimento-numero di persone malate, che contrasta radicalmente con il principio indefettibile del diritto universale di cura;

a valutare l'opportunità di agire, per quanto di competenza, anche in ambito europeo, al fine di mettere in campo azioni che consentano il recupero del terreno perduto nella produzione dei farmaci, in modo da evitare la dipendenza rispetto a Stati extraeuropei;

a predisporre le iniziative necessarie affinché i farmaci innovativi siano disponibili nel minore tempo possibile alla più ampia platea possibile;

a predisporre, per quanto di competenza, oltre a una rete distribuzione dei farmaci che raggiunga effettivamente e in

tempi rapidi tutti i cittadini, campagne di informazione su stili di vita sani e sul valore della prevenzione;

a non deflettere in alcun modo dalla valorizzazione dei vaccini, non solo contro il COVID-19, respingendo con fermezza le tesi « *no vax* », e anzi, sostenendo anche con iniziative pubbliche e campagne pubblicitarie (non solo nei mesi autunnali) la necessità, almeno per le categorie fragili, di ricorrere alla vaccinazione contro l'influenza, sottolineando la pericolosità di questa malattia sin troppo trascurata;

a valutare l'opportunità di garantire, nel rapporto tra pubblico e privato, la missione indiscutibilmente pubblica del settore, favorendo, tramite la leva fiscale e la rete tra produttori, la costituzione di regole chiare e precise che escludano la pura logica di mercato, affermando nel contempo la regia pubblica dell'uso delle risorse;

a valutare l'opportunità di agire, anche in ambito europeo e internazionale, per favorire la condivisione dei risultati delle ricerche anche con i Paesi « poveri », anche nell'ottica di un'effettiva prevenzione delle epidemie a livello globale;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, per quanto di competenza, per pervenire ad una legge quadro per tutto il settore, superando l'attuale frammentazione legislativa che genera confusione e inefficienze a discapito dei cittadini;

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di adottare concrete iniziative dirette a riconoscere, ai pazienti che soffrono di una malattia individuata come rara anche il diritto all'esenzione dei farmaci di fascia C, degli integratori, dei presidi dermatologici e dei cosmetici, necessari e indispensabili ad alleviare il loro stato di malessere, considerato che tale riconoscimento eviterebbe il protrarsi di un'ingiustificata discriminazione cui gli stessi pazienti sono sottoposti in virtù della regione di residenza, consentendo così di garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale l'opportunità di accedere gratuitamente a prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza;

a predisporre iniziative volte a rendere disponibili in tempi rapidi i dati epidemiologici anche attraverso *report* periodici sui ceppi batterici di un determinato ambiente e territorio, in modo da orientare la scelta prescrittiva ai fini dell'appropriatezza, evitando così il rischio che si assumano antibiotici inefficaci per lo specifico caso;

ad avviare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, campagne informative, anche con il coinvolgimento degli Ordini professionali (medici e odontoiatri, medici veterinari, professioni sanitarie, farmacisti), rivolte sia ai cittadini sia al personale sanitario, per promuovere un uso corretto dei farmaci antibiotici e per limitare il diffondersi delle infezioni;

a valutare la possibilità, nel rispetto dei profili di competenza e dei vincoli di

bilancio, di adottare iniziative per predisporre gli opportuni investimenti economici finalizzati a promuovere l'avvio di programmi di ricerca e studi sperimentali per lo sviluppo di nuove molecole ad attività antibatterica, nonché per individuare nuove valide alternative terapeutiche a detti medicinali, al fine di contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza;

ad adottare iniziative per prevedere l'implementazione dei programmi di formazione dei veterinari e dei medici, con particolare riguardo ai medici di medicina generale, riguardo al miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di farmaci antibiotici e all'individuazione delle terapie più corrette e idonee.

(8-00020) « Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP</i>)	162
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 COM(2023) 224 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	155
Sull'ordine dei lavori	159

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Intellera Consulting nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final)	159
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, ricorda che il disegno di legge C. 1038, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla VI Commissione, consta di 20 articoli, distribuiti in cinque titoli. Al disegno di legge governativo è stato abbinato l'A.C. 75, d'iniziativa dell'on. Marattin, che riproduce integralmente il disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale, presentato dal Governo all'epoca in carica nella scorsa legislatura e modificato dalla Camera dei deputati.

In ordine alla struttura del testo, fa presente che il Titolo I contiene i principi generali ed i tempi di esercizio della delega

(artt. 1-3) nonché i principi ed i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (art. 4). Il Titolo II concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi: il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (artt. 5-8) nonché le ulteriori disposizioni sulla materia (art. 9). il Capo II (artt. 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette, mentre il Capo III, invece, contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (art. 13). Il Titolo III disciplina le procedure di definizione dell'imponibile, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso (capo I, artt. 14-17) e le sanzioni (Capo II, artt. 18). Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 19). Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie (art. 20).

Soffermandosi sulle disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della XIV Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 3 che reca i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario. In sintesi, nell'esercizio della delega il Governo è tenuto:

ad adeguare i principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea;

ad assicurare la coerenza dell'ordinamento interno con le raccomandazioni OCSE nell'ambito del progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) contro l'erosione della base imponibile;

a garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione;

a promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore com-

petitività sul piano internazionale, anche tramite la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche sul territorio italiano;

a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, la cosiddetta *Global Minimum Tax*, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione nonché di un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

a semplificare e razionalizzare il regime delle società estere, rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

Osserva che il Governo è delegato ad adeguare i principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza euro-unitaria in materia tributaria. Fa presente, in proposito, che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) non prevede l'attribuzione all'Unione europea di una competenza generale nel settore tributario: l'unico aspetto rilevante per l'Unione europea è legato all'esigenza che il mercato interno sia unico e che quindi gli interventi fiscali dei singoli Stati non possano creare elementi distortivi della concorrenza.

Ricorda che, per questa ragione, l'articolo 110 del TFUE vieta agli Stati membri l'imposizione di tributi doganali o imposte indirette sui consumi nei confronti di altri

Stati membri, vietando altresì l'istituzione di tributi generali sui consumi (essendo l'unico tributo generale sui consumi l'Iva, che presenta una disciplina armonizzata a livello europeo).

Rammenta altresì che un ulteriore rilevante impatto sulla materia fiscale è dato dal potere di controllo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato alle imprese che può declinarsi nel ricorso all'utilizzo di strumenti fiscali. Fa presente, in proposito, che l'Unione europea ha adottato o sta adottando iniziative – anche di natura legislativa – in materia fiscale che si riflettono sulle legislazioni degli Stati membri (in particolare con riferimento alla base imponibile delle società, sulla tassazione dei servizi digitali, sulla riforma dell'IVA).

L'articolo 4 stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello. Particolare rilievo assume la previsione in forza della quale le disposizioni di cui allo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, costituiscono principi generali dell'ordinamento e criteri d'interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria.

Segnala che il provvedimento disciplina l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'Imposta sulle persone fisiche (IRPEF), disponendone la revisione e la graduale riduzione, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.

Per quanto attiene al riordino delle agevolazioni, ricorda che la riforma farà riferimento alle finalità che le motivano, particolare riguardo ad alcuni elementi (tra cui la composizione del nucleo familiare, la

tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione).

Si prevede inoltre il graduale perseguimento della equità orizzontale attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello stesso carico impositivo IRPEF indipendentemente dalla natura del reddito prodotto; la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori; l'introduzione generalizzata della tassazione incrementale sull'eccedenza di reddito; si dispone inoltre l'inclusione nel reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte in particolare è disposta l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività.

Segnala che si prevede inoltre l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

L'articolo 7 – che reca i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA – prevede che la ridefinizione dei presupposti dell'imposta sia effettuata in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea.

L'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

In base all'articolo 9 il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, potrà adottare uno o più decreti legislativi che mirino, tra l'altro, a revisionare la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali.

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle accise e alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi: osserva che il Governo, nell'esercizio della delega intende promuovere, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o di gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili.

Sottolinea come la riforma, ulteriormente perfezionatasi con l'approvazione di numerose e qualificate proposte emendative, risponda coerentemente alle criticità evidenziate nelle raccomandazioni per l'Italia contenute nel pacchetto di primavera del Semestre europeo presentato dalla Commissione il 24 maggio scorso, che aveva evocato i rischi legati all'equità derivanti dall'attuazione del progetto di riforma. Essa appare inoltre in linea con le indicazioni di *policy* contenute nell'*Annual Report on Taxation*, presentato dalla Commissione europea il 3 luglio scorso.

Osserva che il progetto, infatti, da un lato mantiene la natura progressiva del sistema fiscale ed al tempo stesso interviene per ridurre la farraginosità ed aumentare gli incentivi al lavoro: la Commissione europea, inoltre, suggerisce da tempo di spostare il carico fiscale che attualmente grava sul lavoro, e che appare particolarmente pesante: la riforma si muove in questa direzione, operando per la riduzione dell'elevato cuneo fiscale sul lavoro.

Fa presente che la riforma del fisco prevede anche la razionalizzazione della

disciplina di singoli tributi, mediante l'accorpamento o la soppressione di alcuni tributi attraverso una revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile. Tra le innovazioni previste vi è un sistema di autoliquidazione per l'imposta sulle successioni e per l'imposta di registro, oltre alla semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.

Il provvedimento punta anche a ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti attraverso l'implementazione di nuove soluzioni digitali e introducendo nuovi servizi telematici.

Il provvedimento punta anche ad implementare la lotta all'evasione fiscale attraverso lo snellimento della documentazione, riducendo le sanzioni in caso di mancato adempimento, promuovendo la digitalizzazione dei processi in modo da ridurre i tempi sui pagamenti fiscali e fissando la riduzione degli obblighi e la razionalizzazione delle dichiarazioni.

Evidenza come la riforma si proponga di avviare ai nodi legati alle imposte sull'energia, cercando di orientare l'imposizione a sostegno della transizione verso tecnologie pulite, ridefinendo i principi della tassazione ambientale e dei vari sussidi che sono stati messi in campo per promuovere la transizione verde.

Conclusivamente preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, rilevando come si tratti di una riforma, attesa da lunghi decenni, che mira a sostenere la crescita economica e la natalità, mediante la riduzione del carico fiscale, l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e l'individuazione di meccanismi fiscali di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese (*vedi allegato 1*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del gruppo del PD-IDP (*vedi allegato 2*).

Alberto BAGNAI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole da lui presentata.

Giovanna IACONO (PD-IDP), illustra la proposta di parere contrario presentata dal

suo Gruppo, sottolineando come la proposta di riforma presentata dalla maggioranza non risolva nessuna delle criticità del sistema tributario italiano e si ponga in contrasto con il principio di progressività che lo informa, secondo quanto prevede la Costituzione.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Bagnai.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

(Parere alle Commissioni II e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Pisano, impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione, fa presente che il provvedimento all'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate, integra e perfeziona la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Ai fini dei profili di competenza della XIV Commissione, pone in rilievo la norma di cui all'articolo 3, comma 1, lett. g) che delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, a prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e d'informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali – il cosiddetto *Digital Services Act* – nell'ottica di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni.

Ricorda che tra le misure previste da questo regolamento ve ne sono alcune, definite dall'art. 28, specificamente finalizzate alla protezione dei minori su qualsiasi piattaforma nell'Unione europea nonché il divieto di pubblicità mirata sulle piattaforme *online*, basata sulla profilazione dei minori o su categorie particolari di dati personali.

Sottolinea l'importanza del riferimento espresso ad una normativa dell'UE, introdotto durante l'esame in sede referente, che appare funzionale a rafforzare la tutela minori all'interno del panorama digitale, dal momento che tali piattaforme rappresentano sicuramente delle straordinarie « porte spalancate verso il mondo », ma al contempo risultano essere estremamente ricche di insidie proprio per tale fascia di popolazione.

Conclusivamente preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dall'on. Giglio Vigna.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 luglio 2023. – Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 COM(2023) 224 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, rileva che la proposta di regolamento definisce un quadro normativo per la concessione da parte della Commissione europea di licenze obbligatorie relative ai diritti di proprietà intellettuale –

vale a dire brevetti, comprese le domande di brevetto pubblicate, modelli di utilità o certificati protettivi complementari – valide nel mercato interno in caso di crisi e/o emergenze transfrontaliere.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è dunque quello di consentire all'Unione di garantire l'accesso ai prodotti necessari per affrontare una crisi nel mercato interno, stabilendo un equilibrio con gli interessi potenzialmente confliggenti a mantenere gli incentivi all'innovazione e preservare i diritti dei titolari dei brevetti. Le licenze obbligatorie infatti consentono a terzi di utilizzare un brevetto senza l'autorizzazione del titolare del diritto nel rispetto di determinate condizioni.

Ricorda che attualmente, sulla base dei trattati internazionali – in particolare *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) – tutti i 27 Stati membri hanno adottato regimi nazionali di licenze obbligatorie, che tuttavia sono attivabili per motivi diversi e seguendo procedure diverse, intese solo all'approvvigionamento nazionale. Ne deriva un sistema frammentato, non coordinato e scollegato dagli strumenti dell'UE per la gestione delle crisi, che impedisce all'Unione di affrontare le emergenze, assicurando che i prodotti e i componenti critici possano essere resi disponibili in tutti i paesi membri e forniti senza ritardi ai cittadini e alle imprese.

Osserva che la proposta integra altri atti normativi o iniziative legislative dell'UE presentate in seguito alla crisi pandemica per rafforzare la resilienza dell'Unione alle crisi, che richiamerò in dettaglio nel prosieguo. Nessuno di essi include esplicitamente l'uso di licenze obbligatorie, concentrandosi invece sugli accordi volontari di licenza con i fabbricanti, che tuttavia possono non essere sempre disponibili o esserlo solo a condizioni inadeguate, ad esempio perché prevedono tempi di consegna eccessivi.

Nel ricordare che sulla proposta è pervenuta la relazione tecnica del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, illustra delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione pro-

dotta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti.

La proposta demanda alla Commissione di concedere, con un proprio atto esecutivo, una licenza obbligatoria valida in tutta l'Unione, che permette la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti necessari per affrontare una crisi o un'emergenza nell'Unione. La nuova normativa non sostituirebbe i sistemi interni degli Stati membri, che continuerebbero a poter concedere licenze obbligatorie per le crisi di carattere esclusivamente nazionale.

Evidenzia che la licenza obbligatoria dell'Unione può essere concessa solo laddove sia stata già attivata o dichiarata – su richiesta di almeno due Stati membri o su iniziativa della Commissione – una modalità di crisi o di emergenza in conformità di uno degli atti dell'Unione elencati nell'allegato della proposta. Si tratta dello Strumento per le emergenze nel mercato unico, non ancora approvato definitivamente; dei regolamenti (UE) 2371 e 2372 del 2022, relativi, rispettivamente, alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e alla fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione; del quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori, non ancora approvato definitivamente; del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Ricorda che la licenza è soggetta ad alcune condizioni: non è esclusiva e non è alienabile, tranne con la parte dell'impresa o dell'avviamento che ne ha il godimento, ha una durata e un ambito di applicazione limitati allo scopo per il quale è concessa, è limitata alle attività rilevanti che interessano i prodotti di rilevanza per le crisi nell'Unione, è concessa solo dietro pagamento di un compenso adeguato al titolare dei diritti, è limitata al territorio dell'Unione ed è concessa solo a una persona ritenuta in grado di sfruttare correttamente l'invenzione protetta.

Nel valutare la concessione di una licenza obbligatoria, la Commissione deve interpellare l'organo consultivo competente

per il meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione che ha già attivato o dichiarato una modalità di crisi o di emergenza a livello di UE o, se non esiste, un organo consultivo *ad hoc* istituito dalla Commissione stessa con un atto di esecuzione e in seno al quale ciascuno Stato membro ha il diritto di essere rappresentato. Tali organi consultivi forniscono un parere non vincolante. Si prevede inoltre un'adeguata partecipazione del titolare dei diritti, che deve essere informato e poter fornire osservazioni.

Pone in evidenza che la Commissione europea è tenuta ad acquisire il parere non vincolante dell'organo consultivo e dei detentori dei diritti e licenziatari, tra l'altro, sulla possibilità di concludere accordi di licenza volontari con i fabbricanti sui diritti di proprietà intellettuale ai fini della fabbricazione, dell'uso e della distribuzione dei prodotti di rilevanza per le crisi, senza quindi necessità di ricorrere alle licenze obbligatorie.

Fa inoltre presente che la licenza obbligatoria deve includere alcuni elementi, tra cui la durata e il compenso che il licenziatario deve corrispondere al titolare, compenso che deve essere adeguato e determinato dalla Commissione. I prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione non possono essere esportati al di fuori dell'UE

La Commissione può, con atti di esecuzione, su richiesta motivata del titolare dei diritti o del licenziatario o di propria iniziativa, modificare o integrare la licenza obbligatoria o revocarla, se vengono meno ed è improbabile che si ripetano le circostanze che ne hanno giustificato la concessione oppure se il licenziatario non rispetta i suoi obblighi. Può, altresì, mediante decisione, infliggere ammende o penalità di mora se una delle parti della licenza obbligatoria non rispetta gli obblighi.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, ricorda che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il ravvicinamento delle

disposizioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nonché dall'articolo 207 del TFUE, che conferisce all'UE la competenza in materia di politica commerciale comune anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale. Ciò in quanto la proposta ha un impatto sul regolamento (CE) n. 816/2006 relativo alla concessione di licenze obbligatorie per medicinali destinati all'esportazione verso paesi terzi.

Sottolinea come la proposta risulti altresì complessivamente conforme al principio di sussidiarietà in quanto, come osserva la relazione tecnica del Governo, la licenza obbligatoria dell'Unione non interverrebbe nei casi in cui la dimensione della crisi è esclusivamente nazionale, bensì nei casi in cui la crisi ha una dimensione transfrontaliera. In situazioni di questo tipo, gli Stati membri non potrebbero affrontare adeguatamente la crisi a causa della territorialità e della divergenza dei sistemi nazionali di licenze obbligatorie. Pertanto gli Stati membri non perderanno la loro competenza ad agire autonomamente per le situazioni di rilievo esclusivamente nazionale.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano a quanto necessario per affrontare le crisi con dimensione transfrontaliera e soltanto ai casi in cui risulti impossibile e inefficiente realizzare un simile intervento a livello nazionale.

Osserva che la valutazione d'impatto predisposta dalla Commissione stima per le imprese titolari dei diritti, licenziatarie e produttrici una riduzione dei costi di procedura tra il 75 e l'80 per cento in conseguenza dell'introduzione della licenza obbligatoria dell'Unione in situazione di crisi transfrontaliere, rispetto allo scenario dello *status quo*. La valutazione non fornisce tuttavia – come rilevato nella relazione governativa – un valore monetario per il fatto che le crisi sono eventi rari e soprattutto imprevedibili. Sui titolari dei brevetti ci sarebbe un impatto negativo legato alla

perdita di controllo sui diritti brevettuali, impatto che è tanto maggiore quanto più ampia è la portata geografica della licenza obbligatoria.

Dal punto di vista dei cittadini, l'impatto dello strumento su di essi sarebbe positivo in quanto consentirebbe di soddisfare e garantire in modo più rapido ed efficiente in caso di crisi l'accesso a prodotti e servizi critici, limitando o eliminando così le perturbazioni ai processi sociali quotidiani e consentendo in ultima istanza la tutela dei bisogni e dei diritti fondamentali delle persone nell'UE, come la sicurezza e la salute.

Ricorda che il Governo esprime una valutazione complessivamente favorevole della proporzionalità, anche se richiama il fatto che il Comitato per il controllo normativo – organo indipendente all'interno della Commissione che effettua un controllo di qualità per le valutazioni d'impatto della stessa – ha espresso una serie di riserve, tutte condivisibili, in quanto ha ritenuto che esistano alcune carenze sul piano del metodo rilevanti anche ai fini della verifica di proporzionalità.

In particolare, il Comitato ritiene che la Commissione non abbia esaminato adeguatamente il contenuto e il funzionamento delle varie opzioni regolative a livello dell'UE e dimostrato gli incrementi di efficienza e l'efficacia complessiva dell'intervento previsto nella proposta. Inoltre, la Commissione non ha valutato in modo esauritivo l'impatto sulla competitività e l'innovazione, compresi gli investimenti in prodotti innovativi in caso di crisi.

Circa la scelta dell'atto giuridico, la Commissione sostiene che una direttiva rischierebbe di non essere né attuata né applicata in modo uniforme a causa delle differenze esistenti nei procedimenti giuridici e nelle tradizioni giudiziarie nazionali. Inoltre, come osserva giustamente il Governo nella relazione tecnica, se si ricorresse ad una direttiva la responsabilità di determinare l'esistenza della crisi e l'opportunità di concedere la licenza obbligatoria spetterebbe alle autorità nazionali. Mediante il regolamento, invece, come già detto, si stabiliscono in modo centralizzato i fattori di

attivazione, le procedure e le condizioni della licenza.

Rimarca la peculiare rilevanza, ai fini delle competenze della XIV Commissione, legata all'attribuzione alla Commissione europea di competenze di esecuzione per quanto riguarda aspetti di dettaglio molto rilevanti della nuova normativa come la concessione, l'integrazione, la modifica o la revoca delle licenze obbligatorie dell'Unione, la determinazione del compenso da corrispondere al titolare dei diritti, le norme procedurali per l'organo consultivo *ad hoc* e le caratteristiche che consentono di individuare i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione.

Passando ad una valutazione del merito della proposta, sottolinea che la relazione tecnica del Governo esprime un giudizio complessivamente positivo ritenendo che «*sia nell'interesse dell'Italia, quale Stato membro, che l'Unione europea si doti di strumenti legislativi moderni per assicurare in tempi rapidi adeguate forniture di beni e servizi critici in fasi emergenziali imprevedute e di portata transfrontaliera, in ambito sanitario e non sanitario*».

Il Governo rileva tuttavia diverse criticità cui dare soluzione nel corso del negoziato, a partire dal parere dell'organo consultivo allo stato non vincolante benché non sia chiaro in che modo e con quali strumenti la Commissione potrebbe decidere di discostarsi dal parere stesso che ha un rilevante contenuto tecnico.

In secondo luogo si pone il problema della partecipazione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale nella procedura di rilascio della licenza obbligatoria, affinché ne sia rispettato il diritto a essere informato ed a formulare osservazioni. Occorrerà altresì valutare se tale partecipazione sia adeguata, anche alla luce dell'impegno della UE a sostenere la ricerca e l'innovazione.

Ricorda inoltre che, in terzo luogo, nell'individuare i brevetti oggetto di licenza si dovrà tener conto della ampiezza territoriale della protezione brevettuale, che al momento non è stata considerata.

In quarto luogo, non appaiono sufficientemente chiare la definizione dello stato di

crisi e la definizione dell'« uso eccezionale » dello strumento della licenza obbligatoria. Bisognerebbe inoltre individuare con maggiore precisione le differenze tra l'attivazione della procedura a livello UE e l'attivazione su richiesta degli Stati membri (almeno 2).

Con riguardo a quest'ultima ipotesi, ricorda che, ad avviso del Governo, 1 non è chiaro se la richiesta implichi necessariamente un coordinamento con un altro Stato, preventivo all'attivazione, oppure ciascun Paese possa procedere in via autonoma e l'individuazione di una situazione di crisi sovranazionale avvenga a livello europeo al momento della ricezione di più istanze autonome.

Sottolinea l'esigenza di prevedere, infine, a livello nazionale, modalità per l'attivazione dell'iniziativa, coordinandole con la normativa nazionale in tema di dichiarazione di uno stato di crisi (non è di facile individuazione la portata nazionale o sovranazionale di uno stato di crisi, soprattutto nel momento iniziale).

Segnala che *Business Europe*, la federazione delle Confindustrie europee, ha espresso preoccupazioni in merito a un sistema basato sulle licenze obbligatorie, preferendone uno basato invece sulla facilitazione di accordi volontari. *Business Europe* ha in particolare contestato l'esigenza di un intervento normativo dell'UE in materia, ritenendo gli attuali quadri internazionali e dell'UE, così come le legislazioni degli Stati membri, sufficienti per disciplinare la licenza obbligatoria di brevetti.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 1° settembre 2023, e che, pertanto, richiama l'op-

portunità di terminare l'esame prima della pausa estiva dei lavori parlamentari e propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga i rappresentanti del Governo e delle associazioni di categoria interessate.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone, concorde Commissione, di anticipare alle 14.20 lo svolgimento dell'audizione informale di rappresentanti di *Intellera Consulting*.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 luglio 2023.

Audizione di rappresentanti di Intellera Consulting nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75
Marattin.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1038 e abb., nel testo risultante dalle proposte emendative approvate;

considerato che il Titolo I contiene i principi generali ed i tempi di esercizio della delega (articoli 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (art. 4); il Titolo II, concernente i tributi è articolato in tre capi, concernenti rispettivamente le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articoli 5-9), le altre imposte indirette (articoli 10-12) e la disciplina dei giochi (art. 13); il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso (capo I, articoli 14-17) e le sanzioni (Capo II, articoli 18); il Titolo IV contiene i principi ed i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (art. 19); il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie (art. 20);

considerato che l'articolo 3, recante i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale anche con riferimento agli aspetti sovranazionali del sistema tributario, delega in particolare il Governo ad adeguare i principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo conto dell'evoluzione della giurisprudenza euro-unitaria in materia tributaria; nonché a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su

larga scala nell'Unione, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;

evidenziato che l'articolo 7 delega il Governo ad osservare specifici principi e criteri direttivi per la revisione dell'IVA, riguardanti i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea, la revisione delle disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, in conformità ai criteri posti dalla normativa euro-unitaria nonché la razionalizzazione del numero e delle misure delle aliquote dell'imposta secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;

osservato che l'articolo 9 dispone che il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi che mirino, tra l'altro a revisionare la fiscalità di vantaggio alle imprese nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, a favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali;

ritenuto che l'impianto complessivo della riforma risponda coerentemente alle raccomandazioni rivolte dalla Commissione europea al nostro Paese nel pacchetto 2023 del Semestre europeo, nonché alle indicazioni contenute nella Relazione

annuale sulla tassazione, presentata dalla Commissione europea il 3 luglio scorso, poiché mira a conservare da un lato la natura progressiva del sistema fiscale nazionale, intervenendo al tempo stesso per

ridurne la farraginosità ed aumentare gli incentivi al lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75
Marattin.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO
PD-IDP**

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», quale risultante dalle proposte emendative approvate;

premesso che,

il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «*flat tax*» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audi-

zione, la «*flat tax*» è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «*tax expenditures*» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior detta-

glio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale

assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

De Luca, Guerini, Iacono, Letta, Madia.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 536, C. 891 e C. 910, come risultante dalle proposte emendative approvate;

valutato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento, pienamente conforme alla legislazione ed alle politiche dell'Unione europea in materia di protezione dei minori;

evidenziata, in particolare, la rilevanza della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) che, nell'ottica di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro

manifestazioni, delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, a prevedere che i contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	165
Variazione nella composizione	165
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti	165

Mercoledì 5 luglio 2023. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA – Interviene il presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, professor Sandro Staiano.

La seduta comincia alle 20.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Variazione nella composizione.

La PRESIDENTE comunica che in data 29 giugno 2023 il Presidente della Camera

dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Nicola Stumpo, in sostituzione del deputato Nicola Zingaretti, dimissionario. Anche a nome degli altri componenti della Commissione, ringrazia il deputato Zingaretti e dà il benvenuto al deputato Stumpo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Mercoledì 5 luglio 2023. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

Audizione del presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti.

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia il professor Sandro Staiano per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dal professor Staiano saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al presidente Staiano per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il professor STAIANO svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni la senatrice BEVILAC-

QUA (M5S), i deputati CANDIANI (LEGA) e GRAZIANO (PD-IDP), i senatori BERGESIO (LSP-PSd'Az) e NICITA (PD-IDP), il deputato CAROTENUTO (M5S) e la PRESIDENTE.

Svolge una replica il professor STAIANO.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 21.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente di Leonardo S.p.A., Stefano Pontecorvo, e dell'Amministratore delegato e Direttore generale, Roberto Cingolani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente di Leonardo S.p.A., Stefano Pontecorvo, e dell'Amministratore delegato e Direttore generale, Roberto Cingolani.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente di Leonardo S.p.A., Stefano Pontecorvo, indi, dell'Amministratore delegato e Direttore generale di Leonardo S.p.A., Roberto CINGOLANI.

Stefano PONTECORVO, *Presidente di Leonardo S.p.A.*, e Roberto CINGOLANI, *Amministratore delegato e Direttore generale di Leonardo S.p.A.*, intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'AZ) e i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Roberto CINGOLANI, *Amministratore delegato e Direttore generale di Leonardo S.p.A.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Presidente Pontecorvo e l'Amministratore delegato Cingolani, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Macerata (proc. 512/2020 RGNR – n. 907/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 5).	
Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso la Corte d'appello di Ancona (proc. n. 404-1/2021 RG) (atto di citazione in appello di Vittorio Sgarbi) (Doc. IV-ter, n. 6) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	8
Sui lavori della Giunta	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	11
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	12
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	16

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	17

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	18
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo PD</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	44
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo PD</i>)	46
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
AVVERTENZA	40

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01052 Lomuti: Sul coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione della missione EUMAM Ucraina	49
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	53
5-01053 Calovini: Sulle limitazioni al transito dei trasportatori al valico del Brennero	49
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	54
5-01054 Porta: Sul sostegno pubblico all'editoria italiana all'estero	49
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	55

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale morirono sette studentesse italiane. Doc. XXII, n. 18 Simiani ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	50
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	51
ALLEGATO 4 (Emendamento approvato)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	52

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amministratore Delegato della IVECO <i>Defence Vehicles</i> , Ing. Claudio Catalano, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della Difesa	57
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ..	58
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 1038 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni</i>)	59
ALLEGATO (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo PD-IDP)	76

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01059 Borrelli: Provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione	78
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-01057 Congedo: Chiarimenti in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA	79
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	85
5-01058 Fenu: Potenziamento degli strumenti automatici di incentivazione fiscale per il sostegno agli investimenti	79
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	87
5-01060 Merola: Estensione della possibilità di usufruire della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai contribuenti delle regioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto 2016	79
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	80
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	90
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	95
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	96
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista</i>)	97
SEDE REFERENTE:	
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	102
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	103

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	107
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Partito democratico - Italia democratica e progressista</i>)	109
DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 997 Caramanna recante disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Disabia	105
Audizione di rappresentanti di Bandiera Lilla e Jet Ski Therapy	105

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	117
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo partito democratico</i>)	128
DL 61/2023 Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	130

RISOLUZIONI:

7-00023 Quartini, 7-00096 Ciocchetti e 7-00121 Girelli in materia di politiche del farmaco (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00018, 8-00019 e 8-00020</i>)	123
ALLEGATO 4 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	131
ALLEGATO 5 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	140
ALLEGATO 6 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	147

SEDE REFERENTE:

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi e C. 1228 Di Lauro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. C. 218 D'Attis, C. 948 Zanella e C. 1078 Sportiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	125
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. C. 113 Panizzut (<i>Esame e rinvio</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD-IDP</i>)	162
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbul- lismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	164

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 COM(2023) 224 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	155
---	-----

Sull'ordine dei lavori	159
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Intellera Consulting nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final)	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	165
Variazione nella composizione	165
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti	165
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente di Leonardo S.p.A., Stefano Pontecorvo, e dell'Amministratore delegato e Direttore generale, Roberto Cingolani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 5 luglio 2023. — Presidenza del presidente Elisabetta GARDINI.

La seduta comincia alle 8.35.

(Comunicazioni del Presidente) – Individuazione dei criteri per la designazione della terna di candidature per la nomina del componente italiano del CPT (Comitato per la prevenzione della tortura)

Elisabetta Gardini, *presidente*, ricorda che la Delegazione è chiamata nella seduta odierna a definire i criteri di selezione delle candidature per individuare il componente italiano del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), istituito dalla *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*.

Al 30 giugno sono pervenute 30 candidature, che la Delegazione dovrà valutare attraverso delle audizioni, al fine di formulare una terna di nomi da trasmettere all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), che esprimerà un parere, da inviare successivamente al Comitato dei Ministri del CdE, che eleggerà poi il componente italiano del CPT.

Ricorda che la Convenzione richiede che i candidati abbiano una competenza nel campo dei diritti umani o siano in possesso di esperienza professionale nei settori di applicazione della Convenzione stessa. Tra le indicazioni contenute nella Convenzione, è altresì specificato che non è richiesto che i candidati siano giuristi, ma anzi è auspicabile che il Comitato comprenda anche componenti con esperienza

in materia di amministrazione penitenziaria nonché in vari settori medici. Possiamo quindi stabilire che il solo fatto di essere un giurista, un magistrato, un avvocato non conferisce di per sé al candidato una prerogativa maggiormente qualificante rispetto agli altri; nella terna dovranno essere rappresentati entrambi i generi.

La Delegazione può a questo punto valutare se procedere all'audizione di tutti i candidati che hanno presentato la domanda ovvero se individuare quali tra i candidati abbiano i requisiti maggiormente rispondenti ai criteri stabiliti dal Consiglio d'Europa e alle sue raccomandazioni, ammettendo solo questi ultimi alle audizioni informali, a seguito delle quali verrà formulata la terna.

Marco Scurria, *senatore* (FdI), dichiara di far parte dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino ai fini della valutazione di un eventuale conflitto di interesse in merito alla valutazione di alcuni candidati.

Elisabetta Gardini, *presidente*, nel caso di eventuale conflitto di interesse relativo ad alcuni candidati il senatore Scurria potrà astenersi dalla relativa valutazione.

Dopo gli interventi del senatore Francesco Verducci (PD-IDP) e dei deputati Deborah Bergamini (FI-PPE), Stefano Maullu (FdI), Elena Bonetti (A-IV-RE), Simone Billi (LEGA), Valentina Grippo (A-IV-RE), Andrea Orlando (PD-IDP), la Delegazione approva la lista dei candidati da audire.

Elisabetta Gardini, *presidente*, ringrazia i colleghi per il loro contributo e annuncia la definizione di un calendario delle audizioni da svolgere nel mese di luglio, in modo da comunicare la terna dei candidati prescelti entro metà settembre, come richiesto dall'APCE.

Ricorda, infine, che nel corso delle audizioni dovrà essere valutata la moti-

vazione e la disponibilità dei candidati a recarsi a Strasburgo per le Sessioni e per le visite nei Paesi che saranno di volta in volta programmate, nonché la comprovata competenza linguistica in inglese e/o francese.

La seduta termina alle 9.15.

PAGINA BIANCA



19SMC0043810